

IDENTITÀ SAMMARINESE

RIFLESSIONI SULLA LIBERTÀ E LA DEMOCRAZIA FRA POLITICA, STORIA, CULTURA

TESTI DI FRANCESCA BOTTARI, VINCENT CECCHETTI,
GIOVANNA CRESCENTINI, LUIGI LONFERNINI,
LUCIA MAZZA, VALERIA PIERFELICI, GILBERTO
ROSSINI, OLIVIERO SORAGNI, ANDREA VICARI.



DANTE ALIGHIERI REPUBBLICA DI SAN MARINO

2010

La Dante Alighieri di San Marino

L'Associazione Dante Alighieri di San Marino, sottoscritta da autorevoli personalità sammarinesi, è stata costituita il 13 agosto 1911.

Primo Presidente fu il Prof. Onofrio Fattori. Un documento del 6 luglio 1942 attesta che l'allora Liceo Ginnasio Governativo è divenuto socio perpetuo, inviando alla sede di Roma la somma di 200 lire.

Dopo un periodo di inattività, la Dante Alighieri è stata nel 2005 ricostituita quale associazione culturale di diritto sammarinese, assumendo statutariamente il ruolo di "Comitato della Repubblica di San Marino della Società Dante Alighieri".

La "Dante" che opera in Repubblica ha lo scopo di tutelare e promuovere la cultura attraverso lo studio e la difesa della lingua e della civiltà italiana, la ricerca nelle discipline umanistiche e scientifiche, il confronto delle concrete esperienze locali con quelle di altri stati e realtà culturali, con il principale impegno profuso nel contribuire a rafforzare sempre più i rapporti e i legami italo-sammarinesi.

In qualità di soci onorari, fanno parte di diritto dell'Associazione il Segretario di Stato per gli Istituti Culturali e l'Ambasciatore d'Italia a San Marino.

IDENTITÀ SAMMARINESE

RIFLESSIONI SULLA LIBERTÀ E LA DEMOCRAZIA
FRA POLITICA, STORIA, CULTURA

TESTI DI FRANCESCA BOTTARI, VINCENT CECCHETTI,
GIOVANNA CRESCENTINI, LUIGI LONFERNINI,
LUCIA MAZZA, VALERIA PIERFELICI, GILBERTO
ROSSINI, OLIVIERO SORAGNI, ANDREA VICARI.



DANTE ALIGHIERI REPUBBLICA DI SAN MARINO

www.dantealighierirms.org



PUBBLICAZIONI DELLA DANTE ALIGHIERI SAN MARINO
2010

LEGES STATVTAE

REIPVBLICAE

SANCTI MARINI



FOROLIVII

EX CASALIANO TYPOGRAPHEO

MDCCGXXXIV.

LIBRO I • RUBRICA XIV

DELL'INGRESSO E GIURAMENTO DEI SIGNORI CAPITANI



“A lode e riverenza di Dio Ottimo Massimo, della Beatissima Maria sempre Vergine, e del Beato Marino Patrono, e difensore del Comune e del Popolo di detta Terra, e della sua curia, Distretto, e Contado, Voi, Signori Capitani testè chiamati, ed eletti al reggimento della Repubblica per i sei mesi futuri da cominciare la Dio grazia da oggi, e da continuare e finire felicemente, sui Santi Vangeli di Dio tenendo le mani, giurerete, che sempre curerete di conservar la Repubblica e suo imperio, libertà, dignità, privilegi, esenzioni, e qualunque altro diritto, e a questo gli occhi, l'animo, i pensieri e le cure vostre rivolgerete, e che a null'altro con la vostra mente mirerete, se non al pubblico bene. Alla pace, e alla concordia dei cittadini, di cui nulla vi ha di più salutare in una libera Città, con tutte le vostre forze attenderete, sarete vigilantissimi giorno e notte della custodia della detta Terra, e gli Statuti, le riformazioni, i decreti dell'anzidetta Terra tanto fatti, quanto da farsi, e in difetto di essi le lodevoli consuetudini del Popolo, curerete di osservare e di far osservare. Sarete favorevoli, e benigni difensori delle vedove, degli orfani, dei pupilli, e delle miserevoli persone, e così delle Chiese, degli Ospedali, e degli altri venerabili luoghi, e dei beni, e dei diritti dei medesimi. E continuamente nei debiti tempi e nell'ora solita durante il vostro ufficio al solito Banco sederete a render ragione con equa bilancia a ciascuno, e finalmente tutto quello sempre farete, che giudicherete possa tornare utile al bene della Repubblica, e de' suoi cittadini.”

rino dicatum, et in Terra nostræ primarium, et ibidem ad Altare majus Missam Spiritus Sancti audiant, qua audita, et porrectis de more Deo, Divoque Marini Numini nostro tutelari precibus, et decantato a Clero cantico Te Deum laudamus etc., ad Palatium eodem ordine revertantur, et ibidem eisdem primis Capitaneis ad solitum eorum Tribunal cum eorum Cancellario sedentibus, novis vero Capitaneis, et prope eos Doctoribus, ceterisque civibus, et oppidanis suo ordine gradatim in sala magna circumcirca astantibus, indictoque omnibus silentio, egregius ludi litterarij, et juventutis nostræ Moderator, vel unus ex suis primæ classis scolasticis, ad animos eorum qui magistratum ineunt incitandos, latinam orationem habeat. Post hæc, quia verisimile non est, quod illi, quibus Reipublicæ regimen creditur, fiant salutis æternæ immemores, sed quod eorum, quæ juramento firmaverint, zelo religionis fideles futuri sint observatores, statuimus, eisdem officium ingredientibus de mandato prædecessorum per Cancellarium juramentum deferri sub hac formula videlicet:

Ad laudem, et reverentiam Dei Optimi Maximi ac Beatissimæ Mariæ semper Virginis beatique Marini Patroni, ac defensoris Communis, et Populi dictæ Terræ ejusque curiæ Districtus, et Comitatus, Vos Domini Capitanei nuper vocati, et electi ad Reipublicæ regimen pro sex mensibus futuris hodie Dei gratia inchoandis, et ut sequitur feliciter finiendis, jurabitis ad sancta Dei Evangelia, manu tactis scripturis, quod semper Rempublicam ejusque imperium, libertatem, dignitatem, privilegia, exemptiones, et quævis jura conservari curabitis, et huc oculos, animum, cogitationes, ac studia vestra convertetis, et quod mente vestra præter bonum publicum nihil spectabitis. Paci, et concordiæ civium, qua nil in libero Oppido salubrius, pro viribus intenti eritis, circa custodiam dictæ Terræ diu noctuque vos vigilantissimos præstabitis, statuta, reformationes, decreta dictæ Terræ tam facta, quam fienda, et eis deficientibus bonas, ac laudabiles Populi consuetudines observabitis, ac observari curabitis. Eritis favorabiles, ac benigni defensores Viduarum, Orfanorum, Pupillorum, miserabiliumque personarum, Ecclesiarum quoque, Hospitalium, ac aliorum venerabilium locorum, ac bonorum, et jurium eorundem. Et continuo debitis temporibus, et hora solita durante vestro officio ad solitum tribunal ad jus cuilibet æquo libramine reddendum sedebitis, et tandem quævis alia semper facietis, quæ ad Reipublicæ ac hominum ejusdem commodum cedere posse existimabitis. Et hoc præstito, ijdem Capitanei consignatis sibi per prædecessores vexillo, ac sigillis Reipublicæ una cum clavibus portarum, et fortitorum dictæ Terræ, tribunal Deo auspice ingrediantur, et eorum officium adipiscantur.



P R E S E N T A Z I O N E

ASSOCIAZIONE SAMMARINESE DANTE ALIGHIERI

Anche questo secondo numero di *Identità Sammarinese* mantiene l'impegno contenuto nella restante parte del titolo: *riflessioni sulla libertà e la democrazia, fra politica, storia, cultura*. Ossia, contribuire a diffondere la conoscenza degli istituti e degli strumenti della libertà e della democrazia attraverso le più varie ricerche che direttamente o indirettamente attengono alla politica, alla storia, alla cultura di questo nostro Paese e che presentano in qualche modo interesse nella discussione sul "buon governo". Ciò nella convinzione che sia necessario *conoscere per deliberare*, secondo la massima di Luigi Einaudi; il quale subito aggiungeva *conoscere per discutere*. Si può dire allora: conoscere per essere parte di una società consapevole; una società che attraverso la conoscenza del suo passato e delle sue istituzioni cerca di costruire un avvenire più forte di ogni avversità e di ogni egoismo.

Come nel numero precedente, si discutono questioni di diritto sammarinese viste nell'ottica del progresso graduale e continuo del nostro ordinamento giuridico. Va avanti infatti il discorso sul controllo di legittimità costituzionale delle norme: continuerà ancora nel prossimo numero con un articolo di Augusto Barbera, prestigioso Presidente del Collegio Garante della legittimità delle norme, per arrivare, conclusa l'analisi dell'impianto normativo, all'esame della sua incidenza sul tessuto istituzionale e politico, sulla stessa identità dello Stato sammarinese. Ma nel medesimo tempo l'osservazione si estende, con particolare approfondimento, alle regole legali dell'adozione e

(fra diritto, economia e finanza) a quelle del trust e delle convenzioni fiscali contro le doppie imposizioni. Temi di riflessione che, su piani diversi ma con eguale impatto, investono i lineamenti della cultura dei diritti e dei doveri civili.

Territorio e ambiente rappresentano uno dei tratti più significativi della identità sammarinese, ed anche uno dei più esposti al rischio di degrado e perciò fonte di contrasti a volte (e a buon diritto) assai aspri. In questo numero della rivista compaiono tre contributi, anche questi diversi fra loro, come è bene che sia, ma tutt'e tre ammirevoli per la chiarezza e piacevolezza dell'esposizione e soprattutto per l'interesse che sanno suscitare attorno alle idee, ai valori, alla necessità di una difesa realistica di un patrimonio comune. Il discorso perciò va continuato con rigore (nel prossimo numero l'intervento di Maurizio Grassi), esteso agli argomenti contigui, per conoscere, come si è detto, e per interrogarsi e discutere.

Nel numero d'esordio e in questa sua seconda apparizione la rivista ha mostrato interesse per l'educazione alla salute. L'argomento merita di essere approfondito. Esso richiama l'impegno che il Paese mostra ogni giorno per le attività e le strutture sanitarie, per come sono adesso e per come conviene che siano nell'immediato futuro. Non si può non condividere l'opinione per cui l'organizzazione sanitaria progredisce ogni giorno, innalzando costantemente gli *standards* minimi dei servizi: di modo che un risultato accettabile in un certo ambiente sanitario in un determinato momento storico, non lo è già più in un altro e più progredito ambiente e non lo sarà comunque in avvenire. Di qui il dovere civile dell'attenzione e della conoscenza, per la costante difesa del diritto alla salute e più in generale al benessere fisico e psichico. E' un insieme articolato di problemi veri, ciascuno dei quali richiede analisi complesse e multidisciplinari, non senza interessanti risvolti politici che coinvolgono più che mai l'esigenza del buon governo e della buona politica.

Viene pubblicato in questo numero il testo dell'intervento dell'avv. Luigi Lonfernini alla cerimonia di presentazione della rivista, il 17 dicembre 2009, nella sala Alberoni della Biblioteca di Stato. Gigi Lonfernini è l'attuale vice Presidente della *Associazione Sammarinese Dante Alighieri* dopo la scomparsa di Peppino Rossi: due sammarinesi diversi per temperamento ma entrambi duri come pietre nell'amore per questa terra e per i suoi valori fondamentali; due che non hanno mai perso il senso della misura e della dignità. Anche per questo il testo che viene pubblicato rappresenta e sembra

dare voce al progetto in base al quale la Dante Alighieri di San Marino ha inteso promuovere la pubblicazione di questo *annuario di studi sammarinesi*. Vale a dire ricerche brevi, di buon livello ma non “accademiche”, di autori e su argomenti sammarinesi, nelle più varie materie riconducibili ad interessi generali compresi fra storia, politica, diritto, società, cultura. Quindi anche economia, impresa e lavoro, urbanistica, sanità, scuola, famiglia, arte, relazioni internazionali, ecc. Con l’auspicio di ricerche interdisciplinari e di ricerche a più mani; con previsione di recupero (ristampa e commento) di testi significativi (da libri, giornali, atti pubblici, atti d’archivio). Per una democrazia della partecipazione e della discussione, delle idee e dei principi.

In questo numero viene pubblicato anche un *documento*, che rappresenta in sé e impone a tutti una *riflessione* ricca di significato: secondo la formula solenne del giuramento e in virtù di ogni frase e parola della rubrica XIV del libro I degli Statuti, i Capitani Reggenti esercitano il più ampio governo “in questo nostro libero Stato” offrendo, sotto responsabilità personale, personale garanzia di assolvere tutti gli obblighi giuridici o morali imposti dalla legge, cioè da quella stessa rubrica che ne dà mirabile descrizione, e inoltre da “gli Statuti, le riformazioni, i decreti tanto fatti quanto da farsi”. Ciò impone a chi oggi, mutato l’assetto costituzionale, partecipa in qualsiasi modo al governo della Repubblica, di assumere gli stessi obblighi e la medesima responsabilità.



UN MEDIOEVO A “PERFETTA REGOLA D’ARTE” A MARGINE DELL’ISCRIZIONE UNESCO E DELL’INTERESSANTE CASO GINO ZANI

DI FRANCESCA BOTTARI
STORICA DELL’ARTE E DEI BENI CULTURALI, AUTRICE
DELLA GUIDA STORICO-ARTISTICA “SAN MARINO. UNA
DEMOCRAZIA DI PIETRA SUL TITANO” (ROMA 2010)

Premessa sul metodo

Questo contributo nasce in relazione a un lavoro editoriale appena dato alle stampe per i tipi del Poligrafico dello Stato. Nell’ambito della collana «Il Bel Paese - Itinerari», curata dallo storico istituto editoriale in corrispondenza alla progressione dei siti dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, mi è stata affidata la redazione di una guida storico-artistica e, come sempre in questi casi, anche a carattere demo-etnologico, intorno a San Marino e al Monte Titano, la cui ambita iscrizione è stata sancita nel 2008.

Questo, l’antefatto. Ho curato molte guide, nel territorio italiano, talora anche occupandomi di luoghi che conoscevo non bene e quindi con l’esigenza di uno studio e una ricerca preventivi per costruirmi, prima che la forma e la rilevanza storico-culturale del posto prescelto, un’idea dello spirito che lo animasse. E quanto la sopravvivenza e la vitalità di quello stesso spirito fossero tramandate e custodite dall’*humus* sociale.

Per San Marino l'impresa è stata davvero "titanica", e mi scuso per la formula abusata. Giacché qui sul Titano, tanto quell'anima è difesa e mantenuta saldamente nella coscienza e nelle abitudini civiche di ogni abitante, quanto la segretezza che ne vigila la continuità è salda.

In primo luogo l'antica Repubblica non è in Italia, come tutti i non sammarinesi sanno ma a volte dimenticano. È nel cuore del Bel Paese, ma è un altro "bel paese", incastonato nel suo interno ma fieramente estraneo da quasi un millennio.

Per un italiano, come io sono, il passaggio è tutt'altro che scontato. Lavorare sulla città e sul suo territorio in conformità con la scelta dell'Unesco ha significato affrontare ostacoli del tutto imprevisi. E poi trovarsi costretti a rivedere certezze contenutistiche e solidi principi artistico-culturali in nome di una specificità nuova e inedita, senza la quale la città sdraiata sul dorso del Titano resta muta, donandosi svogliatamente a quel turismo di massa e di passaggio che ne popola le strade da molti decenni e non va oltre a una valutazione superficiale.

La diversità di San Marino, terra straniera tra le Marche e la Romagna, tra l'Appennino e l'Adriatico, oltre che un dato di fatto è, in seconda analisi, un valore da individuare. Studiarne l'aspetto storico-artistico non basta, raccontarne la storia, analizzarne il paesaggio e i monumenti neppure. Manca sempre il cuore della ricerca.

Dopo due anni di lavoro e grazie alla collaborazione attiva di amici e studiosi sammarinesi cui devo molto, la guida Unesco ha trovato un suo compimento. E oggi, nel voltarmi indietro e ragionare sul percorso compiuto, riconosco alcuni passaggi-chiave che nel tempo mi hanno pian piano reso la San Marino che tentavo di espugnare, leggibile, amichevole e soprattutto davvero unica.

Uno di questi passaggi, forse il più ostico da intendere ma in conclusione anche il più illuminante, coincide con la personalità progettuale e creativa di Gino Zani e con la sua monumentale impresa di ricostruzione e sostituzione che dagli anni Venti del Novecento ci ha consegnato la città neomedioevale e che ancora, tra giudizi positivi e perplessità, continuiamo a contemplare.

Caratteri rilevanti o straordinari?

Durante il progresso della ricerca, infatti, ho incontrato i molti caratteri che hanno reso San Marino degna di essere depositaria di un'unicità mondial-

mente riconoscibile. In primo luogo, naturalmente, la straordinaria sopravvivenza della sua statualità passata indenne attraverso otto secoli. E poi, congiuntamente, la continuità delle sue istituzioni, la stabilità della sua vicenda storica e la strenua conservazione di *ethos* e tradizioni. Fino a cogliere, in un ulteriore approfondimento, l'orgoglio atavico della sua gente, l'intramontato amore per la libertà, la tenace custodia della memoria locale.

Ma nondimeno mi è stato sempre più chiaro quanto la Repubblica debba l'*imprimatur* internazionale anche al suo aspetto urbanistico-monumentale, quello stesso che i pretoriani della conservazione ritengono invece snaturante, una traccia estrema dell'artificiosità di cui erano capaci gli architetti e gli urbanisti attivi tra la metà dell'Ottocento e gli anni Venti e Trenta del secolo scorso. Oggi, a lavoro concluso, mi sento di non concordare più con quei giudizi rigorosi.

E anzi, in questo contesto desidero centrare l'attenzione proprio sul dato più discusso della Repubblica di San Marino, quello relativo alle ricostruzioni novecentesche. Il rifacimento della città distesa sul crinale del Titano riletto con gli occhi dell'oggi appare sì come un rischioso capolavoro di fantasia interpretativa, ma anche di analisi filologica sui testi documentari e sulle emergenze monumentali. E quindi di rifabbricazione di edifici, mura e chiese



sulla base di una presunta – e comunque anche per questo interessantissima – idea dell’antico già allora in voga da almeno un secolo.

È ora, insomma, di rileggere il maestoso lavoro di Zani come un episodio storicamente fondamentale della capitale sammarinese e della sua salda vicenda politica, di cui l’urbanistica e i monumenti non sono che il riflesso. Non è più azzardato ritenere che in assenza di una attenta rilettura dei rifacimenti antichizzanti messi in atto da Gino Zani tra il 1925 e 1943, il complesso sistema architettonico urbano e istituzionale agli occhi degli stranieri continui a restare muto.

Invece la Repubblica testimonia la sua civiltà in un modo unico e irripetibile, che coinvolge sia bellezze oggettive sia caratteri innati.

Antefatti parlanti

Non è raro, per chi a diverso titolo si occupa della città titanica, rilevare come la pervicace salvaguardia della memoria – in certi passaggi della storia sammarinese – abbia anche previsto il sacrificio delle vestigia del passato e la ricostruzione di un’immagine monumentale che rappresentasse la forza e la stabilità della Repubblica, mentre le scene politiche circostanti mutavano velocemente ponendone a rischio l’autonomia.

La serie di *restyling* - dall’abbattimento della *Pieve* romanica tra il terzo e il quarto decennio dell’Ottocento, e del trecentesco *Palazzo Pubblico*, fino ai sostanziali lavori di Gino Zani - vanno oggi osservati con uno sguardo che sappia valutare il bisogno che li ha mossi: quella “ragion di Stato” in nome della quale la secolare vita civile e istituzionale si rendesse leggibile attraverso l’immagine della città antica restituita all’originario splendore.

Il carattere dell’operazione ricostruttiva di Gino Zani non si spiega senza menzionarne i due principali antefatti storici, diversi nella modalità d’intervento ma non dissimili nelle intenzioni ideologiche. Vediamone in breve lo svolgimento.

L’impianto urbano comunale di San Marino resta inalterato per circa sei secoli, fino ai primi dell’Ottocento: il bel borgo antico fitto di vicoli, se pure progressivamente degradato, resiste nel tempo, stretto tra i giri di mura medioevali e sormontato dalle tre pinne che svettano sul Titano.

Un primo, vistoso episodio di abbattimento riguarda la nobile e allora fatiscante *Pieve* di età romanica, comunque sopravvissuta per secoli alle mutazioni urbane.

Il più antico documento dell'originaria *Domus plebis* risale al 1113, ma sulla base dei resti plastici essa doveva essere più vetusta. È menzionata fin dal XVI secolo da molti cronisti e viaggiatori, riportata nelle piante catastali sette e ottocentesche e infine restituita in presunte forme pre-romaniche, affini alla vicina San Leo, in una tavola dello stesso Gino Zani. Pur nell'incertezza argomentativa, si suppone dovesse trattarsi di un edificio di fondazione forse altomedioevale, con annesso un piccolo *martyrion*, divenuto nell'Ottocento il venerato oratorio di San Pietro.

Nel 1807 un'istanza cittadina, sottoscritta dal Vescovo di Montefeltro, chiede l'abbattimento e la riedificazione in forme aggiornate della storica *Pieve*. Nel 1825 s'avviano i lavori demolitivi. Il nuovo complesso spetta al bolognese Antonio Serra (1783-1847), che innalza un maestoso edificio neoclassico con pronao esastilo e corinzio in pietra locale e d'Istria, compiuto nel 1836 e consacrato nel '55.

La violenta alienazione del sacro complesso plebale – se si esclude il campanile squadrato a monofore di età romanica rimaneggiato nel Seicento – è una delle perdite più gravi e immotivate subite dalla Repubblica. In quel remoto sito titanico vede la luce la più arcaica comunità, vi si raduna per la prima volta l'Arengo e fin dalle origini la celebrazione del culto si sposa all'esercizio del governo.

Perfino in questo caso estremo, altrove impensabile, la sostituzione è mossa dalla ragion di Stato, in un passaggio della storia sammarinese in cui la Repubblica ha politicamente bisogno di esaltare la figura del santo eponimo e l'investitura sacra che esso in epoca tardo-antica aveva assegnato alla città. In tal senso, e secondo la concezione di allora, un'antica basilichetta diruta appare inadeguata alla missione spirituale e temporale.

Poco più di mezzo secolo dopo, si compie nel centro politico delle città un'altra memorabile sostituzione.

All'indomani dell'Unità d'Italia, il Monte Titano appare isolato al centro di un vasto regno e vuole rimarcare la propria esistenza, nonchè rivendicare la perdurante autonomia. Come è stato decenni prima per il cuore spirituale, San Marino sceglie di mostrarsi sulla scena internazionale con un'immagine chiara e leggibile, di cui i monumenti siano l'eco simbolica e il monito di un glorioso trascorso.

L'attuatore del primo programma ricostruttivo di epoca postunitaria è il romano Francesco Azzurri (1827-1901), cui spetta il delicato compito di ridisegnare il *Palazzo Pubblico*. In questo caso l'architetto pone in

essere – come di lì a qualche decennio sarà per Zani – un’idea stilistica che recupera una tradizione costruttiva portatrice di valori politici. E sceglie un presunto “purissimo stile comunale italiano” per l’edificio rappresentativo del Governo sammarinese.

E ancora in nome della ragion di Stato, la nuova sede governativa – inaugurata nel 1894 in luogo della trecentesca *Domus Communis magna* sulla spettacolare piazza – assume le sembianze di un palazzo comunale tardo-medioevale di area italiana centro-settentrionale, con il suo bel corpo armonioso e austero, l’ombroso loggiato, i finestroni gotici e il coronamento a ghiera romaniche e a merlature, che ridisegna l’attico e chiude l’alta torre campanaria.

La prima pietra, estratta dalla cave del Titano, è posta in opera nel 1884 e il cantiere è concluso in dieci anni. La piena coerenza tra l’imperativo politico e le aspettative della cittadinanza trova una solenne ufficializzazione nella cerimonia inaugurale, in occasione della quale Giosuè Carducci pronuncia la sua famosa orazione del 30 settembre.

Questi gli antecedenti più altisonanti del programma sostitutivo di Zani, che tuttavia, anche per i mutati scenari in ambito politico e stilistico, mette in atto un processo assai più consapevole e complesso, alla cui attuazione dedica l’intera sua vita.

Un’utopia diventa monumento: la *Gesamtkunstwerk*

Oggi l’azione di politica monumentale di Gino Zani è unanimemente osservata con grande attenzione e interesse anche da parte di storici dell’arte e dell’architettura, oltre che riconosciuta sul piano mondiale come un fenomeno pressoché unico di rifabbricazione “filologica” di un intero centro storico.

Ricordiamo, per la sua stringente attualità, parte della dichiarazione Unesco, che assegna ai lavori di Zani un peso molto significativo nella scelta di accogliere San Marino e il Titano nella lista del Patrimonio mondiale, che attualmente annovera quasi novecento siti disseminati sul globo.

Nel dossier d’iscrizione Unesco appare esplicita l’esortazione a osservare il luogo e a percepirne l’unicità, tenendo nel massimo conto i lavori di ripristino degli anni Venti e Trenta, laddove si dichiara che *per quanto riguarda le funzioni e gli usi, esiste una continuità in relazione al ruolo della città storica come capitale del piccolo Stato. I lavori di restauro e di ricostruzione realizzati*

a cura di Gino Zani possono essere considerati come parte integrante della storia del bene e valutati in quanto applicazione dei principi teorici provenienti dal Movimento Romantico di restauro. Nel presente caso, l'idea di "medioevalizzazione" del centro storico può essere considerata come un'espressione dell'identità nazionale ricercata attraverso un'immagine idealizzata.

Ma non basta. Nella dotta relazione stesa in merito dall'Icomos (*International Council on Monuments and Site*, ONG fondata nel 1965) per conto dell'Unesco, appare già un ulteriore approfondimento metodologico ritenere il risultato edilizio-urbanistico perseguito da Zani come una sorta di *Gesamtkunstwerk*, ossia un'opera d'arte, totale secondo la locuzione storicamente utilizzata in merito all'opera lirica wagneriana.

Dunque, come induce l'intuizione dei ricercatori Icomos a riguardare il centro storico ridisegnato da Zani? Evidentemente nella forma di un ardito palinsesto neomedioevale ideato e innalzato allo scopo di consegnare al futuro, attraverso i monumenti, la storia e la memoria sammarinese.

E non si tratta di un caso isolato, quello di San Marino, ma confrontabile con altri siti accreditati al Patrimonio mondiale quali Carcassonne, riprogettata da Viollet-le-Duc e iscritta nel 1998, o i castelli di Ludwig di Baviera, fra gli altri.



Gino Zani

L'illustre ingegnere sammarinese Gino Zani (San Marino, 31 dicembre 1882 - 22 marzo 1964) nasce da una modesta famiglia di artigiani, in parte lapicidi, da cui riceve la straordinaria consuetudine con i materiali e le tecniche esecutive, specie il legno e la pietra. Rivela subito doti di ottimo studente e caparbio lavoratore ed è sostenuto nel suo percorso apprenditivo da alcune famiglie in vista della Repubblica, tra le quali la Gozi, il cui appoggio lo aiuterà negli anni della grande impresa urbanistica.

Lasciata la Capitale - dove si matura nell'ambito locale legato al socialismo, all'etica del lavoro e agli ideali comunitari, cui mai rinuncerà e ai quali in età matura darà forma tangibile e monumentale - si laurea a 25 anni in ingegneria civile a Bologna e s'interessa dapprima di strutture in cemento armato e di fenomeni sismici.

Il giovane sperimenta la sua prima formazione a Reggio Calabria, dove si reca dopo il terribile terremoto del 1908 e dove resta con incarichi ricostruttivi presso il Genio civile, malgrado nel 1911 riceva la nomina, che dapprima rifiuta, come Ingegnere governativo della Repubblica. Qui Zani si sposa e nascono i suoi tre figli. Le sue più importanti prove ingegneristiche, a carattere urbanistico, pubblico e privato, vedono la luce in tante fabbriche avviate nella città calabrese distrutta dal sisma. Dimessosi dal Genio civile continua a lavorare sullo Stretto con importanti mansioni fino alla metà degli anni Venti, quando è chiamato in patria per il grande incarico sammarinese.

La San Marino in cui egli rientra non è più la stessa. Spossata dalla crisi economica del 1917, dal 1922 si avvia a divenire fascista. La famiglia Gozi copre le cariche più in vista e Giuliano, più volte Capitano Reggente a partire dal 1923, si fa principale e appassionato committente della ricostruzione della piccola ma fiera Città Stato.

Dalla metà degli anni Venti, tocca dunque all'illustre esule progettare un intervento – questa volta davvero in scala gigante! – che nel solco di una tradizione esclusivamente sammarinese tenti di restituire alla vacillante Repubblica, ancora una volta attraverso una rivitalizzazione monumentale, la gloria di un tempo, la “libertà perpetua”, la stabilità millenaria di origine comunale.

Da costruttore e urbanista, esperto in questioni antisismiche, l'ingegnere accetta di porre in disparte l'esperienza accumulata e di cimentarsi nella ricostruzione stilistica, recuperando l'antica propensione agli studi umanistici

e la sapiente padronanza artigianale ereditata dalla famiglia e dai primi maestri.

I lavori demolitivi, sostitutivi e urbanistici coprono l'arco di un decennio, dal 1925 al 1943. Oggi li osserviamo come un'impresa grandiosa, in parte discutibile, ma certamente di enorme interesse storico e ingegneristico.

Un imprimatur non da poco

Ma vediamo in forma riassuntiva i passi compiuti per donare alla città l'aspetto "polito" e medioevalizzante che oggi tutto il mondo conosce e ammira.

Intanto i termini. Come definire l'enorme operazione di Zani, cui spetta l'aver ridisegnato un intero borgo medioevale? La sua opera è stata indicata in vario modo, tra "rifabbricazione", "sostituzione" "rifabbrica integrale". Quasi mai, da parte di chi si è nel tempo occupato di analizzare i monumenti e il nuovo piano regolatore, si è voluto infatti sottolineare nel colossale ripristino di architetture e monumenti un aspetto invasivo o snaturante. E non possiamo, oggi, che concordare, se quella dell'illustre sammarinese è pur sempre una complessa operazione filologica che porta poi a un vasto programma di rifacimento fondato sull'analisi delle fonti cartacee e delle emergenze esistenti: prima di porre in essere i principali cantieri, egli ha per anni lavorato tra cartografia, letteratura, rilievo, documenti e comparazioni stilistiche.

San Marino deve al suo "riedificatore", insomma, lo studio più articolato e approfondito della sua stessa storia politica e costruttiva. Studio che ha trovato le stampe in una celebre monografia dal titolo *Le fortificazioni del Monte Titano*, compiuta nel 1931 ma data alla luce due anni dopo con i contributi della stessa Repubblica e della locale Cassa di Risparmio (ed. critica a c. di G. Zucconi, RSM 1997).

L'opera – tuttora un caposaldo per chi studia San Marino e il suo territorio – fin dalla sua pubblicazione gode di un assenso autorevolissimo, giacché esce con la prefazione di uno dei più importanti studiosi ed esperti di Patrimonio culturale nell'Italia dei primi decenni del secolo, il grande ravennate Corrado Ricci (1858 - 1934). L'apprezzamento di un padre fondatore degli studi storico-artistici, museografici e della legislazione relativa è tutt'altro che secondario, nella riconsiderazione dell'impresa zaniana. Ricci, già giurista poi formatosi in ambito umanistico presso Giosuè Carducci, è stato direttore

di molti musei ed estensore di una celebre legge in difesa del paesaggio (la 364/1909) che dà un primo assetto strutturato e operativo alle Antichità e Belle Arti. Nel 1898 diviene il primo Soprintendente ai monumenti della sua città e nel 1906 Direttore generale nel Ministero della pubblica istruzione, nonché Presidente dell'Istituto di archeologia e storia dell'arte di Roma.

È proprio Corrado Ricci, a quei tempi attivo anche nell'ambito delle vicende storico-artistiche sammarinesi, a legittimare lo studio filologico di Zani, e alla sua onorevole opinione si associano le voci di molte altre personalità di spicco nel panorama italiano di allora.

Corredata da preziose tavole a inchiostro, fotografie e disegni, *Le fortificazioni del Monte Titano* appare da un lato come un organico compendio di storia dell'architettura illustrato e commentato con cura analitica; dall'altro come la preziosa documentazione *ante litteram* dei lavori di ricostruzione dell'intero Castello di San Marino.

Non a caso la redazione del testo, formulatasi tra il 1925 e il '31, fa seguito all'acceso dibattito per l'affidamento dei lavori a Zani e poi alla progettazione, che trova un primo compimento nella ricostruzione della rocca turrita, compiuta nel 1935.



Nel volume Gino Zani si mostra studioso raffinato e non rinuncia all'analisi e alle rilevazioni, così che dalla mole dei suoi studi e delle sue tavole, è altresì donata alla Repubblica committente la genealogia della sua storia urbanistica e costruttiva, dal Medioevo all'Ottocento.

L'ingegnere-filologo intraprende la sua ricerca a partire dalle tre rocche, di cui indaga la storiografia, le fonti e i documenti. Lavora poi sull'apparato storico-politico e giunge in conclusione al progetto di restituzione-ricostruzione, che gli sarà affidato dal suo estimatore Giuliano Gozi.

Nelle immagini del testo si ricostruisce un progressivo intervento di pulitura degli edifici, volto a riportarli a una loro presunta condizione originaria. Il filone estetico abbracciato e reso immagine rinnova a distanza di quasi un secolo quel gusto tardo romantico ottocentesco che assegnava ai monumenti l'evocazione stilistica ed estetica dell'antico, classico o medioevale che fosse.

Ma nel suo progetto unitario a Zani non basta riesumere uno stile specifico, egli è intenzionato a ritrovare l'autentica struttura urbanistica medioevale e restituirne gli alzati. La città deve, nella concezione del suo re-inventore, rappresentare e narrare le sue vicende costitutive, le tradizioni e la sua avventura di Città-Stato, fondata dal Santo Marino e cresciuta in piena coerenza con le premesse politiche e spirituali.

Un programma ideale, per l'appunto, e anche utopistico, ma che egli porta caparbiamente a compimento.

“Piegarlo” il dato storico

Il dibattito sulle fonti che nella progettazione iniziale spinge l'ingegnere a optare per un deciso orientamento stilistico, se oggi non può certo dirsi filologicamente plausibile, nel contesto di quegli anni e, come occorre rammentare, di quella temperie politica, appare illuminante per rappresentare una fase della cultura conservativa. Come osserva Guido Zucconi, che nel 1992 pubblica a Venezia l'analisi più aggiornata e argomentata della “rifabbrica di San Marino”, «Zani vede nella tesi medievalista un riflesso del mito repubblicano che tanta parte ha avuto nella sua formazione: i merli ghibellini rappresentano per lui un elemento ... che concorre a definire la nuova/antica identità del castello. In questa prospettiva, il dato storico può essere “piegato” così da privilegiare soltanto alcune delle diverse stratificazioni che in realtà compongono il manufatto».

La San Marino cui l'ingegnere mette mano è ben diversa da quella che poi esce dai lavori restituitivi. Il monte custodisce un gruppo di case strette tra resti di fortificazioni in buona parte dirute, degradanti dal crinale intorno alla svettante *Pieve* neoclassica. La gloriosa storia, insomma, nei primi decenni del Novecento non traspare più dal suo volto in rovina.

Nel suo programma Gino Zani intende sottolineare questa struttura irradiante dalle vette, assegnando alla zona difensiva della città il paradigma architettonico dell'intero impianto. La nuova urbanistica dovrà dunque ricollegare il dorso roccioso del monte e i suoi tre vessilli emblematici, con il tessuto viario, fino ai vicoli più riposti, alle piazze e ai corpi edilizi illustri e minori, pubblici e privati.

La prima parte dell'analisi individua nella fase trecentesca, costruttiva ma nondimeno politica, il nucleo portante della fisionomia estetica e simbolica dello Stato. L'idea del castello comunale, compatto e ben difeso, anima i tanti cantieri che dal '25 ridisegnano l'immagine di San Marino. Ne fa da supporto teorico e ispiratore lo stesso Corrado Ricci, che condivide con Zani l'idea che la piccola Repubblica meriti, per sopravvivere, un'immagine adeguata al suo stesso mito. E che il sistema di rocche merlate, ponti levatoi, torri d'avvistamento e contrafforti possa diventarne lo specchio più convincente, fino a farne un monumento parlante.

In sintesi, i lavori

Un primo programma politico-monumentale prende le mosse fin dai primi anni Venti, quando un'ara commemorativa ai caduti per il cimitero è affidata al romano Vincenzo Moraldi. Il trasferimento in città e la monumentalizzazione dell'altare in forma di sacrario è poi assegnata nel 1924 a Zani, che tre anni più tardi inaugura l'*Ara dei volontari*, anticipazione simbolica di un imminente riassetto urbanistico dell'area. L'incarico non è imprevisto, giacché egli fin dal 1916 collabora da lontano, con attiva o più blanda partecipazione, con la Commissione governativa per la conservazione dei ricordi storici sammarinesi e delle antichità, tra l'altro presieduta in forma onoraria proprio da Ricci.

La legge sulla tutela dei monumenti sammarinesi è del 1919 e in quello stesso anno crolla il torrione della *Torre Cesta*. Il primo cantiere conservativo è di Moraldi, superato e storicamente negato da Zani fin dal 1924, l'anno in cui l'ingegnere abbraccia l'incarico.

Dal 1925 - persuasosi della validità estetica e storica del programma ricostruttivo in stile trecentesco sulla base dei suoi studi e dell'analisi delle fondazioni e delle mura - la fase di ripristino delle tre penne prende il via e nel 1935, con gli ultimi interventi alla *Torre del Montale*, è conclusa. Nel frattempo, dopo un arresto dovuto alla crisi economica dilagante, egli ha assunto la qualifica di ingegnere capo della Repubblica e unico direttore dei lavori.

La più rimaneggiata appare la *Torre Cesta*, o Fratta, intorno alla quale s'innalza un vero fortilizio, saggio di fantasia in stile medioevale.

Oggi scorgiamo nel risultato una sorta di progetto di “valorizzazione all'antica” del sito, poiché dentro al recinto l'architetto prevede un museo di armi bianche, un corpo di guardia e un itinerario da seguire. Il percorso incontra infatti un principio attualissimo e tuttora godibile di fruizione e comprensione scenografica del monte, della fortezza, dell'intera città dall'alto e del territorio circostante.

In conclusione dei lavori l'intera cresta del Titano appare “abitata” e le tre torri inserite in un panoramico itinerario paesistico-monumentale che evoca ambienti di cappa e spada e apre alla vista splendidi orizzonti, sia montani che marini. Quello scenario che oggi attrae i turisti, spesso più curiosi di atmosfere medioevali che attenti all'autentica natura di quell'impareggiabile *promenade* in vetta.



Tra il 1934 e il '36 Zani intraprende l'ampio processo di medioevalizzazione del centro storico. Il primo raccordo strutturale riguarda le cinte murarie interne, che vengono collegate con un ingegnoso sistema di passaggi merlati. Raccordi e gironi inferiori sono contrassegnati da cavalieri quadrati, puntoni e torri semicircolari.

Da subito le mura si mostrano come gangli di collegamento coerenti ed esteticamente validi: non barriere isolate e decontestualizzate, ma compenstrate con l'abitato che esse perimetralmente includono. Il rapporto è ulteriormente sottolineato dal fitto sistema di camminamenti, affacci, soste, strutture, logge e piazzole che animano le cinte. L'effetto di collegamento tra le diverse quote edificate del Titano appare uno straordinario incastro esemplare tra impianto urbano e corpo difensivo, tuttora leggibile fin dall'esterno della città, da lontano o presso i bastioni.

Il primo cantiere cittadino include l'ampliamento dell'Ospedale, la *Porta di Donna Felicissima* e il camminamento della cosiddetta *Murata nuova*. Tra il '34 e il '36 Zani recupera in stile medioevale la *Porta di San Francesco*, per la quale riprende l'antico nome di *Porta del Locho*, fino ad allora unico ingresso alla città vecchia.

La qualità dei suoi lavori è duplice: talora egli basa convintamente gli interventi sull'analisi accurata e interpretativa delle fonti, altre volte invece li fonda su una rischiosa immaginazione e rischia porzioni di grave snaturamento dell'esistente. È questo, ad esempio, il caso della vicina e omonima chiesa dedicata a San Francesco, spogliata dai rifacimenti posteriori ed esternamente recuperata con uno prospetto spoglio e sobrio. L'operazione in questa zona parte da una forzatura presupposta, che vuole riattribuire all'accesso urbano e alla chiesa un cliché in stile medioevale, smentendone in parte la vetustà.

D'altro canto, nell'attuazione dell'ingegnoso programma, egli pone in essere ripristini delle dimore antiche, le cosiddette "Case" Braschi, Bonelli, Gozi, Onofri, Simoncini, tra le molte, e rimodella gli esterni con bifore o logge in relazione al censo degli antichi proprietari, oppure ridisegna facciate "a perfetta regola d'arte ed in modo da restituire al vecchio edificio il carattere medioevale", come suggerisce la stessa Commissione che segue e sostiene il monumentale restauro.

Contemporaneamente ai grandiosi lavori costruttivi, Zani incontra e recupera numerosi frammenti di vestigia antiche, reimpiegate come documentazione stilistica.

Sul Pianello, presso il quale già la *Domus parva* era stata innalzata dal 1929 in stile rinascimentale da Collamarini e Rastelli per ospitare il palazzo delle poste, tra il 1934 e il 1939 egli reimpiega sul paramento murario del *Palazzo degli Angeli* frammenti antichi e cortine lapidee in una sequenza disomogenea e molto graziosa, cui aggiunge una taverna storica, con gusto antiquario e ironico.

Un altro aspetto interessante dell'utopia neocomunale di Zani è quello della ricerca toponomastica. Come le dimore riprendono le denominazioni antiche, le strade assumono l'attributo storico di contrade e contradini, suggestione tuttora godibile.

Oltre ai tanti lavori di ricostruzione, sostituzione e ripristino che costellano la città, sostenuto da Giuliano Gozi che sovrintende a tutta l'intera impresa, l'ingegnere sammarinese dal 1933 lavora all'attuazione di un nuovo Piano regolatore interno alle mura e a un sistema di grandi opere pubbliche ad esso collegate. Nell'ambito del piano, il progettista risolve snodi e sistemi urbani, non trascurando mai le prospettive naturali e risolvendo le diverse quote di altitudine con giardini e terrazzamenti verdi. Mentre applica il suo estro interpretativo nei luoghi nodali del borgo antico, da pragmatico progettista dota la città di un teatro ampio e capiente, di impianti, servizi e infrastrutture. Non potendo citare ogni risoluzione, ricordiamo che è suo il complesso e felice sistema della Piazzetta del Titano, con l'edificio della banca al centro e l'albergo, come l'*Ospedale della Misericordia* e il Museo.

Nel versante cittadino di nord-ovest progetta il grande *Palazzo degli uffici*, di cui mette in opera solo il portico e alcuni ambienti oggi utilizzati per esposizioni ed eventi culturali, e molte altre fabbriche. Significativo è anche l'estremo confine orientale che viene prospetticamente inglobato nel complesso urbanistico grazie alle scenografiche modifiche intorno al corpo ristrutturato del teatro ottocentesco.

È architettura di regime, la sua? Anche in questo caso la compattezza sociale e l'autonomia sempre rivendicata dalla Repubblica giocano un ruolo a favore nell'inventiva zaniana. Egli infatti è lasciato libero di rivedere l'architettura fascista in chiave umana e senza l'inutile e anacronistica enfasi costruttiva altrove esibita, rivedendone strutture e rapporti in scala minore e meno magniloquente.

Il risultato di alcune soluzioni appare esteticamente e strutturalmente molto riuscito e tuttora ben integrato con il tessuto urbano. Nel leggerne l'ideazione complessiva la vetta abitata del Titano ci appare uno spettacolare

raccordo tra gli accessi alla città e i luoghi più rappresentativi, fino al cuore dell'esercizio politico e alla sommità sacra e storica. Una passeggiata che scorta il visitatore in un percorso ascensionale e sapientemente retorico.

Un teatro della storia e delle istituzioni, quello che Gino Zani propone e cui oggi l'Unesco riconosce un indiscutibile valore storico-estetico.

Conclusioni. Una prospettiva comunicativa e pedagogica

Questa breve rassegna non ha la pretesa di esaurire la rappresentazione del decennio ricostruttivo della città di San Marino, per la quale rimandiamo alla ricca bibliografia, ma nasce allo scopo di stimolare una riflessione. E a questa riflessione vorremmo assegnare due campi specifici: quello comunicativo e quello pedagogico, entrambi sollecitati dal recente riconoscimento internazionale.

L'Unesco dal 2008 ha tenuto a decretare davanti al mondo che il carattere emergente e caratterizzante della Repubblica, oltre all'equilibrio e alla stabilità sociale millenari, consiste proprio nell'*ensemble* sammarinese voluto dalla cultura politica dell'epoca e attuato da un geniale costruttore capace di dar forma a un'utopia fino a concepire una *Gesamtkunstwerk*, un'opera d'arte "totale".

In questa prospettiva appare inevitabile ripensare alla *facies* della Repubblica e al modo con cui essa debba d'ora in avanti mostrarsi e raccontarsi – a visitatori, turisti, scuole, appassionati, studiosi e viaggiatori – in proficua armonia con questa concezione. E in questi termini cominciare a rileggere anche il proprio piano comunicativo e perfino il proprio *merchandising* turistico, fino ad oggi non sempre rispettoso della natura più profonda del piccolo ma illustre Stato.

La pedagogia del patrimonio culturale è un valore fondante dell'identità di un popolo, è il modo con cui esso garantisce alle generazioni future di raccogliere la memoria e l'eredità (materiale e *intangibile*) di un luogo e di consegnarla in tutta la sua pienezza a chi verrà.

La città "da favola", come molti dal di fuori giudicano sommariamente San Marino visitandola in fretta come un anacronistico castello medioevale, racconta davvero una fiaba. Ma non quella che a prima vista appare.

La favola del Titano narra di una società così coesa e salda dall'aver voluto, negli ultimi secoli, far rivivere la propria storia attraverso i monumenti,

anche a dispetto di un rigoroso atteggiamento conservativo che si andava affermando; e anche a dispetto del gusto per il rudere e la rovina di ascendenza ottocentesca che ancora resisteva al tempo.

Vale sempre la pena raccontare questa singolare e appassionante idea di civiltà e di appartenenza. Poiché a San Marino la ricchezza intangibile – vicende, memoria, tradizioni, vita civile – è custodita al punto da trasformarsi in patrimonio tangibile, ossia in castello, monumenti, strade, piazze e scenari.

Un caso davvero unico al mondo, degno di essere riletto come un eco-museo a cielo aperto della storia e delle istituzioni.

(Per le foto 1 e 3 si ringrazia l'architetto Alessandro Galassi)





LE CONVENZIONI FISCALI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI IL TRATTAMENTO DI DIVIDENDI, INTERESSI E CANONI NELLE CONVENZIONI STIPULATE DALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

DI VINCENT CECCHETTI
D O T T O R E C O M M E R C I A L I S T A

Le convenzioni per evitare la doppia imposizione internazionale sono accordi bilaterali stipulati dai singoli Stati che si pongono l'obiettivo di eliminare la doppia imposizione giuridica e prevenire l'evasione e l'elusione fiscale eliminando le doppie esenzioni, stabilendo regole comuni per la tassazione dei singoli redditi. Di norma questi accordi internazionali sono realizzati sulla base di un modello di convenzione redatto in ambito OCSE. Tale modello è composto di un preambolo, un protocollo e 31 articoli.

L'articolo 1 delimita il campo applicativo della convenzione alle persone che sono residenti in uno od entrambi gli Stati contraenti a prescindere dalla loro nazionalità; l'articolo 2 mira a definire le imposte considerate e chiarisce che per imposte sul reddito si intendono le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito e del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dalla alienazione di beni mobili ed immobili, le imposte sugli stipendi e salari e sui plu-

svalori; l'articolo 3 raggruppa le definizioni generali necessarie per l'interpretazione dei termini e delle espressioni utilizzati; l'articolo 4 chiarisce la nozione principale per la tassazione internazionale, stabilendo il significato dell'espressione *residente di uno Stato contraente* e risolvendo i casi di doppia residenza; l'articolo 5 si occupa di chiarire la nozione di *stabile organizzazione* identificandola con la sede fissa d'affari in cui l'impresa esercita in tutto od in parte la propria attività (una sede di direzione, una succursale, un ufficio, una officina, un laboratorio, un cantiere di costruzione o installazione a condizione che la loro durata sia superiore ad un certo numero di mesi) o, nel caso in cui una persona agisca per conto della stessa impresa, con il potere di vincolare, con la propria attività, l'impresa stessa (un agente dipendente con il potere di concludere contratti a nome dell'impresa); l'articolo 6 tratta della tassazione dei redditi immobiliari ed accorda la potestà impositiva allo Stato della fonte, ossia allo Stato in cui è situato l'immobile che produce il reddito; l'articolo 7, *utili delle imprese*, fornisce una soluzione al problema della doppia imposizione dei redditi d'impresa, identificando i redditi prodotti dalla stabile organizzazione dell'impresa estera, prevedendo la deducibilità delle spese sostenute comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione; l'articolo 8 tratta degli utili derivanti dall'attività di trasporto marittimo ed aereo prevedendo che detti utili siano tassati solamente nello Stato in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa; l'articolo 9 affronta il problema dei prezzi di trasferimento prevedendo le eventuali rettifiche fiscali qualora siano poste in essere operazioni tra imprese associate (società madri e società figlie o società soggette al medesimo controllo) a condizioni sostanzialmente diverse da quelle applicabili in situazioni di libera concorrenza.

Gli articoli 10, 11 e 12, trattano rispettivamente dei dividendi, degli interessi e dei canoni; questi articoli saranno oggetto di un particolare approfondimento in quanto riguardano le situazioni più diffuse e delicate dei rapporti internazionali.

L'articolo 14 (professioni indipendenti), che troviamo in alcuni trattati sottoscritti da San Marino, è stato soppresso in quanto la nozione di base fissa e la determinazione degli utili contenute nell'articolo non trovano alcuna differenza con le nozioni di stabile organizzazione e reddito d'impresa contenute nell'articolo 7; l'eliminazione dell'articolo 14 ha come conseguenza che i redditi derivanti dalle attività indipendenti, tassati nello Stato

di residenza del lavoratore autonomo, con l'eccezione dei redditi conseguiti attraverso la base fissa, siano ora ricompresi nell'articolo 7. L'articolo 15 stabilisce che i redditi di lavoro dipendente siano imponibili nello Stato in cui viene svolta l'attività lavorativa, a prescindere dalla residenza del lavoratore. L'articolo 16 tratta dei compensi percepiti da una persona in qualità di membro di un consiglio di amministrazione stabilendo che la tassazione avvenga nello Stato di residenza della società che eroga i compensi. L'articolo 17 si occupa della imposizione dei compensi percepiti dagli artisti e dagli sportivi i quali vengono tassati nello Stato in cui la prestazione è svolta. Il trattamento fiscale delle pensioni è disciplinato dall'articolo 18 il quale prevede che le pensioni, pagate in relazione ad un impiego privato, siano imponibili solo nello Stato di residenza del percipiente. L'articolo 19 riguarda l'imposizione delle remunerazioni in corrispettivo di funzioni pubbliche e stabilisce che tali redditi siano tassati solo nello Stato per il quale si sono svolte tali attività. L'imposizione degli studenti è affrontata dall'articolo 20 il quale stabilisce che tutte le somme provenienti da fonti situate fuori dello Stato nel quale lo studente si trova siano esenti da imposizione in detto Stato. L'articolo 21 stabilisce una norma generale di chiusura precisando che tutti i redditi diversi da quelli trattati negli articoli precedenti siano imponibili nello Stato di residenza del percipiente; l'articolo 22 disciplina solo le imposte sul patrimonio.

La Convenzione propone due sistemi per eliminare la doppia imposizione giuridica. L'articolo 23 A espone il metodo dell'esenzione e l'articolo 23 B quello del credito d'imposta, sistema più diffuso ed applicato nelle singole convenzioni bilaterali. Il metodo dell'esenzione libera dalla tassazione, nello Stato di residenza, il soggetto che ricavi redditi che sono ritenuti imponibili nel proprio Stato di residenza. D'altra parte se certi redditi sono esenti da imposizione nello Stato di residenza del beneficiario il medesimo Stato può prenderli in considerazione allo scopo di determinare l'aliquota marginale di tassazione del proprio contribuente. L'articolo 23 B dispone che lo Stato di residenza del contribuente tenga conto anche dei redditi prodotti all'estero per calcolare le proprie imposte, concedendo un credito d'imposta per le imposte già pagate. Si parla di "pieno credito" se la detrazione dalle imposte da pagare nello Stato di residenza corrisponde al totale delle imposte assolte all'estero; di "credito ordinario" se la detrazione si limita

alla parte di imposte riferibili al reddito prodotto nell'altro Stato. L'articolo 24 considera la clausola di *non discriminazione* che impedisce che i soggetti "nazionali" di uno Stato contraente (intendendo per nazionali le persone fisiche in possesso della nazionalità di uno Stato) possano subire nell'altro Stato un trattamento impositivo diverso da quello dei "nazionali" dell'altro Stato che si trovino nelle medesime condizioni. Infine, secondo l'articolo 25, il residente di uno Stato contraente che ritenga di aver subito una imposizione ingiusta, non conforme alle disposizioni stabilite, può ricorrere alla "procedura amichevole" cioè una procedura consultiva fra le amministrazioni degli Stati coinvolti. Tuttavia questa procedura di conciliazione, che eviterebbe lunghi contenziosi con le autorità fiscali, viene scarsamente applicata perché le autorità preposte non sono sempre pronte nel risolvere casi specifici. L'ultimo articolo che si vuole considerare è l'articolo 26 e concerne lo scambio d'informazioni fra le competenti autorità fiscali degli Stati contraenti. L'articolo prevede che lo scambio d'informazioni possa avvenire su richiesta, automaticamente oppure spontaneamente.

La pratica più diffusa è quella dello scambio d'informazioni su richiesta la quale prevede che ciascuna parte contraente debba assicurare che le proprie autorità competenti abbiano la possibilità di ottenere e fornire su richiesta:

- informazioni detenute da banche, altre istituzioni finanziarie, trusts, fondazioni e da ogni altra persona che agisca in qualità di mandatario o di fiduciario;
- informazioni riguardanti la proprietà di società, società di persone, fondi d'investimento collettivo, trusts, fondazioni ed altre persone, ivi comprese informazioni riguardanti tutte quelle persone che fanno parte di una catena proprietaria e
 - a) per quanto concerne i fondi d'investimento collettivo, le informazioni sulle azioni, quote ed altre partecipazioni;
 - b) per quanto concerne le società fiduciarie (trusts), le informazioni sui fiducianti (settlor), sugli amministratori fiduciari (trustees), sui protettori e sui beneficiari;
 - c) per quanto concerne le fondazioni, le informazioni sui fondatori, i membri del consiglio della fondazione e i beneficiari;
 - d) per quanto concerne le persone che non sono né fondi d'investimento

collettivo, né società fiduciarie, né fondazioni, le informazioni equivalenti a quelle menzionate ai punti da a) a c).

Lo scambio automatico si verifica senza richiesta da parte di uno degli Stati contraenti in quanto questi, prima dello scambio, hanno preso già accordi riguardo ad una trasmissione sistematica di informazioni riferite ad una o più categorie di redditi. Le informazioni scambiate riguardano prevalentemente i pagamenti di ritenute nello Stato della fonte su compensi di amministratori e sindaci, royalties, salari e stipendi, pensioni, rendite.

Lo scambio spontaneo si verifica sia senza richiesta da parte di uno Stato sia senza accordi preventivi sulla trasmissione delle informazioni; qualora lo Stato contraente ritenga un'informazione interessante per la controparte la trasmette spontaneamente.

La Repubblica di San Marino ha ratificato, alla data del 31 dicembre 2009, otto convenzioni per evitare le doppie imposizioni e prevenire la frode fiscale in materia di imposte sul reddito.

Gli Stati con cui San Marino ha un trattato in vigore sono:

Malta, Austria, Croazia, Lussemburgo, Belgio, Cipro, Romania e Ungheria.

Con riferimento ai modelli convenzionali, all'articolo 10, vengono stabilite le regole per la tassazione dei dividendi.

In tutte le convenzioni stipulate da San Marino, conformemente al modello OCSE, si considerano dividendi i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati allo stesso regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato in cui è residente la società distributrice.

Il primo paragrafo stabilisce che i dividendi siano imponibili nello Stato di residenza del beneficiario. Il secondo paragrafo sancisce una potestà impositiva concorrente allo Stato della fonte dei dividendi piuttosto limitata. La ritenuta nello Stato in cui risiede la società che distribuisce il dividendo è applicata con aliquote che possono variare dallo 0% al 5%, se l'effettivo beneficiario è una società che detiene almeno il 25% del capitale della società che paga i dividendi per un periodo ininterrotto di almeno dodici

mesi; in tutti gli altri casi le aliquote corrispondono al 15%. Per disposizione interna, i dividendi distribuiti da una società residente a San Marino sono esenti da ritenuta. Per prevenire abusi il quarto paragrafo stabilisce che le aliquote ridotte non si applichino nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che distribuisce i dividendi, una attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, e che la partecipazione generatrice di dividendi si ricollegi effettivamente a tale stabile organizzazione.

L'articolo 11 disciplina la tassazione degli interessi. Il primo paragrafo stabilisce il principio secondo il quale gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato siano imponibili in quest'ultimo Stato, prevedendo di fatto una potestà impositiva esclusiva per lo Stato dove ha la residenza l'effettivo beneficiario degli interessi. Il secondo paragrafo riserva una potestà impositiva concorrente allo Stato della fonte stabilendo che l'imposta non potrà eccedere il 10 per cento. Si precisa però che le convenzioni sottoscritte da San Marino con l'Austria, Cipro, Lussemburgo, Malta e Ungheria, in condizioni particolari, prevedono una totale esenzione dalla imposta. Il terzo paragrafo stabilisce il significato da attribuire al termine *interessi*. Tale termine designa i redditi relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e portanti o no un diritto di partecipazione agli utili. Così come per i dividendi, il quarto paragrafo prevede che le disposizioni previste dall'articolo 11 non si applichino nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, una attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, e il credito generatore degli interessi si ricollegi effettivamente ad essa. In tal caso si applicano i criteri stabiliti all'articolo 7. Il paragrafo cinque detta il principio secondo il quale lo Stato della fonte degli interessi è lo Stato in cui è residente il debitore degli interessi; tuttavia qualora il debitore degli interessi abbia una stabile organizzazione ed il finanziamento che genera gli interessi sia collegabile ad essa, la fonte degli interessi è lo Stato in cui è situata la stabile organizzazione. L'ultimo paragrafo ha come scopo quello di limitare l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo quando l'ammontare degli interessi pagati ecceda l'ammontare che sarebbe

stato convenuto tra il debitore ed il beneficiario effettivo in regime di libera concorrenza.

L'articolo 12 disciplina il trattamento dei canoni (*royalties*) prevedendo, al primo paragrafo, la tassazione degli stessi nello Stato di residenza del beneficiario. Il secondo paragrafo stabilisce il significato da attribuire al termine *canoni*; essi sono i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso, o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. Il paragrafo terzo stabilisce una deroga al principio contenuto nel primo paragrafo prevedendo che le disposizioni dell'articolo 12 non si applichino nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, una attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad essa. In tal caso si applicano i criteri stabiliti all'articolo 7. L'ultimo paragrafo ha come scopo quello di limitare l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo quando l'ammontare dei canoni pagati ecceda l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra il debitore ed il beneficiario effettivo in regime di libera concorrenza. In alcune convenzioni stipulate da San Marino (Belgio, Croazia e Romania) è prevista una potestà impositiva concorrente allo Stato della fonte stabilendo che l'imposta non potrà eccedere il 5 per cento.

Ad ogni buon conto la tavola seguente riepiloga il trattamento dei dividendi, interessi e canoni previsto dalle convenzioni sottoscritte dalla Repubblica di San Marino a tutto il 2009.

Paese convenzionato con San Marino	Data della firma	Decreto di ratifica	Entrata in vigore	Ritenute in %					
				San Marino "erogante"			San Marino "percipiente"		
				Dividendi ⁽¹⁾	Interessi	Canoni	Dividendi	Interessi	Canoni
Austria	24.11 2004	101 2005	01.12 2005	0	0	0	0-15 ⁽²⁾	0	0
Belgio	21.12 2005	123 2006	25.06 2007	0	0-10 ⁽³⁾	5	0-5-15 ⁽⁴⁾	0-10 ⁽³⁾	5
Cipro	27.04 2007	72 2007	18.07 2007	0	0	0	0	0	0
Croazia	18.10 2004	104 2005	05.12 2005	0	10 ⁽⁵⁾	5	5-10 ⁽⁶⁾	10 ⁽⁵⁾	5
Lussemburgo	27.03 2006	124 2006	29.12 2006	0	0	0	0-15 ⁽⁷⁾	0	0
Malta	03.05 2005	102 2005	19.07 2005	0	0	0	5-10 ⁽⁸⁾	0	0
Romania	23.05 2007	17 2008	11.02 2008	0	3	3	0-5-10 ⁽⁹⁾	3	3
Ungheria	15.09 2009	15 2010	28.01 2010	0	0	0	0-5-15 ⁽¹⁰⁾	0	0

(1) - Per disposizione interna, i dividendi distribuiti da una società residente a San Marino sono esenti da ritenuta.

(2) - Se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente il 10% del capitale della società che paga i dividendi, detti dividendi sono esenti nello Stato Contraente di cui la società che paga i dividendi è un residente, alle condizioni previste dalla legislazione nazionale; in tutti gli altri casi la ritenuta è del 15%.

(3) - Gli interessi sono esenti da imposta nello Stato Contraente da cui provengono se sono interessi su crediti commerciali – ivi compresi i crediti rappresentati dal portafoglio commerciale – risultanti da pagamenti differiti di beni, merci o servizi forniti da una impresa; interessi corrisposti per un prestito accordato, garantito o assicurato ovvero per un credito esteso, garantito o assicurato conformemente a uno schema organizzato da uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o ente locale allo scopo di promuovere le esportazioni; interessi su crediti o prestiti di qualsivoglia natura - non rappresentati da strumenti al portatore – corrisposti a imprese bancarie; interessi su depositi presso imprese bancarie; interessi pagati all'altro Stato Contraente o ad una sua suddivisione politica o amministrativa o ente locale.

(4) - Se l'effettivo beneficiario è una società che, al momento del pagamento dei dividendi, detiene direttamente almeno il 25% del capitale della società che paga i dividendi per un periodo ininterrotto

di almeno 12 mesi non c'è alcuna ritenuta; la ritenuta è del 5% se la partecipazione, alle stesse condizioni indicate, è almeno del 10% ma meno del 25%; in tutti gli altri casi la ritenuta è del 15%.

(5) - Gli interessi sono esenti se il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato Contraente o un suo ente locale; o gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato Contraente o ad un suo ente locale o ad un ente o organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo altro Stato Contraente o di un suo ente locale; o gli interessi sono pagati, per conto del Governo, ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati Contraenti.

(6) - Se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 25% del capitale della società che corrisponde i dividendi la ritenuta è del 5%; in tutti gli altri casi la ritenuta è del 10%.

(7) - Se l'effettivo beneficiario è una società che, al momento della distribuzione dei dividendi, ha detenuto direttamente almeno il 10% del capitale della società che distribuisce i dividendi per un periodo ininterrotto di almeno 12 mesi non c'è alcuna ritenuta; in tutti gli altri casi la ritenuta è del 15%.

(8) - Se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente il 25% del capitale della società che corrisponde i dividendi la ritenuta è del 5%; in tutti gli altri casi la ritenuta è del 10%. Quando i dividendi sono pagati da una società residente di Malta ad un residente di San Marino, che ne è il beneficiario effettivo, l'imposta maltese sull'ammontare lordo dei dividendi, conformemente al proprio sistema interno di imputazione, non può eccedere quella applicabile sugli utili con i quali sono pagati i dividendi.

(9) - Se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 50% del capitale della società che distribuisce i dividendi non c'è alcuna ritenuta; la ritenuta è del 5% se la partecipazione, alle stesse condizioni indicate, è almeno del 10%; in tutti gli altri casi la ritenuta è del 10%.

(10) - Se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone non assoggettata ad imposta) che detiene direttamente almeno il 25% del capitale della società che paga i dividendi non c'è alcuna ritenuta; la ritenuta è del 5% se la partecipazione, alle stesse condizioni indicate, è meno del 25%; in tutti gli altri casi la ritenuta è del 15%.

N.B. Le aliquote riportate nella tavola sono quelle previste dalle convenzioni. Talora possono essere inferiori in conformità alla legislazione interna dello Stato di residenza del debitore.



IL SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IL PROCEDIMENTO AVANTI AL COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

DI GIOVANNA CRESCENTINI
DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA ISTITUZIONALE, CANCELLIERE
DEL COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

Il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme – istituito dall’articolo 16 della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell’Ordinamento Sammarinese, così come modificato dall’articolo 7 della Legge di Revisione Costituzionale n. 36 del 2002 - verifica la rispondenza delle leggi, degli atti aventi forza di legge a contenuto normativo, nonché delle norme anche consuetudinarie aventi forza di legge, ai principi fondamentali dell’ordinamento sammarinese, contenuti nella stessa Dichiarazione o da questa richiamati; decide sull’ammissibilità dei referendum e sui conflitti tra organi costituzionali; esercita il sindacato sui Capitani Reggenti.

E’ sul sindacato di legittimità costituzionale, promosso sia in via diretta sia in via incidentale, che si focalizzerà questo breve scritto, analizzando le norme che ne regolamentano le forme e il procedimento avanti al Collegio.

Con Legge Qualificata 25 aprile 2003 n.55 il legislatore – in ottemperanza a quanto previsto dal quinto comma dell’articolo 16 della Dichiarazione

dei Diritti sopra citato - ha disposto in merito all'organizzazione del Collegio Garante, ne ha individuato le incompatibilità e ha dettato una serie di norme per il suo funzionamento, le forme e le procedure dei diversi procedimenti di competenza, demandando tuttavia (art.38) ad un regolamento interno del Collegio – dallo stesso adottato il 24 marzo 2004 e promulgato con decreto del Presidente del Collegio il 7 aprile 2004 – la disciplina dettagliata dell'esercizio delle sue funzioni.

Con questo Regolamento il Collegio Garante ha altresì colmato alcune lacune della Legge Qualificata n.55/2003 soprattutto con riferimento al procedimento di sindacato di legittimità costituzionale.

IL SINDACATO DI COSTITUZIONALITÀ IN VIA INCIDENTALITÀ

1. Poteri di iniziativa – Oggetto del sindacato – Avvio della procedura

La verifica di legittimità costituzionale può essere promossa in via diretta e in via incidentale. In ambedue i casi non è il Collegio Garante ad avere potere di iniziativa in quanto lo stesso può intraprendere il giudizio soltanto su richiesta di altri soggetti costituzionali. Più precisamente il sindacato in via diretta può esser richiesto da almeno venti membri del Consiglio Grande e Generale, dal Congresso di Stato, da cinque Giunte di Castello, da un numero di cittadini rappresentanti almeno l'1,5% del corpo elettorale quale risultante dall'ultima e definitiva revisione annuale delle liste elettorali. Il sindacato in via incidentale è invece promosso nell'ambito di giudizi pendenti presso gli organi giurisdizionali della Repubblica, dalle parti o dal Procuratore del Fisco – con apposita istanza iscritta – o dal giudice mediante ordinanza motivata.

In entrambe le ipotesi l'oggetto della *verifica della rispondenza ai principi contenuti nella Dichiarazione o da questa richiamati* possono essere soltanto le leggi – intendendosi anche singole disposizioni di legge – gli atti aventi forza di legge a contenuto normativo - o singole disposizioni in essi contenute - e le norme anche consuetudinarie aventi però forza di legge. Il riscontro – nelle norme impugnate con il sindacato di costituzionalità – delle suddette condizioni e limiti costituisce la condizione necessaria perché il sindacato stesso sia dichiarato ammissibile dal Collegio e quest'ultimo possa quindi pronunciarsi nel merito della eccezione sollevata. Non rientrano in

tale novero, ad esempio, le disposizioni di normazione secondaria – che non hanno quindi forza di legge – quali possono essere quelle contenute in un regolamento.

Come sopra detto il sindacato di legittimità costituzionale può essere richiesto in via incidentale nell'ambito di giudizi pendenti presso gli organi giurisdizionali della Repubblica. Non vi è dubbio che nel novero di tali organi vada ricompreso anche lo stesso Collegio Garante, sia nell'espletamento delle funzioni sue proprie, sia nell'espletamento delle funzioni giurisdizionali transitorie che esso esercita in forma monocratica – funzioni oramai residuali dopo l'entrata in vigore della riforma dell'Ordinamento Giudiziario del 2003 e che si traducono nelle funzioni che la legge attribuisce al giudice per i rimedi straordinari in materia civile, giudice non ancora nominato e le cui funzioni pertanto continuano ad essere esercitate dal Collegio Garante in virtù dell'articolo 9 della Legge di Revisione Costituzionale n.36/2002. Si tratta delle funzioni giurisdizionali sui ricorsi per *querela nullitatis* e per *restitutio in integrum*; sui conflitti di giurisdizione; sulle astensioni e ricusazioni dei magistrati.

L'articolo 13 della Legge Qualificata 25 aprile n. 55, con una innovazione significativa rispetto ad altri ordinamenti, prevede due diversi modi di sollevare la questione incidentale di costituzionalità nel corso di un processo: col primo modo è la parte che si rivolge direttamente al Collegio Garante con un atto chiamato istanza oppure ricorso, che deve però essere preventivamente sottoposto ad un giudizio di ammissibilità da parte del giudice del processo *a quo*; col secondo modo è il giudice che solleva d'ufficio la questione. La distinzione ha grande rilievo giuridico e pratico, perché se la questione è sollevata dalla parte e viene giudicata ammissibile dal giudice *a quo*, il Collegio, deve pronunciarsi sulla questione così come prospettata dalla parte (e giudicata ammissibile dal giudice *a quo*); se invece la questione viene sollevata dal giudice d'ufficio, il Collegio deve pronunciarsi sulla questione così come prospettata dal giudice.

E' anche possibile che a sollevare la questione siano, nello stesso processo, sia la parte che il giudice, perché diversi possono risultare anzitutto l'oggetto del giudizio, in secondo luogo il parametro del giudizio, in terzo luogo possono essere diversi i profili della questione, cosicché in sintesi le questioni, pur sollevate nello stesso processo, possono essere distinte.

Questo esige però che le ordinanze di rimessione - quella che dichiara ammissibile il ricorso della parte e quella che solleva d'ufficio la questione di costituzionalità - siano separate, o comunque, anche se contenute nello stesso documento, chiaramente distinte, giacché con una il giudice *a quo* deve limitarsi a verificare se la questione, così come sollevata dalla parte, è “non manifestamente infondata o semplicemente dilatoria”; con la seconda è il giudice medesimo che solleva la questione, e dunque non è vincolato in nessun modo a quanto sostenuto dalla parte. Il non distinguere adeguatamente, nello stesso atto, le due diverse volontà - quella della parte che si rivolge al Collegio e chiede al giudice *a quo* semplicemente una dichiarazione di ammissibilità e quella del giudice che invece solleva lui medesimo la questione - può rendere confuso l'oggetto e il parametro del giudizio su cui il Collegio è chiamato ad esprimersi. Il Collegio potrebbe infatti non riuscire a distinguere se pronunciarsi sulla questione come prospettata dalla parte, e apparentemente giudicata ammissibile dal giudice *a quo*, oppure sulla questione come prospettata dal giudice *a quo*, che ha sovrapposto la sua ricostruzione a quella delle parti.

Sino ad ora quando si è verificata la situazione sopra detta, il Collegio ha rimesso la questione al giudice *a quo* affinché, con una ordinanza che dichiarasse la ammissibilità o inammissibilità del ricorso della parte, si limitasse a giudicare sulla non manifesta infondatezza e sulla rilevanza della questione così come prospettata dalla parte, e, se lo avesse ritenuto necessario, sollevasse con separata ordinanza, o con distinta parte della medesima, la questione di costituzionalità così come egli intendeva prospettarla.

Il procedimento innanzi al giudice *a quo* - o giudice del giudizio principale - nel processo costituzionale è stato compiutamente ed autorevolmente illustrato nell'articolo “*Il sindacato di legittimità costituzionale in via incidentale. Il ruolo del giudice ordinario nel controllo di legittimità delle norme*” di Lamberto Emiliani pubblicato nell'edizione 2009 di questa Collana (“*Identità Sammarinese*” edito a cura della Dante Alighieri della Repubblica di San Marino) e a tale studio pertanto si rinvia per un approfondimento di questa fase del giudizio costituzionale.

2. L'accertamento della ricevibilità della ordinanza di rimessione

L'ordinanza con cui il giudice del procedimento principale promuove d'ufficio la questione di incostituzionalità oppure ammette l'istanza delle parti

o del Procuratore del Fisco per la verifica di legittimità costituzionale deve essere trasmessa, dalla Cancelleria del giudice remittente – per ordine di quest’ultimo – al Collegio Garante unitamente all’intero fascicolo processuale ed alla prova dell’avvenuta notifica della medesima ordinanza alle parti e al Procuratore del Fisco, se questi è stato considerato dal giudice remittente - come testualmente recita la legge - “interessato alla causa”.

Il giudizio principale rimane sospeso dalla data di adozione dell’ordinanza di ammissibilità della questione di costituzionalità, sino al giorno in cui gli atti del procedimento saranno restituiti dal Collegio Garante all’autorità giudiziaria avanti alla quale pende la causa.

In merito alla ricevibilità dell’ordinanza del giudice remittente, e più in particolare sulla competenza in merito, poco o nulla dice la Legge Qualificata n.55/2003. E’ il Regolamento (artt. 34 e 35) che dispone al riguardo prevedendo per il Presidente la possibilità di decidere da solo o di convocare una riunione dello stesso Collegio.

Il Presidente dichiara con proprio decreto la ricevibilità dell’ordinanza di rimessione quando ne accerta la conformità alle condizioni prescritte dalla legge; il Presidente chiede invece al Collegio di pronunciarsi in merito quando tale conformità appare dubbia e discutibile.

Il Regolamento dispone che qualora il Collegio riscontri vizi che determinano irricevibilità dell’ordinanza, questo debba rinviare con decreto motivato al giudice remittente tutta la documentazione ricevuta, segnalando le irregolarità riscontrate. Nulla dice invece con riguardo all’ipotesi che il Collegio accerti la ricevibilità della questione. Dall’insediamento ad oggi, in soli due casi il Collegio si è pronunciato in proposito e lo ha fatto con ordinanza.

La valutazione della ricevibilità dell’ordinanza del giudice *a quo* è una valutazione legata ad elementi intrinseci della stessa. Essa è volta a verificare preliminarmente che la stessa possa essere esaminata dal Collegio in quanto proveniente da soggetti legittimati a presentarla e contenga quelle indicazioni esplicitamente richieste, a pena di irricevibilità, dal secondo comma dell’articolo 13 della Legge Qualificata n.55/2003. Con riferimento a quest’ultimo aspetto la verifica consiste più precisamente nell’accertare che nell’ordinanza siano chiaramente indicate le disposizioni di legge o aventi forza di legge di cui è controversa la legittimità e se siano, altrettanto chiaramente, specificate

le disposizioni ed i principi della Dichiarazione dei Diritti, o da questa richiamati, che si assumono violati dalle norme impugnate.

Si rileva in proposito che l'orientamento del Collegio è quello di dichiarare ricevibili comunque i ricorsi - ancorché contenenti irregolare indicazione degli atti legislativi sottoposti a sindacato e delle norme che si assumono violate - quando le irregolarità non determinano dubbi sull'effettiva volontà dei proponenti.

Non vengono considerati in questa fase eventuali vizi procedurali intervenuti nello svolgimento del giudizio innanzi al giudice *a quo*, quali ad esempio la violazione del principio del contraddittorio, vizi che possono invece incidere - come si vedrà più avanti - sull'ammissibilità della questione.

Ritiene invece il Collegio che attenga sempre alla pronuncia di ricevibilità verificare anche che l'ordinanza del giudice remittente sia motivata così come prescrive la legge.

Non si tratta di entrare nel merito delle motivazioni che il giudice *a quo* adduce riguardo alla valutazione - di sua competenza - per l'ammissibilità della verifica di legittimità costituzionale. Tra l'altro, la pertinenza e la rilevanza della questione saranno, infatti, oggetto anche della preliminare valutazione del Collegio, quando il processo si sarà validamente instaurato avanti ad esso. In questa fase invece si tratta di verificare che il giudice *a quo* abbia comunque motivato sulla non manifesta infondatezza e sulla rilevanza della questione di costituzionalità prospettata, a prescindere, quindi, dal merito delle argomentazioni svolte.

Il giudice *a quo* prima di rimettere la questione al Collegio deve, infatti, compiere una necessaria valutazione in merito alla attendibilità della relativa istanza ovvero alla sua eventuale pretestuosità. E, pur se in ordine alla questione sollevata dalla parte o dal Procuratore del Fisco non è dalla legge (articolo 13, comma 1, L.Q. n.55/2003) espressamente richiesta la "ordinanza motivata" del giudice *a quo* (come invece previsto per la rimessione d'ufficio), di certo deve ritenersi che lo stesso giudice debba dar conto, nella motivazione, della valutazione richiesta dalla stessa norma.

Inoltre, pur in difetto di previsione espressa nella legge (sempre articolo 13 L.Q. n.55/2003), il Giudice rimettente è tenuto anche a valutare - e adeguatamente motivare - la rilevanza del sindacato di legittimità costituzionale nel giudizio *a quo*, evincendosi tale obbligo in via sistematica dal complesso della disciplina.

Consentire l'immediata trasmissione al Collegio Garante, indiscriminatamente, di ogni istanza di legittimità costituzionale sollevata dalle par-

ti in via incidentale, senza una previa valutazione circa la rilevanza della stessa nell'ambito del giudizio da cui trae origine, significherebbe sostanzialmente ammettere ulteriori ipotesi di ricorso diretto rispetto a quelle previste dall'art.12 della Legge Qualificata n.55/2003, e tanto in palese violazione dell'esplicita volontà del legislatore, che al riguardo ha tassativamente previsto e disciplinato i casi del ricorso diretto medesimo.

Il giudizio sulla rilevanza del sindacato di legittimità costituzionale, nel procedimento *a quo*, costituisce presupposto indefettibile del giudizio sulla sua ammissibilità, e detto giudizio deve essere compiuto e motivato dal giudice rimettente, ai fini della trasmissione al Collegio Garante.

Da ciò consegue che, qualora un'ordinanza pervenga dal giudice remittente senza motivazione, il Collegio Garante non può valutare nel merito la questione sollevata, e nemmeno pronunciarsi sulla sua ammissibilità. L'ordinanza viene pertanto dichiarata irricevibile e rinviata al giudice *a quo*, che dovrà valutare e motivare la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione sollevata e, solo se del caso, rimetterla nuovamente al Collegio.

Il decreto del Presidente con cui lo stesso dichiara la ricevibilità dell'ordinanza del giudice *a quo* ne dispone anche la trasmissione alla Reggenza e la pubblicazione *ad valvas* e nel Bollettino Ufficiale ai sensi dell'articolo 30 della Legge 11 marzo 1981 n.21 e successive modifiche ed integrazioni e cioè all'Albo del Pubblico Palazzo, del Tribunale Unico e di tutte le Case di Castello. Stessa pubblicazione viene eseguita anche per il decreto del Presidente. Provvedono a tale adempimento gli Ufficiali Giudiziari del Tribunale Unico.

Ugualmente si procede quando è il Collegio a pronunciarsi in merito alla ricevibilità dell'ordinanza di rimessione, riscontrando la sussistenza delle condizioni previste dalla legge. In questo caso, infatti, il Presidente emette un proprio decreto con cui prende atto della dichiarazione di ricevibilità del Collegio e dispone la trasmissione dell'ordinanza del giudice *a quo*, dichiarata ricevibile, alla Reggenza e la sua pubblicazione.

Si evidenzia che la norma che prescrive la trasmissione del provvedimento di ricevibilità anche alla Reggenza si collega a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 9 della Legge Qualificata n.55/2003 in virtù del quale lo Stato ha diritto di intervenire in giudizio nel sindacato di costituzionalità.

Il legislatore ha disposto la suddetta trasmissione in quanto la Reggenza è organo costituzionale che rappresenta lo Stato ed anche i poteri in cui lo stesso si articola, *in primis* il Consiglio Grande e Generale e il Congresso di Stato, entrambi titolari del potere legislativo - ancorché il secondo solo per delega del primo o in caso di necessità e urgenza - e quindi potenzialmente interessati da una verifica di legittimità costituzionale che riguarda atti da essi adottati. Con la suddetta trasmissione si è inteso pertanto rendere edotto del sindacato di costituzionalità sollevato - attraverso la Suprema Magistratura - lo Stato ed i suoi organi perché gli stessi possano esercitare il loro diritto di intervento.

Riguardo alla pubblicazione degli atti del Collegio, si osserva che il legislatore - e il Collegio nel proprio Regolamento lo ha confermato estendendo la suddetta pubblicazione anche ai decreti del Presidente, se di interesse per la collettività - ha previsto che le sentenze e le ordinanze del Collegio stesso fossero pubblicate così come sono pubblicate le leggi e i decreti della Repubblica. In questo caso, però - diversamente dagli atti normativi per i quali la pubblicazione costituisce una fase dell'iter di formazione degli stessi, incidendo sulla loro efficacia dal momento che è dalla pubblicazione che si computa la loro entrata in vigore - la pubblicazione dei provvedimenti del Collegio non incide sulla efficacia degli stessi che espletano infatti i loro effetti dalla notifica alle parti interessate. La *ratio* di tale norma risiede piuttosto nel fatto che, incidendo le pronunce del Collegio su norme di legge o aventi forza di legge, il legislatore ha voluto che alle stesse pronunce fosse assicurata una pubblicità - intesa come informazione - analoga a quella prevista per gli atti normativi impugnati.

L'ordinanza del Giudice *a quo* dichiarata ricevibile viene annotata dal Cancelliere del Collegio Garante nel registro generale dei ricorsi pervenuti al Collegio con l'indicazione della data di ricevimento e della pubblicazione *ad valvas* e nel Bollettino Ufficiale. Alla stessa viene attribuito un numero progressivo per anno che sarà poi identificativo del procedimento avanti al Collegio.

3. Costituzione in giudizio: soggetti legittimati - modalità

Dalla data di pubblicazione dell'ordinanza e del decreto che ne ha accertato la ricevibilità, decorre il termine di 20 giorni entro il quale le parti

del procedimento *a quo*, il Procuratore del Fisco e lo Stato possono esaminare gli atti e presentare memorie e deduzioni diventando in tal modo parti nel procedimento di costituzionalità avanti al Collegio. Il Regolamento del Collegio – integrando il comma 7 dell’articolo 13 della Legge Qualificata n.55/2003 – dispone infatti che il deposito di memorie e deduzioni vale costituzione in giudizio.

Poiché l’avvenuta pubblicazione dell’ordinanza di rimessione e del relativo decreto di ricevibilità – considerate le modalità con cui tale pubblicazione si compie – potrebbe non essere di facile e tempestiva conoscenza da parte dei soggetti legittimati a costituirsi parte del procedimento, il Regolamento ha previsto altresì che, contestualmente all’attivazione delle procedure di pubblicazione, il Cancelliere provveda a dare apposita comunicazione a questi soggetti.

Trattasi di una comunicazione che – nonostante nulla dica in proposito la norma specifica – viene comunque fatta per iscritto e recapitata al destinatario con raccomandata a mano a mente della norma contenuta nel comma 2 dell’articolo 15 del Regolamento che si ritiene norma generale e quindi applicabile anche al caso di specie. Tale comma dispone che quando le norme prevedono comunicazioni queste devono essere fatte mediante recapito al domicilio legale dell’interessato della comunicazione scritta firmata in originale.

Con la comunicazione del decreto di ricevibilità dell’ordinanza del giudice *a quo*, gli interessati sono, dunque, sollecitamente informati del provvedimento e posti nella condizione di poter conoscere la data di pubblicazione dell’ordinanza in tempo utile per costituirsi nel procedimento avanti al Collegio Garante.

La suddetta comunicazione viene sempre trasmessa alle parti del processo principale, presso il domicilio dell’avvocato patrocinante eletto in quel procedimento, e allo Stato presso l’Avvocatura dello Stato che, come previsto dall’articolo 9, comma 4, della Legge Qualificata n.55/2003, di norma lo assiste. Quest’ultima comunicazione è da considerarsi comunque sempre necessaria ancorché la trasmissione alla Reggenza – di cui più sopra si è detto – potrebbe già considerarsi formale comunicazione allo Stato del sindacato di costituzionalità sollevato.

Al Procuratore del Fisco, invece, la comunicazione viene data solo se dagli atti del fascicolo del procedimento *a quo*, ed in particolare dall’ordinan-

za del giudice remittente, si ricava che lo stesso sia stato coinvolto nel sindacato di cui si discute in quanto considerato dal giudice *a quo* “interessato alla causa” come espressamente dispone l’articolo 13, comma 4, della Legge Qualificata n.55/2003.

Questo articolo prevede infatti che il giudice *a quo* prima di valutare l’istanza assegni alle parti e al Procuratore del Fisco se, appunto, “interessato alla causa” i termini per il deposito di memorie.

Dal dettato della norma citata si evince chiaramente che l’interesse del Procuratore del Fisco, rilevante ai fini di un suo coinvolgimento nei procedimenti di verifica di legittimità costituzionale, è solo eventuale e si ricava dalle sue competenze normativamente previste in relazione alla questione pendente avanti al Giudice *a quo*. E’ quest’ultimo, pertanto, a dover valutare di volta in volta la sussistenza di detto specifico interesse e, dunque, la necessità o meno di coinvolgere nel giudizio di legittimità costituzionale anche il Procuratore del Fisco.

La partecipazione del Procuratore del Fisco non è quindi da considerarsi necessaria nel giudizio davanti al Collegio Garante. Lo stesso sarà necessariamente “coinvolto” in tale procedimento solo se il suo “interesse” al riguardo è stato riscontrato dal giudice remittente. Coinvolgimento che si limita tuttavia, in questa prima fase del procedimento, all’inoltro allo stesso della comunicazione del decreto con cui il Presidente del Collegio accerta la ricevibilità dell’ordinanza di rimessione, salvo poi la decisione dello stesso Procuratore del Fisco di essere parte del procedimento avanti al Collegio Garante costituendosi con il deposito di memorie e deduzioni.

Il fatto di essere parte nel procedimento *a quo*, il riscontro da parte del giudice remittente di un interesse del Procuratore del Fisco nel sindacato di legittimità sollevato, la previsione legislativa del diritto di intervento dello Stato in ogni sindacato di costituzionalità, non sono, infatti, da sole, condizioni sufficienti per ritenere automaticamente tali soggetti parti del procedimento avanti al Collegio. Per tutti infatti necessita la specifica costituzione che avviene, appunto, con il deposito di memorie e deduzioni nel termine fissato dal Regolamento e di cui più sopra si è detto.

Questo consegue al fatto che il procedimento innanzi al Collegio è indipendente – ancorché incidentale – rispetto al procedimento in cui la questione di costituzionalità è stata sollevata.

Al riguardo e a conferma di ciò il Regolamento (art.45) dispone che le norme della sospensione, interruzione ed estinzione del processo non si appli-

cano ai giudizi avanti al Collegio Garante neppure nel caso in cui, per qualsiasi causa, sia venuto a cessare il giudizio rimasto sospeso davanti all'autorità giurisdizionale che ha promosso il giudizio di legittimità costituzionale.

Le memorie utili alla costituzione in giudizio devono essere depositate in sette copie in carta libera: così recita l'articolo 37, primo comma, del Regolamento. Nulla però dice il Regolamento sulla eventuale irricevibilità delle stesse qualora il deposito non avvenga nel numero previsto. Nel silenzio della legge – e del Regolamento – si potrebbe ritenere che il deposito di un unico originale sia da ritenersi sufficiente al fine della costituzione in giudizio del soggetto interessato, salvo poi l'onere dello stesso di depositare tempestivamente anche le altre copie. Questo alla luce di quella che parrebbe essere la *ratio* della norma in oggetto e cioè rendere disponibili sin da subito tante copie delle memorie quanti sono i membri del Collegio Garante, tutti potenzialmente membri del Collegio Giudicante della questione di costituzionalità sollevata – più una per il fascicolo del procedimento - e accollare l'onere delle stesse all'interessato che intende costituirsi in giudizio.

4. Rappresentanza e difesa in giudizio

Per la partecipazione ai procedimenti dinanzi al Collegio Garante le parti, escluso ovviamente il Procuratore del Fisco e lo Stato che è – come più sopra detto – assistito di norma dall'Avvocatura dello Stato, devono farsi rappresentare ed assistere da avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino. Solitamente trattasi degli stessi avvocati da cui le parti sono rappresentate e difese nel giudizio principale, ma questo non è automatico. Certamente la Cancelleria del Collegio – prima che le parti si costituiscano avanti al Collegio medesimo – provvede a fare le eventuali comunicazioni e notificazioni alle “possibili” parti presso il domicilio da queste eletto nel giudizio *a quo*. Tuttavia, essendo il sindacato di costituzionalità un procedimento indipendente e poiché le parti per essere tali in questo procedimento devono costituirsi *ad hoc*, è chiaro che con l'atto di costituzione, e cioè con il deposito delle memorie, esse devono altresì indicare l'avvocato patrocinante – che potrebbe essere diverso da quello del procedimento principale -, indicazione che spesso è contenuta nelle stesse memorie in quanto sottoscritte anche dall'avvocato con la dichiarazione di quest'ultimo di intervenire in nome e per conto del suo assistito.

Come disposto per i procedimenti avanti agli organi del potere giudiziario, gli avvocati non sammarinesi devono eleggere domicilio presso avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino.

5. Esame degli atti depositati

Nel termine dei 20 giorni entro il quale le parti possono costituirsi depositando memorie e deduzioni, le parti possono altresì esaminare gli atti depositati.

C'è una pronuncia del Collegio che si è espresso proprio riguardo a cosa debba intendersi per “atti depositati”. Per il Collegio tali dovrebbero essere gli atti, le memorie, i documenti delle parti e quant'altro venga depositato nel giudizio di costituzionalità dopo la sua instaurazione e nel corso del suo svolgimento, parendo escludersi pertanto gli atti del fascicolo di causa del procedimento principale trasmesso al Collegio unitamente all'ordinanza del giudice *a quo*. Poichè l'oggetto del procedimento di sindacato non coinvolge e non attiene al merito del procedimento *a quo* ma riguarda sempre la conformità di una o più norme di legge o aventi forza di legge a principi contenuti nella Dichiarazione dei Diritti o da questa richiamati nonchè la fondatezza e la rilevanza che la questione di costituzionalità sollevata riveste nell'ambito del procedimento principale, il contraddittorio tra le parti dovrebbe essere circoscritto a tale oggetto così come la difesa delle parti dovrebbe esplicarsi con riferimento ad esso, non dovendosi occupare in tale sede della questione o della controversia oggetto del giudizio *a quo*. Ne deriva che la consultazione dovrebbe riguardare i soli atti del procedimento di sindacato, prodotti nell'ambito dello stesso o comunque – ancorché prodotti nel giudizio principale – di rilievo e di interesse nel giudizio di costituzionalità e non altri.

Ulteriori pronunce in merito non ci sono. Il Presidente normalmente non impedisce l'esame di atti anche del fascicolo della causa principale, autorizzandolo tuttavia nei modi e alle condizioni in base alle quali lo stesso potrebbe essere consultato presso l'organo giurisdizionale remittente.

6. Fissazione dell'udienza e convocazione del Collegio Giudicante

Decorso il termine di 20 giorni entro cui i soggetti legittimati possono costituirsi parte nel procedimento avanti al Collegio, il Presidente, nei dieci

giorni successivi, fissa con proprio decreto la data dell'udienza di discussione. Il Regolamento non indica un termine entro cui debba tenersi l'udienza, la cui data viene pertanto individuata dal Presidente tenuto conto dello stato delle cause pendenti. L'unica condizione che il Presidente deve considerare è quella che il decreto di fissazione dell'udienza deve essere notificato alle parti costituite almeno 10 giorni prima della data stabilita: quindi nel fissare tale data il Presidente deve valutare anche il tempo necessario per le successive notificazioni.

Nel provvedimento il Presidente dà altresì atto delle parti regolarmente costitutesi.

Il Presidente convoca quindi i tre membri del Collegio – lui compreso – che costituiranno il Collegio Giudicante. Qualora un membro effettivo fosse impossibilitato o assente il Presidente designa un membro supplente quale sostituto. I membri supplenti vengono incaricati dal Presidente a rotazione partendo dal membro supplente più anziano nella carica e computando l'anzianità dalla data del giuramento. A parità di data, l'anzianità è calcolata in base all'età.

Se lo ritiene opportuno il Presidente può convocare per l'udienza anche un quarto membro supplente. Questi potrebbe servire nel caso in cui uno dei tre membri del Collegio Giudicante, presenti all'udienza, fosse impossibilitato a partecipare alla camera di consiglio. In questo modo il quarto membro può partecipare alla camera di consiglio in sostituzione del membro assente facente parte dell'originario collegio giudicante evitando la costituzione di un nuovo Collegio e conseguentemente la fissazione di una nuova udienza.

Contestualmente al decreto di fissazione dell'udienza il Presidente nomina uno dei membri effettivi, compreso se stesso, per istruire la questione e relazionare in merito nell'udienza dibattimentale. A questi il Cancelliere provvede a trasmettere immediatamente il fascicolo di causa. Nel caso eccezionale in cui tutt'e tre i membri effettivi siano impediti o assenti, il Presidente facente funzioni nomina un membro supplente, compreso se stesso, in base al criterio di rotazione sopra indicato. Qualora il relatore designato fosse impossibilitato a partecipare all'udienza il Presidente può sostituirlo o chiedere ad altro membro di farlo. Se ciò non è possibile il Regolamento dispone che l'udienza sia aggiornata ad altra data o la causa rinviata ad altro ruolo.

Se nessuno dei soggetti legittimati a farlo si è costituito parte nel procedimento, il Presidente demanda la questione direttamente alla Camera di Consiglio, convocando ugualmente il Collegio Giudicante.

Il Regolamento non dice con quale provvedimento il Presidente provvede alla convocazione del Collegio Giudicante e alla nomina del relatore d'udienza. Trattandosi di atti che hanno incidenza solo sull'organizzazione interna del Collegio e che non producono pertanto effetti sulle parti o sul procedimento, si ritiene che gli stessi possano essere oggetto di una comunicazione interna del Presidente, ancorché formalmente protocollata e inserita nel fascicolo di causa unitamente alle ricevute di avvenuta trasmissione ai destinatari. E in questo modo hanno di norma provveduto i diversi Presidenti che si sono avvicendati nella carica, salvo qualche rara eccezione in cui si è preferito utilizzare lo strumento del decreto.

7. Deposito di ulteriori memorie

Dopo la costituzione delle parti, le memorie e le deduzioni, depositate al fine della costituzione in giudizio, possono essere esaminate dalle parti stesse le quali, sino all'ottavo giorno libero prima dell'udienza dibattimentale, possono altresì depositare ulteriori memorie illustrative. In questo caso, oltre alle sette copie in carta libera, è richiesto anche il deposito delle stesse su supporto informatico. Ciò al fine di consentire la loro subitanea trasmissione con posta elettronica ai membri del Collegio e permetterne a questi una visione in tempo utile per l'udienza.

Queste memorie non possono essere visionate dalle parti: diversamente potrebbe essere leso il principio del contraddittorio, non essendo previsti ulteriori termini per eventualmente controdedurre.

8. Svolgimento dell'udienza

All'udienza, il Presidente del Collegio chiama la causa oggetto di discussione e proclama la composizione del Collegio Giudicante per la stessa. A seguire il relatore d'udienza descrive in modo sintetico i fatti che hanno portato al giudizio avanti al Collegio ed illustra le questioni giuridiche che ne emergono.

Dopo la relazione il Presidente concede ai difensori delle parti di intervenire per spiegare succintamente i motivi delle loro conclusioni.

Compete al Presidente regolare il dibattimento e individuare i punti più importanti su cui focalizzare la discussione.

Le udienze possono essere anche più d'una per il medesimo procedimento.

Le udienze del Collegio sono pubbliche e integralmente registrate su supporti magnetici. Delle stesse il Cancelliere – che assiste – redige il verbale il quale viene poi sottoscritto dal Presidente e dal Cancelliere medesimo e posto agli atti del fascicolo, a disposizione delle parti.

Il Presidente, d'ufficio o su istanza delle parti costituite, può disporre che due o più cause siano chiamate alla medesima udienza per essere – se opportuno – discusse congiuntamente. In questo caso, dopo la discussione, compete al Collegio deliberare se e quali cause debbano essere riunite per un'unica pronuncia.

Il Presidente può altresì disporre che due o più cause discusse in udienze distinte siano – se opportuno – deliberate nella medesima Camera di Consiglio ed eventualmente oggetto di un'unica decisione.

9. La Camera di Consiglio

In ogni caso, terminata l'udienza – o le eventuali udienze se se ne sono rese necessarie più d'una – il Presidente convoca il Collegio in camera di consiglio per la valutazione delle risultanze emerse nell'ambito della discussione. La riunione pertanto può avere luogo anche immediatamente conclusa l'udienza.

Al termine di questo primo confronto il Collegio adotta una ipotesi di deliberazione ed affida ad uno dei membri – che il Regolamento prevede possa essere anche diverso dal relatore d'udienza, ma che di consueto è lo stesso – di redigere il testo della sentenza.

Su convocazione del Presidente il Collegio torna quindi a riunirsi entro 30 giorni per assumere la decisione definitiva e approvare l'intero testo della sentenza.

In ogni caso la deliberazione definitiva deve essere resa entro due mesi dall'ultima udienza, a meno che per assenza, impedimento o altra causa di cessazione della carica di uno dei membri del Collegio Giudicante, non sia possibile provvedere alla sua sostituzione così come previsto dal Regolamento – e cioè con l'eventuale ricorso al quarto membro convocato – e sia pertanto necessario procedere con la costituzione di un nuovo Collegio e con la fissazione di una nuova udienza pubblica.

La perentorietà di questo termine – sancita nella Legge Qualificata n.55/2003 - non è stata ripresa dal Regolamento il quale prevede soltanto che la sentenza debba essere resa entro due mesi. Il Collegio – nella elaborazione del Regolamento – ha osservato, infatti, che la norma della Legge Qualificata così come formulata avrebbe potuto comportare nella sua applicazione concreta l'impossibilità del Collegio di decidere validamente sulla questione qualora tale termine non fosse stato rispettato, facendo in questo modo ingiustamente ricadere sui ricorrenti gli effetti negativi di un eventuale ritardo nella decisione da parte dell'organo giudicante. Si è quindi formulata la norma del Regolamento omettendo volutamente lo specifico riferimento alla perentorietà, ritenendo che il Legislatore del 2003 con tale perentorietà avesse voluto semmai sottolineare la responsabilità del Collegio a pronunciarsi entro due mesi in ragione della fondamentale rilevanza dell'attività svolta.

10. Decisioni del Collegio Giudicante: Sentenze

Le decisioni di accoglimento e di rigetto delle questioni di costituzionalità sollevate sono assunte con sentenza.

La sentenza porta la data della deliberazione ed un numero progressivo per anno; è pronunciata nel nome della Serenissima Repubblica di San Marino e deve contenere, oltre ai motivi in fatto e in diritto, il dispositivo. In caso di accoglimento della questione di costituzionalità devono essere chiaramente indicate le disposizioni dichiarate illegittime. La sentenza è sottoscritta dai membri del Collegio giudicante con l'indicazione di chi è stato relatore d'udienza e redattore della sentenza medesima.

La sentenza è quindi depositata in Cancelleria e da questa, espletate le formalità di registro, notificata alle parti costituite in giudizio e trasmessa in copia conforme alla Reggenza che provvederà a darne lettura nella prima seduta utile del Consiglio Grande e Generale. Entro cinque giorni dal deposito della sentenza il Cancelliere provvede altresì a trasmettere copia conforme della stessa all'Autorità Giudiziaria presso cui pende il procedimento nell'ambito del quale la questione di costituzionalità è stata sollevata. Contestualmente vengono restituiti gli atti del procedimento *a quo*.

La sentenza viene inoltre pubblicata *ad valvas*, con le stesse modalità previste per la pubblicazione delle leggi e dei decreti della Repubblica, e sul Bollettino Ufficiale in apposito supplemento. Chiunque può prenderne visione presso la Cancelleria e ottenerne una copia.

11. Decisioni del Collegio Giudicante: dichiarazione di inammissibilità

Con sentenza il Collegio dichiara anche la inammissibilità della questione sollevata. Il Collegio prima di entrare nel merito delle censure di costituzionalità sollevate ne accerta, infatti, l'ammissibilità.

Tale accertamento si focalizza innanzitutto sulla sussistenza della rilevanza della questione nell'ambito del giudizio *a quo*.

Dalla giurisprudenza del Collegio si evince che l'impostazione dallo stesso seguita al riguardo è quella di ammettere la questione quando, pur non "immediatamente rilevante" nel giudizio principale, si riscontra una connessione pertinente della stessa con l'oggetto del procedimento *a quo*, escludendone la mera dilatorietà.

Il Collegio ha evidenziato in proposito che nell'ordinamento sammarinese – contrariamente a quanto avviene in altri – non è previsto che la verifica di legittimità costituzionale di una norma, richiesta in via incidentale nell'ambito di giudizi pendenti, sia immediatamente rilevante. L'articolo 13 della Legge Qualificata n.55/2003, nel disciplinare il sindacato costituzionale in via incidentale, stabilisce, al comma 4, che il Giudice rimettente non deve ammettere i ricorsi "manifestamente infondati o semplicemente dilatori". È evidente come il criterio della rilevanza nel procedimento *a quo* rappresenti lo strumento principe e normale con il quale si può valutare se la questione di costituzionalità proposta sia o meno un espediente "semplicemente dilatorio", ma non si può escludere che in alcuni casi e vicende particolari una questione di costituzionalità, pur non immediatamente rilevante, possa presentare collegamenti comunque importanti con la materia oggetto del contendere e non rappresenti affatto un semplice espediente dilatorio.

Oltre che per non rilevanza, il Collegio dichiara l'inammissibilità della questione anche quando accerta la sussistenza di vizi procedurali intervenuti nello svolgimento del giudizio di costituzionalità innanzi al giudice *a quo*.

Rientra tra questi la violazione, ad esempio, del principio del contraddittorio conseguente alla mancata assegnazione alle parti del termine prescritto dalla legge per la presentazione di memorie e deduzioni sull'eccezione di costituzionalità sollevata, prima che lo stesso giudice si esprima con ordinanza circa l'ammissibilità della questione medesima. Tale omissione, infatti, non consente alle parti di concorrere alla formazione del convincimento del

giudice circa la non manifesta infondatezza della eccezione sollevata e la sua rilevanza nel giudizio *a quo*. Ne deriva un vizio di quella fase del giudizio alla quale il legislatore ha inteso attribuire funzione di filtro al fine di evitare la trasmissione al Collegio di istanze manifestamente infondate o irrilevanti nel procedimento in cui sono state sollevate. E' proprio l'esigenza di assicurare la predetta funzione che ha indotto il legislatore a prescrivere, a differenza di quanto previsto per le ipotesi di sindacato diretto, che le istanze venissero preliminarmente vagliate dal giudice innanzi al quale pende il giudizio in cui è stata sollevata la questione di legittimità. Tale preliminare valutazione, per volontà espressa del legislatore ed in ossequio al principio del contraddittorio, deve essere compiuta dal giudice solo dopo aver assegnato alle parti un termine entro il quale poter presentare le proprie osservazioni sulla ammissibilità e rilevanza dell'istanza. La mancata concessione alle parti del termine per poter contraddire sul punto fa sì che tale valutazione avvenga *inaudita altera parte* rendendo meno efficace quella funzione di filtro della quale il Legislatore ha esplicitamente investito il giudice *a quo*.

Tale vizio si ripercuote sul sindacato di legittimità: in questo caso il Collegio, infatti, non essendo stato legittimamente investito del ricorso all'esito del corretto svolgimento dell'iter procedimentale prescritto dall'articolo 13, comma 4, non entra nel merito della questione ma la dichiara inammissibile rinviandola al giudice *a quo*, che dovrà valutarne la rilevanza nel rispetto del principio del contraddittorio e, all'esito di tale procedura, solo se del caso, rimetterla al Collegio.

Rientra nell'ambito dell'accertamento della ammissibilità anche la verifica – come più sopra detto – che le norme impugnate per incostituzionalità siano norme di legge o di atti aventi forza di legge o norme consuetudinarie aventi comunque forza di legge.

Il riscontro delle suddette condizioni e limiti costituisce la condizione necessaria perché il sindacato stesso sia dichiarato ammissibile dal Collegio e quest'ultimo possa quindi pronunciarsi nel merito delle eccezioni sollevate.

Altre possono essere le ipotesi di inammissibilità del sindacato, su cui il Collegio in questi quasi sette anni di attività si è espresso e per le quali si rinvia pertanto alla giurisprudenza di quest'organo, trattandosi di questioni che attengono più al merito che non alla procedura.

12. Ordinanze del Collegio – Decreti del Presidente

Il Collegio, dunque, decide con sentenza in tutti i casi in cui si pronuncia in via definitiva. Negli altri casi le decisioni del Collegio sono adottate con ordinanza. Anche le ordinanze portano la data della loro pubblicazione ed un numero progressivo per anno. Sono sottoscritte dai tre membri che formano il Collegio Giudicante e sono pubblicate anch'esse *ad valvas* e nel Bollettino Ufficiale.

Il Presidente decide invece con decreto; esso porta la data di emanazione ed un numero progressivo per anno. I decreti – come più sopra detto – sono pubblicati *ad valvas* e nel Bollettino Ufficiale solo se hanno interesse per la collettività. Rientrano in tale ambito i decreti con cui il Presidente dichiara ricevibile l'ordinanza del giudice *a quo* o quello di fissazione dell'udienza pubblica di discussione. Con proprio decreto, sentito il Collegio, il Presidente, anche d'ufficio, provvede altresì alle correzioni di omissioni o errori materiali contenuti nelle sentenze e nelle ordinanze. Il decreto di correzione è annotato sulla sentenza o sull'ordinanza oggetto di correzione, viene ovviamente notificato alle parti costituite e pubblicato con le stesse modalità dell'atto corretto e cioè *ad valvas* e nel Bollettino Ufficiale. Il Presidente provvede ugualmente con decreto anche a correggere le omissioni e gli errori materiali contenuti in proprio precedente decreto. Il decreto di correzione è annotato sull'originale del decreto corretto e se quest'ultimo è stato oggetto di pubblicazione, anche il decreto di correzione verrà ugualmente pubblicato. Della correzione il Presidente provvederà comunque a dare comunicazione agli interessati.

13. Notificazioni – Comunicazioni – Deposito in Cancelleria

Con l'articolo 15 del Regolamento sono state introdotte disposizioni assolutamente innovative in materia di notificazioni, comunicazioni e deposito di atti in Cancelleria. Questi possono infatti avvenire anche mediante fax, purché il documento trasmesso e ricevuto via telefax riproduca fedelmente il documento originale compresa la firma autografa e la data. In questo caso è necessario che il difensore della parte abbia indicato nell'atto di costituzione in giudizio il numero del fax presso il suo domicilio e che il meccanismo di trasmissione stampi presso il mittente una ricevuta di avvenuta trasmissione che va conservata agli atti del procedimento. Successivamente, e comunque

nel più breve tempo possibile, va depositato in Cancelleria l'originale, fermo restando il diritto dell'interessato o del suo avvocato di verificare in ogni momento la piena corrispondenza tra l'originale e il documento trasmesso con telefax. Quando il documento è notificato via fax con le suddette modalità, i termini decorrono da questa notificazione eccetto il caso in cui sia provato, mediante confronto, che il fax non corrisponde all'originale.

E' previsto inoltre che anche le comunicazioni possano avvenire mediante fax o posta elettronica; in questo caso il Cancelliere – dopo l'inoltro della comunicazione in tale modo – deve immediatamente depositare presso la Cancelleria l'originale del documento scritto già comunicato di cui gli interessati possono ovviamente prendere visione ed estrarre eventualmente copie. Della avvenuta comunicazione il Cancelliere conserva prova in apposito registro in cui annota il giorno e l'ora della comunicazione e il nome della persona o dell'ufficio che l'ha ricevuta. Se dall'avvenuta comunicazione decorrono dei termini, questi decorrono dalla comunicazione via fax o con posta elettronica se conforme a quanto sopra indicato.

Di fatto queste norme non sono state sino ad ora mai applicate nei procedimenti avanti al Collegio.

La norma che invece viene di consueto applicata è quella che prevede il deposito via fax dei provvedimenti del Collegio Garante, del Presidente e dei suoi singoli membri – quest'ultima evenienza, ovviamente, nei procedimenti giurisdizionali transitori in cui il Collegio si pronuncia quale organo monocratico. In tutti questi casi all'inoltro via fax deve seguire nel più breve tempo possibile l'inoltro alla stessa Cancelleria dell'originale dell'atto. Il Cancelliere provvede agli adempimenti di competenza: *in primis* quindi al deposito, alle formalità di registro – se previste – e alle eventuali successive notifiche agli interessati sulla scorta della documentazione pervenuta anche via fax dal Collegio.

Questa previsione consente di fatto di procedere celermente al deposito di atti del Collegio e dei suoi singoli membri – anche se questi risiedono lontano da San Marino – e a provvedere, ugualmente in maniera tempestiva, agli adempimenti conseguenti.

La norma è – nei procedimenti di sindacato di costituzionalità – utilizzata in particolare per il deposito dei decreti del Presidente. Nei procedimenti giurisdizionali di competenza del Collegio in via transitoria e quindi dallo stesso esercitati in forma monocratica, la suddetta modalità di deposito è frequentemente usata anche per il deposito delle sentenze.

IL SINDACATO DI COSTITUZIONALITÀ IN VIA DIRETTA

Si è parlato delle norme che disciplinano e regolamentano i procedimenti di sindacato di costituzionalità sollevati in via incidentale nell'ambito dei "giudizi pendenti presso i Tribunali della Repubblica". Il sindacato di costituzionalità può però essere promosso anche in via diretta. Tale possibilità è stata prevista dal legislatore costituzionale del 2002 che ha introdotto questa novità nella formulazione del nuovo articolo 16 della Dichiarazione dei Diritti. Questa norma – poi ripresa integralmente dall'articolo 12 della Legge Qualificata n.55/2003 – prevede che i membri del Consiglio Grande e Generale in numero almeno di 20, il Congresso di Stato, le Giunte di Castello in numero non inferiore a cinque, un numero di cittadini rappresentanti almeno l'1,5% del Corpo Elettorale quale risultante dall'ultima e definitiva revisione annuale delle liste elettorali, possano richiedere direttamente la verifica di legittimità costituzionale di una norma di legge o avente forza di legge.

Una questione di legittimità costituzionale sollevata e definita in via diretta, non è più riproponibile in via incidentale.

1. Oggetto del sindacato – Poteri di iniziativa – Avvio della procedura

La Legge Qualificata n.55/2003 ha disposto che le eccezioni di costituzionalità promosse in via diretta possono essere presentate entro 45 giorni correnti dalla pubblicazione *ad valvas* della legge o dell'atto avente forza delle cui disposizioni si chiede la verifica. Il legislatore nulla dice invece con riferimento alle eventuali eccezioni di costituzionalità avverso norme consuetudinarie aventi forza di legge. L'articolo 16 della Dichiarazione dei Diritti prevede che anche con riferimento a tali norme sia possibile promuovere un sindacato di costituzionalità in via diretta. Certamente però alle stesse non è possibile applicare il termine di cui sopra non essendo per queste prevista - ovviamente - una pubblicazione. E' giusto pertanto ipotizzare che un sindacato in via diretta avverso tali norme possa essere presentato in qualsiasi momento non intendendo certo il legislatore della legge qualificata sopra menzionata circoscrivere – con la fissazione del suddetto limite temporale, inapplicabile a questa evenienza - la possibilità del sindacato di costituzionalità alle sole nor-

me di legge o di atti aventi comunque forza di legge. L'esclusione, infatti, delle norme consuetudinarie da tale novero, sarebbe in evidente contrasto con la volontà del legislatore costituzionale cui per altro – in ossequio alla gerarchia delle fonti – la legge qualificata non potrebbe comunque derogare.

In merito ai soggetti legittimati a sollevare l'eccezione in via diretta, l'articolo 16 della Dichiarazione dei Diritti più volte richiamato, ha disposto che oltre ai membri del Consiglio Grande e Generale e al Congresso di Stato, tale facoltà fosse prevista anche all'1,5 % del Corpo Elettorale e ad almeno 5 Giunte di Castello. E' evidente come il legislatore abbia voluto fare riferimento, in questo caso, alla normativa in materia referendaria attualmente vigente, riconoscendo ai soggetti che possono promuovere il referendum - e con lo stesso quindi intervenire, ancorché attraverso la consultazione popolare, sull'abrogazione di una legge o su una sua conferma o sull'adozione di una nuova normativa - anche la possibilità di promuovere un sindacato di costituzionalità.

Anche per le modalità di presentazione dei ricorsi il legislatore si è riferito alle norme che disciplinano la presentazione del referendum.

Infatti nel caso di verifica proposta per iniziativa popolare, il ricorso deve essere sottoscritto dagli elettori nella percentuale indicata dalla legge; le firme devono essere autenticate dall'Ufficiale di Stato Civile, dal Cancelliere del Tribunale Unico o da pubblici notai appositamente indicati dai promotori stessi; nel ricorso deve essere indicato il rappresentante dei promotori al quale saranno validamente effettuate le comunicazioni e le notificazioni destinate ai ricorrenti.

La Cancelleria provvede a richiedere immediatamente all'Ufficio di Stato Civile – Servizi Demografici ed Elettorali i certificati di iscrizione dei firmatari alle liste elettorali.

Nel caso di ricorso presentato dalle Giunte di Castello, è necessario che, unitamente al ricorso, sia depositato l'estratto autentico dei verbali di ciascuna Giunta da cui risulta la deliberazione della Giunta stessa. Il ricorso deve essere sottoscritto da due delegati per ciascuna Giunta, i quali costituiscono il Comitato Promotore. Tutte le comunicazioni e le notificazioni sono validamente effettuate presso i rispettivi Capitani di Castello.

Il ricorso, ovviamente redatto per iscritto, deve essere depositato presso la Cancelleria del Collegio Garante e deve essere accompagnato in calce dalla procura all'avvocato o agli avvocati difensori.

Gli elementi di cui sopra costituiscono condizioni di ricevibilità del ricorso.

2. Procedimento

Il procedimento avanti al Collegio è puntualmente disciplinato dall'articolo 12 della Legge Qualificata n.55/2003 e dalle norme del Regolamento, sia specificamente previste sia di rinvio al sindacato in via incidentale.

Richiamando quindi tutte le norme sopra esaminate con riferimento al sindacato in via incidentale e applicabili – per espressa disposizione del Regolamento medesimo – anche al sindacato in via diretta in quanto compatibili, e richiamando altresì tutte le considerazioni al riguardo svolte, ci si sofferma brevemente solo su quelle norme dettate appositamente per questo procedimento.

3. Ricevibilità del ricorso

Anche per il sindacato di costituzionalità in via diretta è condizione di ricevibilità del ricorso – oltre alle condizioni descritte nel punto 1 – la chiara indicazione delle disposizioni di cui è dubbia o controversa la legittimità nonché delle disposizioni e dei principi della Dichiarazione dei Diritti o da questa richiamati che si assumono violati.

E' proprio con riferimento all'unico sindacato in via diretta sino ad ora presentato (sindacato promosso il 23 febbraio 2007 da 20 Consiglieri avverso il Decreto Delegato 10 gennaio 2007 n. 1 con riferimento all'articolo 2 della Dichiarazione dei Diritti e avverso il Decreto-Legge 31 gennaio 2007 n. 10 con riferimento all'articolo 2 della Legge Costituzionale n. 183/2005) – sindacato il cui atto introduttivo conteneva diversi errori nella indicazione degli atti aventi forza di legge tacciati di incostituzionalità – che il Presidente del Collegio si è espresso nel senso di dichiarare ricevibili anche quei ricorsi che – seppur contenenti indicazioni sbagliate degli atti legislativi sottoposti a sindacato e delle norme che si assumono violate – non comportano incertezze sull'effettiva volontà dei proponenti.

Il Presidente, ricevuto il ricorso e accertatane la ricevibilità – e cioè verificatane la conformità ai requisiti previsti dall'articolo 12 della Legge Qualificata n.55/2003 sopra detti – con proprio decreto ne dispone la pubblicazione *ad valvas* e nel Bollettino Ufficiale e la comunicazione alla Reggenza.

Anche per i ricorsi in via diretta è prevista la possibilità per il Presidente di convocare il Collegio affinché si esprima sulla ricevibilità del ricorso. Anche in questo caso il Presidente coinvolge il Collegio quando appare dubbia e discutibile la conformità del ricorso alle condizioni prescritte dal suddetto articolo 12.

Se il Collegio non riscontra tali condizioni, dichiara il ricorso irricevibile con ordinanza motivata che viene immediatamente notificata ai ricorrenti.

4. Costituzione in giudizio dei controricorrenti

L'organo statale autore dell'atto impugnato può costituirsi come controricorrente mediante il deposito di controdeduzioni, entro i dieci giorni successivi al decorso dei 45 giorni previsti per sollevare l'eccezione di costituzionalità. La costituzione avviene mediante il deposito nella Cancelleria del Collegio delle memorie e deduzioni, unitamente alla procura speciale all'avvocato o agli avvocati difensori (di norma l'Avvocatura dello Stato) e alla prova dell'avvenuta notificazione ai ricorrenti della sua costituzione in giudizio. Per il deposito delle memorie si osservano le disposizioni dettate al riguardo per il sindacato incidentale.

Nulla dice il Regolamento circa la costituzione di eventuali controricorrenti in un sindacato promosso avverso norme consuetudinarie, né riguardo a chi potrebbe essere legittimato a costituirsi in tal senso – non essendoci in questo caso un “organo statale autore dell'atto” – né riguardo al termine entro cui tale costituzione debba avvenire, non essendo applicabile in questo caso il riferimento ai 45 giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato. Tuttavia non è nemmeno possibile escludere tale evenienza poiché anche in caso di impugnazione di norme consuetudinarie potrebbe esserci un organo dello Stato che ritiene meritevole la loro difesa e quindi la loro permanenza nell'ordinamento vigente.

In questo caso può venire in aiuto la norma generale dell'articolo 9, comma 3, della Legge Qualificata n.55/2003 che prevede che nel procedimento di cui al Titolo III della legge medesima – e cioè nel procedimento di sindacato di legittimità costituzionale (sia in via diretta sia in via incidentale) – lo Stato ha diritto – comunque – di intervenire in giudizio.

5. Fissazione dell'udienza

Decorso il termine previsto per la costituzione dei controricorrenti, il Presidente, con proprio decreto, fissa immediatamente la data dell'udienza pubblica di discussione notificandola alle parti costituite almeno 20 giorni prima dell'udienza medesima.

Il Presidente può disporre che nella stessa udienza siano trattati più ricorsi presentati nei confronti del medesimo atto normativo se le eccezioni da essi sollevate sono le medesime. In questo caso il Collegio decide con un'unica sentenza.

Se invece le questioni sollevate sono differenti il Presidente – tenuto in considerazione anche il controricorso e quanto in esso dedotto – valuta l'opportunità di riunire o tenere distinti i diversi procedimenti, salvo il potere del Collegio di decidere diversamente in Camera di Consiglio.

6. Rinuncia al ricorso

Contrariamente a quanto avviene nel procedimento in via incidentale, i ricorrenti possono – fino alla decisione finale del Collegio – depositare la rinuncia al ricorso in Cancelleria la quale provvederà a comunicare l'atto alle altre parti costituite. Se queste, entro i successivi quindici giorni, depositeranno il loro consenso alla rinuncia, il Collegio con ordinanza – se riunito – o il Presidente con proprio decreto dichiarerà la estinzione della causa.

7. Rinvio

Per quanto riguarda la convocazione del Collegio Giudicante, lo svolgimento dell'udienza pubblica, la Camera di Consiglio, le deliberazioni del Collegio, si applicano al sindacato promosso in via diretta le disposizioni previste dal Regolamento per il sindacato di costituzionalità in via incidentale e pertanto si rinvia alle considerazioni più sopra svolte in proposito.

Le norme che il Regolamento del Collegio Garante detta riguardo al sindacato di costituzionalità, se non espressamente derogate da norme specifiche, sono altresì applicabili a tutti i procedimenti avanti al Collegio Garante e quindi nei giudizi di ammissibilità dei referendum, in quelli concernenti il conflitto di attribuzione tra organi costituzionali e in quelli di sindacato dei Capitani Reggenti.



L A C U L T U R A A S A N M A R I N O

INTERVENTO DELL'AVV. LUIGI LONFERNINI
ALLA PRESENTAZIONE DI "IDENTITÀ SAMMARINESE"
IL 17 DICEMBRE 2009, PRESSO LA BIBLIOTECA DI STATO

Quando ho iniziato a stendere la relazione sul tema che il Presidente dell'Associazione Dante Alighieri di San Marino mi ha incaricato di svolgere, "La cultura a San Marino", non nascondo che mi sono trovato in difficoltà per l'ampiezza dell'argomento, anche in riferimento alle mie personali conoscenze.

Poi ho ripescato nella memoria gli anni del liceo ed il busto di Dante Alighieri posto nell'atrio della Scuola che noi studenti all'entrata si andava a "toccare", quale buon auspicio o porta fortuna, per la buona riuscita di un'eventuale interrogazione.

Ho recuperato la memoria tornando agli anni in cui la Dante Alighieri, presente in molti Stati europei ed extraeuropei e in particolare nel sud America, fu istituita con lo scopo, attraverso gli Istituti di Cultura Italiana, di diffondere la cultura italiana nel mondo, e in particolare in quei Paesi in cui gli italiani erano emigrati.

La cultura è un termine che frequentemente usiamo o che sentiamo usare, ne comprendiamo il significato, lo trasferiamo nelle nostre attività professionali ma poi non sempre siamo in grado di darne un'interpretazione univoca anche perché il termine si presta ad essere adottato nelle situazioni più varie e nei più vari comportamenti che l'uomo, singolarmente o all'interno di una comunità, mette in atto.

La cultura è la realizzazione di un insieme di comportamenti o di atteggiamenti che l'uomo riesce ad inserire nelle sue attività quotidiane usando

anche strutture elaborate per dare significato o concretezza a determinati valori che intende perseguire.

Ho aperto lo “ Zingarelli” e sono andato alla voce “cultura”: “complesso di cognizioni, tradizioni, procedimenti tecnici, tipi di comportamento, trasmessi e usati sistematicamente, caratteristico di un dato gruppo sociale, di un popolo, di un gruppo di popoli o dell’intera umanità” e ancora: “l’insieme delle relazioni e delle attività tecniche pratiche e lavorative di un popolo o di un dato gruppo sociale. Il complesso delle tradizioni scientifiche, storiche, filosofiche, artistiche, letterarie di un dato popolo o gruppo di popoli”.

La cultura pertanto è un fenomeno che si realizza all’interno di una comunità o gruppo sociale per cui può raggiungere vari livelli che comunque non possono essere confrontati con il grado di civiltà presente o raggiunto nel sistema globalizzato: non possiamo certamente considerare aculturate le tribù che vivono nella foresta Amazzonica in quanto ancora non contaminate da altre civiltà che consideriamo, nell’accezione comune, civili; il grado di civiltà come si misura?

Credo di poter dare una risposta: in base al patrimonio di conoscenza che una comunità si è data con gli strumenti che ha avuto a disposizione nel tempo.

C’è anche chi ha sostenuto che la cultura serve o dovrebbe servire a suscitare nuove idee e bisogni meno materiali, con lo scopo di formare una classe di cittadini più educata, civile e consapevole.

La cultura oltre ad essere un fenomeno di massa, è anche un fatto strettamente personale, una scelta quindi che mira a soddisfare interessi particolari o a perseguire finalità che si esauriscono all’interno di piccole comunità.

La cultura diventa un fatto sociale, nel senso che tutti contribuiscono indistintamente a formare la coscienza di un popolo.

Cultura intesa nel senso più ampio del termine, in cui si ritrovano tutte le attività umane, da quelle più semplici a quelle più elaborate dal punto di vista tecnico – scientifico: dalla casalinga al supermercato, che ha acquisito una tecnica diversa nel fare acquisti da quella della nonna, allo scienziato che lavora in una grande centrale operativa, all’uomo colto che opera a livello universitario, all’uomo sportivo che impiega il tempo libero all’interno di una palestra.

E’ l’insieme delle attività umane che contribuisce a formare la cultura, in senso ampio e lato, di una comunità e se vogliamo, con i canoni che i popoli

occidentali si sono dati, a misurare, in senso positivo o negativo, il grado di civiltà raggiunto.

Tra le tante attività umane che l'uomo ha potuto mettere in campo, certamente l'attività scientifica è quella che maggiormente ha contribuito a far crescere il patrimonio culturale inteso quale insieme di cognizioni tecnico-scientifiche che sono servite alle singole comunità per una maggiore soddisfazione dei bisogni materiali e spirituali.

Nel tempo il concetto di cultura è stato oggetto di particolari attenzioni ed ovviamente ha subito l'influenza filosofica delle varie epoche storiche: da una cultura classico-greca che privilegiava la formazione individuale dell'uomo nel contesto in cui era destinato ad operare, alla cultura classico-romana che poggiava su una cultura aristocratico-umanistica che privilegiava le cosiddette buone arti quali: la filosofia, l'eloquenza, la poesia escludendo le attività prettamente manuali quali le arti ed i mestieri.

Questo tipo di impostazione culturale si è protratto nell'alto e nel basso medioevo con una particolarità: la religione diventa parte integrante della cultura in maniera determinante.

Con il rinascimento prima e l'illuminismo poi si superò l'aspetto aristocratico, inteso in senso di censo, della cultura per divenire un fenomeno esteso alla generalità e quindi assurgendo a strumento di rinnovamento della vita sociale e individuale.

E' con il secolo scorso, con la trasformazione dell'economia, che si passa da fenomeni culturali generali, che dovrebbero accompagnare tutti i gradi e le forme di educazione, a forme di specializzazione senza abbandonare comunque le discipline umanistiche e quelle tecniche o naturalistiche, componendole in sistema.

E' la cultura generale che forma la coscienza di un popolo ed incide in maniera pregnante in quella di una comunità.

Disattendere i valori che provengono da una cultura generale o sottovalutare quelli che hanno dato forma e consistenza alla struttura sociale di una comunità, soprattutto piccola, oppure privilegiare particolari forme di cultura e quindi di valori, significa perdere le radici storiche che hanno permesso il formarsi di una coscienza comune per poi essere individuata in maniera precisa nei consessi più larghi.

Una cultura viva e formativa dev'essere diretta all'avvenire, ma ancorata al passato.

Impropriamente si parla di produzione di cultura e di utilizzatore o consumatore di cultura.

La produzione di cultura, intesa in senso generale, è stato un fenomeno in passato legato in particolar modo all'individuo: l'uomo colto è colui che riesce ad esternare a vantaggio degli altri interessi particolari o generali; la cosiddetta cultura formata in modo autonomo e commisurata alle situazioni reali.

Accanto a questo tipo di cultura si è formata quella unita a un mondo in cui i fenomeni legati alla natura, acquisiti nell'arco di tempo da generazioni, hanno finito per imporsi alla coscienza di tutti creando le condizioni per coniugare una cultura storico-umanistica con quella critico-sperimentale propria della ricerca scientifica-naturalistica.

Oggi, pur avendo rivalutato anche fenomeni popolari o tradizionali, la nostra società, quella occidentale, ha costruito, per non dire imposto, una cultura destinata ad aggregare una moltitudine di soggetti che hanno finito per essere, anche involontariamente, i fruitori passivi con il rischio di una omologazione generale dei sistemi che i produttori di cultura intendono far passare.

Mi riferisco al modo prepotente con cui i mass media: radio-televisione, cinema, carta stampata, si sono imposti per cui è prevalso il tipo di Uomo che ha conoscenze vastissime ma non ha una vera conoscenza.

Certamente è facile premere un bottone e verificare le condizioni meteorologiche di una regione, anche nell'arco di una settimana, piuttosto che interrogarsi, osservando i fenomeni naturali, per capire se il tempo volge al bello o al brutto.

Noi del Borgo eravamo soliti, quando il monte metteva il cappello, verificare lo spostamento della nebbia per interpretare lo sviluppo degli avvenimenti quotidiani meteorologici: "se la nebbia la va vers Sen Gian, curid doni a stenda i pan."

E' impensabile usare strumenti così arcaici quando abbiamo a disposizione i satelliti e altre strumentazioni; ma anche quel tipo di cultura popolare fatta di osservazioni continue e costanti rimane comunque nella coscienza di una comunità ed è servita per una crescita che ci ha condotto ai satelliti.

Una cultura generale deve essere in grado di assorbire anche il tipo di cultura popolare e tradizionale.

Una cultura generale non può essere squilibrata in favore di una formazione educativa piuttosto che un'altra, sbilanciata in un'unica direzione e accentrata attorno a pochi interessi.

Quando la cultura finisce per diventare lo strumento di ideologie, il rischio per l'umanità è quello di finire asservita a criminali che, in un recente passato, hanno devastato interi continenti: sottilmente si è introdotta nella coscienza dei popoli una cultura di morte che esaltava la vita, la forza e il coraggio.

Un'ultima riflessione: la cultura a San Marino.

Non mi riferisco, ovviamente, alla cultura educativa ma a quella cultura generale che ha contribuito a far crescere in una piccola comunità una coscienza comune.

Un fatto è certo: San Marino si è potuto costituire in società civile mantenendo nel tempo tradizioni e tipi di comportamento trasmessi e usati sistematicamente: comportamenti e tradizioni che lo hanno caratterizzato e che lo hanno imposto alla comunità internazionale.

La cultura generale è un contenitore molto vasto in cui confluiscono tutte le attività umane e non credo si possa trasferire il concetto della misura per verificare quelle che hanno maggior significato di altre: certamente esistono discipline che hanno contribuito maggiormente ad identificare le caratteristiche di un popolo o gruppo sociale.

Oggi l'Associazione Dante Alighieri San Marino richiama la nostra attenzione proponendoci la pubblicazione di un testo in cui sono inserite attività di carattere storico-scientifico che si ricollegano ad un tratto della nostra cultura che ci ha permesso non solo di costruire un sistema che ha contribuito a mantenere salda la nostra comunità ma anche a comporre le inevitabili contrapposizioni di interessi senza lacerare il tessuto civile che come un mosaico si era venuto componendo nel tempo.

Di tutti coloro che sono intervenuti con un loro scritto ho apprezzato non solo la competenza, del resto a tutti nota, ma la qualità degli interessi che hanno affrontato.

Caro Presidente, con il mio intervento ho forse tradito lo spirito del tema proposto: non mi sono posto il problema del "piacere della cultura nello sviluppo delle relazioni" ma come la cultura agisce all'interno di una comunità.

Non so se ci sono riuscito anche perché non ho le basi scientifiche che certamente hanno i due colleghi docenti di storia e filosofia; ho cercato di esprimere alcune riflessioni che ritengo appartengano alla struttura di una comunità e che hanno certamente contribuito a farla crescere.

Il tempo a disposizione non mi ha permesso di leggere in maniera approfondita i temi trattati ma la mia curiosità è stata immediatamente portata

agli argomenti che, per motivi professionali, mi sono più congeniali. Mi riferisco ovviamente ai lavori di carattere giuridico del giudice Lamberto Emiliani, del Commissario della legge Gilberto Felici, dello studioso delle nostre istituzioni Cristoforo Buscarini.

La cultura giuridica è un tratto della nostra vita politico-economico-sociale estremamente importante ma dirò di più, ci caratterizza in maniera precisa come la tradizione e la storia; per meglio chiarire il mio concetto riporto integralmente quanto ebbe a raccomandare ai sammarinesi il prof. Severino Caprioli: “il diritto dei sammarinesi è un carattere della loro cultura, sul quale conviene riflettere: conviene ai sammarinesi perché possono acquistare una coscienza di sé più determinata e larga; e agli altri europei, perché possano discernere meglio il cammino che hanno percorso finora, da quando abbandonarono i sentieri battuti del diritto comune per darsi legislazioni nazionali. Il contributo che i sammarinesi possono e debbono dare alla cultura europea non può consistere nella replica o nell’imitazione di esperienze altrui, ma nella riflessione su quanto distingue la loro cultura, la loro propria esperienza, quella di un popolo vivente e progredente a diritto comune”.

Le parole del prof. Caprioli mi riportano direttamente al dott. Adolfo Morganti che da tempo persegue uno scopo preciso: far conoscere San Marino all’Europa attraverso pubblicazioni, conferenze e da ultimo con l’associazione “Paneuropa – San Marino”. Scrive Morganti: “Ciò che sovente molti sammarinesi non considerano in tutto il suo valore è proprio quanto gli altri Stati europei ammirano in noi. Cultura, storia, identità. Dignità delle libertà concrete. Diritto consuetudinario. Persino tradizione.”

Patrizia Busignani, con il suo intervento, mira a farci riflettere su un tema che purtroppo ha riempito e continua a riempire le cronache dei giornali: “la violenza perpetrata contro le donne”. La Busignani, come è noto, da sempre è stata sensibile ai temi ed ai problemi della donna nel nostro contesto socio-politico, riuscendo a valorizzare un ruolo che, pur riconosciuto fondamentale all’interno della nostra comunità, è rimasto per troppo tempo un fatto culturale decisamente sottovalutato da una società essenzialmente maschilista.

Marino Cecchetti, da tempo, ci ha abituati a rileggere la nostra storia in maniera più accattivante; è stato capace, a mio modo di vedere, di coniugare la storia, quella alta, con la cronaca, dando un respiro al racconto che prende il lettore in maniera precisa, oserei dire come un racconto romanzato ed accattivante.

I due interventi quello del prof. Giorgio Petroni, rettore dell'Università degli Studi, e del prof. Gianpaolo Rolli ci riportano nell'ambito di quella cultura tecnico-scientifica che l'epoca moderna è riuscita a fondere con la cultura umanistica: il primo illustra le possibilità tecnico-scientifiche che deriverebbero al Paese con l'istituzione di un parco scientifico e le ricadute che poi avrebbe per l'economia e la cultura; il secondo porta la sua attenzione da medico su problematiche che lo hanno visto, tempo addietro, promotore di iniziative che miravano a creare, nel settore della medicina, la prevenzione: anche questo progetto rientra in una impostazione culturale di politica sanitaria che il nostro Paese si è dato con soddisfazione.

Interessante è l'intervento di Massimo Scandroglio che espone in maniera dettagliata la vita breve ma intensa del "Comitato degli italiani all'estero": unica associazione in San Marino di aggregazione di cittadini italiani per cui la società Dante Alighieri rappresenta, in definitiva, dal punto di vista culturale, un mezzo per la diffusione della cultura italiana con un coinvolgimento che va oltre allo spirito del puro associazionismo.

Per ultimo, ma non certamente per importanza, il racconto di Edith Tamagnini nell'essere riuscita, dopo anni di intenso lavoro, ad inserire il Monte Titano nel patrimonio dell'umanità. Credo che il riconoscimento vada ascritto negli annali della Repubblica tra quelli più significativi.

La dichiarazione adottata dall'Unesco richiama il valore culturale generale che è stato attribuito alla Repubblica e che ha saputo gelosamente custodire nel tempo.

Cara Edith, nel tuo intervento emerge tutta la passione che sei riuscita ad imprimere in lunghi anni di promozione del nostro Paese e la soddisfazione per il risultato raggiunto.

C'è un passaggio del tuo intervento che mi ha sollecitato; scrivi: "l'Unesco rispetta l'autonomia dello Stato ma chiede al medesimo di attivare tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi più consoni alla protezione del Bene dal momento che il Bene iscritto sulla lista è entrato a far parte del patrimonio dell'umanità".

Questo passaggio certamente è una raccomandazione ma anche un ammonimento: nelle liste è, per certi aspetti, difficile essere inseriti ma è facile uscirne: in altre liste è stato facile l'inserimento per le nostre cattive abitudini, ma è estremamente complicato uscirne.

C'è solo da augurarsi che il Paese sappia far tesoro e sappia conservare nel tempo un'immagine fatta di storia, di tradizione ed anche di sacrifici che il mondo ci ha voluto riconoscere.



CENTRO STORICO DI SAN MARINO E MONTE TITANO

UNA NUOVA STAGIONE DELLA CONSERVAZIONE

DI LUCIA MAZZA
ARCHITETTO, DIRIGENTE UFFICIO TECNICO DEL CATASTO,
GIÀ COORDINATORE DEL PIANO DI GESTIONE DEL SITO UNESCO

Alla Città-Stato di San Marino e al monte Titano, per la loro essenza materiale e per ciò che rappresentano, sono stati riconosciuti valori eccezionali e universali, rendendoli così punte d'eccellenza del patrimonio culturale e paesaggistico dell'intera Repubblica e del contesto internazionale. Il sito "Centro storico di San Marino e monte Titano", in relazione al primo articolo della Convenzione sul Patrimonio Mondiale del 1972, rientra a pieno titolo nella categoria dei Beni Culturali, nei termini francesi di un *ensemble*, mentre in riferimento alle Linee Guida per l'attuazione della Convenzione sul Patrimonio Mondiale, del 2 febbraio 2005, è una "Città storica vivente". Ricopre complessivamente una superficie di 55 ettari circa; comprende il monte Titano e il Centro storico della Città di San Marino, l'intero crinale del monte, il Centro storico di Borgo Maggiore e la rupe. Al suo interno si riconoscono le numerose emergenze architettoniche e gli elementi urbani più importanti quali le tre torri (Guaita, Cesta e Montale), le mura fortificate con gli orti e i loro bastioni, la basilica del Santo, i conventi di San Francesco e Santa Chiara, il Palazzo Pubblico, il teatro Titano e i numerosi altri spazi pubblici che disegnano il sito nel suo insieme. La ripartizione delle funzioni ospitate dagli antichi edifici è ancora ben leggibile nel paesaggio urbano che si è modellato nel tempo assecondando la natura orografica del monte Titano. I suoi

confini includono perfettamente in sé l'immagine visiva della capitale di San Marino quale simbolo di una Città-Stato democratica, libera e indipendente. Il sito è completamente circondato da una fascia di rispetto, *buffer-zone*, che si estende per una superficie di 167 ettari circa, definita per garantire nel tempo un'adeguata visione d'insieme del "Bene" (fig. 1).

Il Comitato del Patrimonio Mondiale, il 7 luglio 2008, ha iscritto il Centro storico di San Marino e monte Titano in base al *Criterio (iii)* adottando la dichiarazione di valore universale riportata integralmente:

San Marino è una delle più antiche repubbliche del mondo e l'unica città-Stato che sussiste, rappresentando una tappa importante dello sviluppo dei modelli democratici in Europa e in tutto il mondo. Le espressioni tangibili della continuità della sua lunga esistenza in quanto capitale della repubblica, il suo contesto geopolitico inalterato e le sue funzioni giuridiche e istituzionali si ritrovano nella sua posizione strategica in cima al monte Titano, nel suo modello urbano storico, nei suoi spazi urbani e nei suoi numerosi monumenti pubblici. San Marino ha uno statuto emblematico ampiamente riconosciuto in quanto simbolo della Città-Stato libera, illustrato nel dibattito politico, nella letteratura e nelle arti nel corso dei secoli. Le mura difensive e il centro storico hanno subito modifiche nel tempo, comportando un intensivo restauro e una ricostruzione tra la fine del XIX secolo e i primi decenni del XX secolo – processo che può essere considerato come parte integrante della storia del bene e che riflette gli approcci in mutamento della conservazione e della valorizzazione del patrimonio nel tempo.

Criterio (iii): San Marino e il monte Titano costituiscono una testimonianza eccezionale dell'istituzione di una democrazia rappresentativa fondata sull'autonomia civica e l'autogoverno, avendo esercitato con una continuità unica e senza interruzione il ruolo di capitale di una repubblica indipendente dal XIII secolo. San Marino è una testimonianza eccezionale di una tradizione culturale vivente che perdura da settecento anni.

Il centro storico di San Marino sul monte Titano comprende tutti gli elementi che illustravano la sua identità all'epoca della sua fondazione e durante il periodo medioevale delle Città-Stato italiane. Numerosi elementi del centro storico, che sono stati conservati oppure che sono stati restaurati, si iscrivono in una lunga tradizione. Gli interventi del XX secolo potrebbero essere qualificati come elementi dannosi all'integrità, ma fanno anche loro parte della storia del bene. L'ubicazione e il quadro della città di San Marino presentano un livello elevato di autenticità. Per quanto riguarda le funzioni e gli usi,

esiste una continuità in relazione al ruolo della città storica come capitale del piccolo Stato. I lavori di restauro e di ricostruzione realizzati a cura di Gino Zani possono essere considerati come parte integrante della storia del bene e valutati in quanto applicazione dei principi teorici provenienti dal Movimento Romantico di restauro. Nel presente caso, l'idea di "medievalizzazione" del centro storico può essere considerata come un'espressione dell'identità nazionale ricercata attraverso un'immagine idealizzata del centro storico.

La protezione del bene è appropriata ma bisognerebbe introdurre numerosi strumenti di protezione giuridica e strumenti giuridici più specifici per la protezione del patrimonio costruito e del paesaggio circostante. Il centro storico non ha subito importanti interventi dopo gli anni Trenta e i monumenti pubblici e gli spazi aperti sono in un buon stato di conservazione.

La Città di San Marino rappresenta quindi un esempio di Centro storico ancora abitato che ha conservato tutto il suo valore culturale e istituzionale grazie all'ininterrotta funzione di capitale della Città-Stato democratica e indipendente fin dalla sua fondazione. Nel contesto del paesaggio urbano, definito dai centri storici di San Marino e di Borgo Maggiore insieme al monte, si leggono ancora oggi le diverse fasi dello sviluppo urbano e diventano, nel loro equilibrato rapporto di scala, la testimonianza del collegamento, mai interrotto nel corso dei secoli, tra la struttura urbana e le radici storiche della Repubblica.

La città ha assunto progressivamente nel tempo il ruolo di modello per lo sviluppo della democrazia e la costruzione dell'identità nazionale attraverso le ricostruzioni e i restauri eseguiti tra la metà del XIX secolo e i primi anni Trenta del XX secolo, in analogia agli eventi di "medievalizzazione" operati da Viollet Le Duc a Carcassonne, o nei castelli di Ludwig II in Germania, che hanno visto in Italia la stagione del restauro storico-filologico di Boito, Beltrami, D'Antrade e Rubbiani. A San Marino l'opera dell'ingegnere sammarinese Gino Zani rende concreto un cammino intrapreso a metà dell'Ottocento con il restauro del Palazzo Pubblico.

Nel 1881, il Consiglio decreta la ricostruzione del Palazzo Pubblico affidando il progetto all'architetto Francesco Azzurri. Nell'ampia relazione presentata all'epoca, l'Azzurri descrive i principi estetici alla base delle scelte stilistiche effettuate che lo avevano indotto ad adottare lo stile "neo-gotico". Egli affermava: (...) *l'architettura lascia nelle sue creazioni l'impronta dei tempi, ma per la Repubblica di San Marino la variabilità del tempo non ha*

esercitato la sua opera di trasformazione, dunque l'architettura deve, nei suoi edifici pubblici, esprimere a chi la guarda, che essa mantiene invariabile l'antico carattere, come mantiene inviolabile le sue antiche istituzioni. Nella disamina della candidatura per la World Heritage List, gli interventi di ricostruzione dello Zani non sono stati assunti come un intervento stilistico fine a se stesso, ma sono stati indubbiamente valorizzati e considerati come parte integrante della storia del "Bene" candidato e valutati, anche dall'ICOMOS, come applicazione dei principi provenienti dal Movimento Romantico di restauro. Nel caso di San Marino, l'idea di "medievalizzazione" del Centro storico viene considerata come espressione dell'identità nazionale ricercata attraverso un'immagine idealizzata del Centro stesso.

Al "Centro storico di San Marino e monte Titano", oltre al valore universale eccezionale, sono state attribuite specifiche condizioni di "autenticità" e "integrità". Il riconoscimento dell'autenticità ha preso in considerazione il paesaggio inalterato, rappresentato dalla particolare collocazione della Città di San Marino e dal legame che, insieme al monte Titano, ha assunto con il contesto territoriale, rappresentando la continuità ininterrotta della Repubblica, i cui confini sono rimasti invariati dal 1463. A tale proposito il dossier di candidatura cita: *Il Centro storico di San Marino presenta una considerevole autenticità per quanto riguarda la sua collocazione visiva e geopolitica in cima al monte Titano, dominando il proprio territorio. Tale contesto territoriale di San Marino riflette la continuità ininterrotta della Repubblica, i cui confini sono rimasti invariati dal 1463. In particolare, il Centro storico ha mantenuto la sua posizione come sede della Repubblica democratica. Eccezionali sono l'utilizzo e l'autenticità funzionale del Centro storico di San Marino, dove le istituzioni politiche sono state in funzione per quattordici secoli e dove la maggioranza degli edifici pubblici svolge ancora le stesse funzioni di 600 anni fa. La struttura del Centro storico medioevale non è stata soggetta a grandi interventi fino alla fine del XIX secolo, periodo caratterizzato dalle opere di ricostruzione del Movimento Romantico. Tale periodo di restauro generale, dalla fine del XIX secolo all'inizio del XX secolo, rappresenta una parte della storia del centro storico di San Marino. Tale palinsesto riflette la filosofia europea di conservazione basata sulla rievocazione medioevale del periodo nella rivalutazione della storia e, nel caso di San Marino, l'identità della Repubblica stessa. Le opere di restauro da parte dell'ingegnere sammarinese Zani si basano su un'attenta documentazione e riguardano tutto il Centro storico di San Marino. Tale "collocazione medioevale" è per lo più la*

stessa che ha ispirato viaggiatori, pittori, autori, e il dibattito politico, come documentato fin dal XIV secolo in tutta Europa.

Il valore d'integrità invece è stato associato ai caratteri funzionali, visivi e storici espressi dall'insieme formato dal monte Titano e dai due centri urbani in relazione al valore simbolico che rappresentano. Nei Centri storici di San Marino e Borgo Maggiore sono riconoscibili ancora oggi tutti gli elementi materiali che rappresentano il legame esistente tra la storia e la struttura urbana del Centro storico di San Marino in considerazione del ruolo istituzionale e amministrativo che lo stesso ha svolto ininterrottamente come capitale della Repubblica. *L'integrità funzionale, visiva e storica del centro storico di San Marino sul monte Titano è eccezionale per via del suo ruolo amministrativo e istituzionale ininterrotto che svolge come capitale della Repubblica. Il bene candidato include tutti gli elementi che costituivano la sua identità al momento della sua fondazione e durante il periodo medioevale delle Città-Stato italiane. Questi includono la collocazione strategica e visivamente sorprendente sul monte Titano, le mura difensive, la struttura urbana medioevale e, soprattutto, gli edifici pubblici e gli spazi pubblici che hanno ancora lo status istituzionale di una capitale di uno Stato. Inoltre, il suo rapporto con il territorio circostante è stato mantenuto poiché il sistema amministrativo dei nove Castelli e i confini di San Marino sono rimasti inalterati dal 1463. L'immagine simbolica di San Marino, documentata mediante l'iconografia, le arti e la letteratura del XIV secolo, mantiene ancora la sua integrità visiva.*

L'iscrizione del "Centro storico di San Marino e monte Titano" nella lista del Comitato del Patrimonio Mondiale ha segnato un importante traguardo nell'ambito internazionale riconoscendo universalmente l'importanza storico-artistica della Repubblica di San Marino, tracciando contestualmente un nuovo percorso nella direzione della conservazione dei beni culturali. Lo stato di San Marino, firmando la convenzione del 1972 e presentando la candidatura per l'iscrizione, si è impegnato a proteggere e conservare il "Bene" situato all'interno del proprio territorio. Il sito assume, nel suo insieme, una dimensione materiale strettamente connessa ai valori immateriali di democrazia e autonomia difesi nei secoli. Se da una parte la difesa dei valori immateriali legati alla democrazia libera e indipendente può considerarsi un percorso facile e scontato, non è altrettanto scontato e semplice adoperarsi per la conservazione delle "pietre" divenute simboli dell'identità nazionale con valore universale.

Le azioni conseguenti all'iscrizione nella *World Heritage List* non possono limitarsi al solo utilizzo di un emblema da esporre incondizionatamente per suggellare una tappa; finalizzare a ciò le azioni conseguenti, pone in primo piano il rischio di banalizzare l'importanza storica dell'evento e di non consentire la trasmissione di quei valori culturali universalmente riconosciuti attraverso una concreta conservazione. Le azioni di tutela delle pietre e del paesaggio dovranno essere associate a un'imprescindibile condizione di presa di coscienza collettiva, indispensabile per garantire progressivamente la conservazione dei valori materiali e immateriali. In ogni modo l'attività di conservazione risulta piuttosto complessa; non può trascurare la partecipazione della comunità, la profonda conoscenza del "Bene" oltre a una specifica volontà comune. E' un'azione che si sviluppa costantemente nel lungo periodo e che va al di là delle singole volontà e dei mandati politici; può concretizzarsi solo costruendo un sistema di partecipazione e di condivisione collettivo basato su quei valori che hanno permesso l'iscrizione nella *World Heritage List* oltre a quelli associabili all'autenticità e integrità attribuiti. I rischi più elevati sono associabili ai cambiamenti legati a un determinato sviluppo socio-economico e possono mettere in discussione l'eccezionale valore universale riconosciuto. E' quindi dovere dello Stato garantire azioni specifiche per una tutela efficace a favore delle generazioni future, non trascurando l'adozione di strumenti legislativi adeguati e un sistema di gestione del bene. Un'adeguata individuazione e conoscenza del bene, associate ad adeguate norme, regolamenti, misure istituzionali e tradizionali, oltre a una profonda sensibilizzazione della comunità allo scopo di garantire la salvaguardia nel lungo termine, rientrano tra le prime azioni necessarie alle attività di tutela, protezione e conservazione.

A San Marino il quadro legislativo principale di tutela si compone della legge sulla *Tutela e Conservazione dei Monumenti, degli Scavi, degli Oggetti di Antichità e d'Arte* del 1919, modificata nel 1980 e nel 1993 (*Perfezionamento dell'esercizio della tutela sui Monumenti*). È del 1924 quella puntuale sulla *Tutela del Ciglio del Monte, delle Mura Castellane e delle Zone adiacenti*. Mentre solo nel 2005 si è perfezionato l'elenco dei manufatti ed edifici con valore di monumento: legge n. 147 del 2005. Questa elenca e cataloga i manufatti e gli immobili con valore di monumento oltre a prescrivere alcune procedure sull'applicazione del restauro. Nonostante l'approvazione di quest'ultima legge, il quadro normativo, come evidenziato anche dall'ICOMOS, risulta piuttosto generico e poco riferibile al contesto storico-architettonico della Città-Stato. Quindi l'attività di conservazione e protezione dovrà tendere a

riconsiderare con particolare attenzione le pressioni derivanti soprattutto da una determinata tipologia di turismo, per giungere all'introduzione di specifici strumenti giuridici che considerino il patrimonio edificato e del paesaggio nella prospettiva di un loro sviluppo integrato e coerente con i valori universalmente riconosciuti. Lo sviluppo legislativo dovrà necessariamente sostenere un controllo qualitativo degli interventi negli edifici e negli spazi urbani, al fine di evitare ristrutturazioni e/o restauri che compromettano il carattere della forma e i materiali, oltre a snaturare le funzioni primarie, in relazione ai valori di "autenticità integrità" del "Bene". Risulta irrinunciabile un'attività di controllo sulla qualità e sulla tecnica degli interventi e un inserimento progressivo, laddove necessario, della cultura contemporanea attraverso una maggior capacità professionale e culturale oltre a una maggior competenza degli organi istituzionali preposti. Gli interventi di ricostruzione di "medievalizzazione" della Città, praticati dallo Zani, ora sono parte integrante del "Bene" diventando così oggetto di tutela e di conservazione. E' chiaro che tale genere di interventi non può essere riproposto in quanto già superato all'epoca dei lavori dello Zani, sia nel contesto italiano, sia in quello europeo. Saranno necessari nuovi approcci progettuali sugli edifici storici e sui monumenti in coerenza con il tessuto storico-urbanistico e ai valori di "autenticità" e "integrità". Gli interventi nella Città Capitale e nell'intero sito, come nel resto dei Centri storici, diventano così un'attività complessa e delicata ove un adeguato approccio progettuale, supportato anche da un nuovo quadro legislativo, diventi espressione di qualità e di cultura, andando oltre all'improvvisazione e alla speculazione fine a se stessa.

Accanto al quadro legislativo si sviluppa l'attività di gestione del bene. L'UNESCO, dal 2005, ha imposto a tutti gli Stati che hanno beni iscritti nella Lista e a quelli che presentano nuove candidature, l'adozione di un Piano di Gestione. Si tratta concretamente di un elaborato tecnico di tutela che tiene conto della diversità di ogni realtà nazionale o locale ma che si fonda su elementi comuni quali: *una conoscenza approfondita del bene, condivisa da tutte le parti interessate; un ciclo di pianificazione, attuazione, monitoraggio, valutazione e feedback; il coinvolgimento di più partner e parti interessate; la destinazione delle risorse necessarie; rafforzamento della capacità e una descrizione trasparente e responsabile del funzionamento del sistema di gestione.* Il Piano di Gestione è uno strumento diversificato in funzione del contesto culturale in cui è inserito il bene e deve garantire azioni costanti nel tempo. Può, tra l'altro, integrare al suo interno anche strumenti di pianificazione op-

pure essere fonte utile per la loro stesura o riprogettazione anche in funzione degli usi attribuiti ai beni del patrimonio. Nell'ambito della sua autonomia funzionale, il Piano non è un programma economico né promozionale né uno strumento di pianificazione urbanistica, bensì un processo di azioni inserito nel contesto culturale del bene che richiama all'attivazione di forme di partecipazione sociale.

Il Piano di Gestione del Sito della Repubblica di San Marino nasce dall'esperienza italiana che da tempo ha intrapreso iniziative specifiche circa le modalità operative per la sua redazione. È del gennaio 2005 la stesura finale del modello del Piano di gestione dei Beni Culturali iscritti nella Lista del Patrimonio dell'Umanità anticipato dalle Linee Guida del maggio 2004. Il modello italiano presenta una importante innovazione, proponendo un approccio alla tutela e alla valorizzazione integrato alla gestione economica, divenuta quest'ultima una necessità imprescindibile. Ne deriva la trasformazione del concetto tradizionale del sito da luogo di conservazione *tout court* della cultura storica in luogo di produzione di cultura contemporanea integrata alle proprie radici storiche.

Anche a San Marino il Piano di Gestione è stato definito come un modello efficace di utilizzo delle risorse di carattere storico, ambientale, in grado di orientare le scelte della pianificazione urbanistica ed economica dell'area, che nella sostanza si esplica nella individuazione di corretti indirizzi di conoscenza, conservazione e valorizzazione orientati verso lo sviluppo delle risorse distintive del territorio. Deve esprimere un equilibrio tra le esigenze di tutela e quelle di valorizzazione, ridefinire e rendere compatibile un processo locale condiviso che coniughi la tutela e la conservazione del sito medesimo con lo sviluppo integrato delle risorse del territorio. Si tratta dunque di una vera e propria dichiarazione di principi per i quali le istituzioni, le associazioni e la comunità dovranno impegnarsi per una tutela attiva e per una conservazione e valorizzazione compatibile.

Il Piano di Gestione individua le principali direttrici di sviluppo attorno alle quali costruire una strategia per la valorizzazione delle risorse culturali di San Marino, ed indica inoltre, all'interno dei singoli Piani di Lavoro, le azioni e gli interventi da realizzare al fine di dare concreta attuazione al programma impostato. I compiti principali individuati sono: la costruzione e l'implementazione di un quadro conoscitivo completo, a cui potranno attingere tutti gli strumenti di pianificazione, programmazione e gestione riguardanti le aree comprese all'interno del sito non escludendo quelle esterne ai suoi

confini; l'elaborazione di indirizzi per la conservazione e la valorizzazione del sito; l'individuazione di possibili canali di finanziamento e di eventuali forme di incentivo atti ad agevolare gli interventi di tutela e valorizzazione del sito; stimolare forme di partecipazione per la predisposizione di politiche per la valorizzazione del sito; sollecitare la comunicazione come strumento di diffusione e divulgazione di un'immagine del sito corretta ed aderente alle sue peculiari caratteristiche. Il Piano di Gestione si articola in cinque livelli di lavoro (Piani di Lavoro) miranti a focalizzare le idonee opportunità per uno sviluppo reale capace di coinvolgere la pubblica amministrazione congiuntamente al mondo dell'associazionismo per un'azione integrata di tutela, valorizzazione e conservazione. Ogni Piano di Lavoro deve svilupparsi nel tempo basandosi sulle motivazioni che hanno consentito l'iscrizione del bene nella lista del Patrimonio Mondiale e modificarsi sulle indicazioni che scaturiranno dalle risultanze del monitoraggio. Per il suo sviluppo possono essere considerate anche quelle condizioni insite nel bene che non hanno una nota di rilevanza mondiale ed eccezionale ma che risultano peculiari della realtà sammarinese, soprattutto in relazione agli aspetti materiali associati a quelli immateriali. Deve inoltre ridefinire in parte le finalità e gli obiettivi, precedentemente indicati, in funzione delle raccomandazioni espresse dal Comitato del Patrimonio Mondiale conseguenti all'iscrizione nella lista.

A San Marino, in linea con le raccomandazioni dell'UNESCO e agli impegni presi con il Comitato del Patrimonio, il Piano di Gestione ha assunto forza legislativa. La nuova legge oltre a individuare strumenti e obiettivi, ha definito una nuova struttura organizzativa alla quale viene attribuito il complesso compito di concretizzare le azioni del Piano, al fine di rendere coerente e incisiva l'azione connessa alla gestione del "Bene". Ne è derivata una struttura integrata sia in senso verticale sia in senso orizzontale con diversi livelli di responsabilità politica e amministrativa, composta da una "Autorità di Indirizzo – Unesco", da una "Unità di Coordinamento – Unesco" e da quattro Gruppi di Lavoro.

L'Autorità di Indirizzo – Unesco ha responsabilità di carattere politico. L'attività di collaborazione tra le Segreterie di Stato, in particolare, è volta all'individuazione delle modalità di indirizzo più idonee per realizzare, nel contesto degli strumenti normativi vigenti, la massima sinergia tra le stesse, con l'obiettivo di evitare sovrapposizioni e duplicazione di interventi, nonché la dispersione di risorse che potrebbero derivare dalla molteplicità dei sog-

getti preposti alla gestione del sito. L'attività di collaborazione è inoltre volta a garantire l'attuazione del Piano fornendo gli idonei strumenti finanziari.

L'Unità di Coordinamento – Unesco ha la responsabilità amministrativa di coordinamento delle attività del Piano di Gestione. Ha il compito di: programmare e coordinare le attività di concertazione tra tutti i soggetti istituzionali e non, coinvolti nella realizzazione del Piano; gestire e coordinare le attività di supporto ed assistenza tecnica delle sue diverse fasi; verificarne lo stato di avanzamento; verificare la coerenza delle iniziative proposte da istituzioni pubbliche e non, rispetto alla strategia generale ed agli obiettivi di indirizzo previsti; definire le criticità e i fabbisogni dei diversi interventi previsti nel Piano; concordare con i diversi attori le priorità per lo sviluppo delle sue singole parti; monitorare il sito; monitorare *in itinere* ed *ex post* le attività di realizzazione delle iniziative oggetto del Piano di Gestione. In particolare l'attività di monitoraggio in oggetto prevede le seguenti azioni: la sintesi delle attività svolte e i consuntivi di impegno delle risorse effettivamente impiegate nel progetto; l'analisi dei risultati, tanto quantitativi quanto qualitativi, conseguiti nel periodo; il completamento degli obiettivi previsti; la quantificazione e motivazione di eventuali scostamenti dal programma esecutivo in vigore.

Accanto all'Unità di Coordinamento – Unesco, le attività di carattere tecnico-scientifico sono affidate a differenti Gruppi di Lavoro composti dagli Uffici della Pubblica Amministrazione afferenti ai singoli Dipartimenti, sulla base dei diversi obiettivi e dei contenuti concordati. A seconda degli argomenti trattati e degli obiettivi da raggiungere, potranno far parte dei differenti Gruppi di Lavoro anche associazioni o enti con lo scopo di aumentare le sinergie di collaborazioni tra pubblico e privato.

La struttura così individuata ha il compito di mettere in atto i cinque Piani di Lavoro.

Il Piano della Conoscenza

Questo piano di lavoro costituisce la base sui cui si fonda l'intera gestione del sito e la fonte da cui possono attingere gli altri piani. Esso prevede una ricognizione complessiva dello stato di fatto attraverso l'acquisizione della documentazione esistente circa gli elementi di interesse culturale presenti nell'area (relazioni, ricerche, studi scientifici, cartografie, progetti). Un'altra attività prevista è quella di raccogliere tutte le nuove analisi conoscitive del patrimonio culturale e quelle relative agli strumenti tecnico-urbanistici e di

pianificazione. Le analisi devono raccogliere sistematicamente tutti i dati esistenti sui fattori di rischio, sui vincoli presenti nel territorio, sulla pianificazione, sui programmi di conservazione e sui progetti in corso. Parallelamente vengono definite le modalità di attuazione delle nuove attività di studio, di ricerca scientifica, indagini conoscitive opportunamente dedicate al patrimonio materiale e immateriale, privilegiando gli studi legati alla storia della città e del territorio e all'identità della Repubblica. Nell'ambito del patrimonio individuato saranno effettuate le valutazioni delle emergenze e dei valori. Si valuterà progressivamente lo stato di conservazione e i fattori di rischio dei complessi monumentali e degli organismi storico-monumentali, nonché degli edifici storico-monumentali. Si provvederà a effettuare nuove analisi specifiche soprattutto per il settore che riguarda la consistenza materica e organica degli edifici esistenti nell'area. Si individueranno infine le risorse, i vari livelli organizzativi, tecnici e finanziari. Il tutto sarà integrato in un "Sistema Informativo di Gestione del Bene" appositamente realizzato funzionale all'obiettivo della conoscenza e della conservazione del Bene e al piano del monitoraggio.

Il Piano della Tutela e della Conservazione

Questo piano, strettamente collegato a quello della conoscenza, identifica gli obiettivi della tutela e della conservazione integrati alla valorizzazione economica, cercando un dialogo tra logiche economiche e di conservazione, e ha lo scopo di organizzare l'azione di tutela e conservazione del patrimonio culturale e ambientale non solo dell'area protetta, ma dell'intero territorio. Ciò in relazione ai valori associati all'autenticità che trovano il loro significato mettendo in relazione il Bene nel contesto del paesaggio. È, questa, la fase più delicata del progetto di gestione in funzione delle riflessioni che necessariamente scaturiranno circa la necessità di un nuovo approccio alla conservazione dei beni culturali. Verranno definite nuove misure di salvaguardia nel breve e lungo periodo per la conservazione del bene attraverso nuovi strumenti legislativi di tutela e di pianificazione, dove troveranno spazio le metodiche progettuali e di intervento sugli edifici e nei contesti urbani al fine della loro conservazione e valorizzazione. Dall'altro canto l'approfondimento sarà dedicato alla protezione specifica del paesaggio e alle modalità per incentivare gli interventi di recupero, tutela e valorizzazione dei beni culturali posti all'interno del Sito nell'ambito della proprietà privata.

Il Piano della Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Ambientale e Socio-Economico

Questo piano di lavoro promuove e individua le azioni utili alla valorizzazione di tutto ciò che gravita attorno all'unicità e all'eccezionalità del "Bene". In particolare l'impegno è quello di garantire nel tempo appuntamenti sistematici associati ai valori culturali di rilevanza del Sito non trascurando quelli specifici locali. Il livello di operatività inoltre si occupa dell'analisi dei fattori economici che riguardano il sito monitorando le pressioni del turismo sugli elementi materiali del patrimonio stesso. Nel piano trova collocazione lo studio di un sistema che dovrà garantire il mantenimento dell'identità del "Bene" in funzione di uno sviluppo socio-economico che passa necessariamente attraverso il turismo-culturale. Devono essere individuate misure speciali al fine di creare un'azione compatibile tra lo sviluppo del sistema turistico e la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico-architettonico nel Sito.

Il Piano della Promozione, Formazione e Comunicazione

A questo piano di lavoro viene attribuito il compito di promuovere un'apposita comunicazione sia interna al paese, sia esterna, associata ai valori di rilevanza del Sito, nonché di innescare forme di partecipazione della comunità (scuole, enti, istituti culturali, cittadini, associazioni).

Il Piano del Progetto del Monitoraggio

Questa parte si occupa del rapporto periodico chiesto dall'UNESCO, che nella pratica si esplica in un vero e proprio monitoraggio: un controllo continuo e sistematico di quello che accade all'interno del sito attingendo informazioni dal piano della conoscenza. Il monitoraggio si attuerà attraverso la creazione di un "Sistema Informativo di Gestione del Bene", utile sia all'archiviazione del materiale raccolto sia a fornire uno strumento di progetto e di controllo. Il sistema dovrà integrare i dati geografici e alfanumerici e soddisfare prevalentemente i seguenti punti strategici: conoscenza, tutela, valorizzazione culturale, promozione, monitoraggio, sicurezza, management e comunicazione. Attraverso il monitoraggio si tornerà ad avere elementi utili per una nuova progettualità e per ridisegnare le nuove strategie di gestione e conservazione.




Fig. 1 - Sito e *buffer zone* “Centro storico di San Marino e monte Titano”

Superficie sito: 55 ettari

Superficie *buffer zone*: 167 ettari

Perimetro del sito: 5 km

Perimetro *buffer zone*: 7 km

Proprietà pubblica (edifici e terreni): 42 ettari

Proprietà privata: 5 ettari

Abitanti nel sito: 469

Abitanti nella *buffer zone*: 2094



L'ADOZIONE NELL'ORDINAMENTO SAMMARINESE

DI VALERIA PIERFELICI
COMMISSARIO DELLA LEGGE, MAGISTRATO
DIRIGENTE DEL TRIBUNALE UNICO

1. Evoluzione dell'istituto e principi generali

L'adozione dei minori costituisce una delle tematiche più delicate e complesse che qualunque ordinamento giuridico ha dovuto affrontare. Si scontrano, infatti, l'interesse del minore a crescere nella sua famiglia, l'incapacità totale della famiglia di assicurare lo sviluppo armonico della personalità del minore, e l'interesse degli adottanti a sostituire la filiazione adottiva a quella biologica.

E' questa la ragione per cui il legislatore è intervenuto per riconoscere la libertà di adottare, ma non la libertà di scegliere il minore, che è invece rimessa alle autorità dello Stato, cui compete anche di stabilire quali minori versino in stato di abbandono e, dunque, siano da porsi in stato di adottabilità, e di verificare l'idoneità educativa degli adottanti.

Infatti, fermo restando il principio fondamentale che ogni bambino ha il diritto di essere educato in seno alla propria famiglia, e dunque di non essere separato dai suoi genitori, in consonanza con l'art. 6 della Dichiarazione dei diritti del fanciullo approvata dall'O.N.U. il 20 novembre 1959, ed in applicazione della moderna concezione che vede nel minore un titolare di diritti soggettivi, al quale va riconosciuto il diritto di un pieno ed armonioso sviluppo della sua personalità, in un ambiente familiare, in un'atmosfera di felicità,

amore e comprensione, si dovevano apprestare strumenti atti a consentire la realizzazione di queste esigenze quando i genitori biologici e la famiglia naturale non sono per qualsiasi motivo idonei a provvedere.

Come già rilevato, l'istituto dell'adozione ha come scopo principale quello di dare al minore una famiglia e di prevenire i danni che gli deriverebbero dall'abbandono. Il fine, pertanto, non è quello di fornire un ambiente familiare idoneo al minore che ne sia privo, ma quello di creare un pieno rapporto di filiazione tra soggetti che non sono legati da vincoli di sangue.

Conformemente alla ricordata impostazione, si osserva che l'istituto in esame è quello che più di ogni altro ha subito una evoluzione significativa. Infatti, a partire dal 1975, l'istituto dell'adozione ha conosciuto una profonda evoluzione che ha finito per modificarne l'originaria funzione.

Alla tradizionale impostazione di origine romanistica, che vedeva nella *adoptio* e nella *adrogatio* esclusivamente uno strumento con il quale il *paterfamilias* poteva procacciarsi un erede, si è sovrapposta quella, tipica delle società evolute, di costituire uno strumento per una più incisiva tutela dei minori privi di una famiglia adeguata.

Secondo il diritto romano si entrava nella famiglia *aut natura aut iure*, e dunque, sia con il fatto della nascita da *iustae nuptiae*, sia in virtù di atti giuridici quali l'adozione, che creava tra adottante ed adottato - non legati da filiazione di sangue -, un rapporto giuridico, a contenuto personale e patrimoniale, del tutto simile a quello derivante dalla filiazione di sangue. Tale adozione, che concerneva anche i maggiorenni - tuttora presente in molti ordinamenti, ed anche in San Marino (su cui *infra*) - mirava essenzialmente a soddisfare le esigenze degli adulti senza figli di sangue: "l'adozione, infatti, sorse fondamentalmente per tramandare il casato ed il patrimonio delle famiglie nobili; poteva comunque utilizzarsi da chiunque volesse, in quanto privo di discendenti, perpetuare il nome ed assicurare all'eletto la trasmissione ereditaria dei beni. Tale adozione consente anche di valorizzare le esigenze affettive dell'adottante, ed il bisogno di solidarietà, del quale è aspetto l'assistenza che l'adottato assicurerà all'adottante" (G. BONILINI, *Nozioni di diritto di famiglia*, Torino, 1987, p. 157 s.). Dopo la riforma dell'istituto da parte di Giustiniano (C. 8, 48, 10), infatti, la *adrogatio* e la *adoptio* del diritto romano classico sono state sostituite dalla *adoptio plena*, che fa acquistare all'adottante la potestà ed elimina ogni diritto successorio dell'adottato nei

rapporti con la famiglia, consentita solo se un discendente è adottato da un ascendente, e dalla *adoptio semiplena*, per la quale i vincoli di parentela e le aspettative successorie di fronte alla famiglia di origine rimangono intatte, e solo vi si aggiungono le nuove nei confronti dei genitori adottivi. In definitiva, la riforma giustiniana, al fine di assicurare comunque i diritti successori all'adottato, che potevano essere lesi a seguito della revoca della adozione classica, distinse l'adozione fatta da un ascendente da quella fatta da un estraneo - e cioè da persone, anche parenti, diverse dagli ascendenti -, per attribuire effetti legittimanti solo alla prima, mentre la seconda non recide i legami dell'adottato con la sua famiglia naturale (con la conseguente permanenza dei diritti successori), né lo sottrae alla potestà dei genitori naturali, conseguendo l'adottato solo il diritto di succedere nel patrimonio dell'estraneo adottante.

Lo schema dell'adozione tradizionale si è presentato particolarmente idoneo per rispondere alle esigenze di solidarietà e protezione verso i minori privi di una famiglia adeguata. All'esigenza egoistica degli adottanti si è pertanto sostituita quella di tutela dell'adottando. La moderna adozione dei minori ha dunque come fine precipuo quello di assicurare ai minori privi di un ambiente familiare adeguato - e che pertanto versano in uno stato di abbandono morale e materiale -, la possibilità di essere inseriti e di crescere comunque in una famiglia come se fossero figli legittimi degli adottanti. Tale adozione, infatti, rompe i rapporti con la famiglia di sangue del minore, il quale diviene ad ogni effetto figlio legittimo degli adottanti. Questa forma di adozione, dunque, non mira tanto ad assicurare agli adottanti la continuità del nome e del patrimonio familiari, bensì a rendere possibile al minore abbandonato l'inserimento in un ambiente familiare idoneo allo sviluppo della sua personalità ed alle sue esigenze affettive, spirituali, materiali. Peraltro, proprio la *ratio* dell'istituto esige che con l'autonomia privata (degli adottanti) concorra l'intervento dello Stato, a mezzo dei suoi organi, al fine di assicurare l'attuazione degli imprescindibili interessi del minore, anche a scapito di coloro che aspirano essere i suoi genitori adottivi. In tal modo l'istituto "si viene ragionevolmente avvicinando a un mondo dove si curano interessi superiori alle parti, in quanto la sovrapposizione al rapporto naturale di una situazione creata dalla legge doveva richiamare una più stretta partecipazione dell'autorità dello Stato; e la richiede soprattutto la creazione di un vincolo che va oltre la volontà delle parti, per proiettarsi sia nella cerchia della parentela, sia

irrevocabilmente nel futuro, così come è apparso necessario per assicurare anche il distacco dall'originaria derivazione familiare. Si aggiunga che un'incidenza così radicale nel rapporto di natura non potrebbe essere affidata alla sola libera volontà dei singoli, anche per evitare che dei figli e del loro *status* venga fatto un oggetto di commercio” (A. TRABUCCHI, voce *Adozione* in *Enc. Giur. Treccani*).

Si deve evidenziare che la Convenzione di Strasburgo in materia di adozione dei minori aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa il 24 aprile 1967, entrata in vigore il 26 aprile 1968, ha sancito una serie di regole di diritto sostanziale alle quali gli Stati membri sono obbligati a conformare i loro ordinamenti, nel precipuo interesse dei minori. Essa mira ad introdurre una disciplina uniforme dell'adozione dei minori, ma “non si tratta di una vera convenzione di diritto materiale uniforme, in quanto essa non contiene una disciplina completa dell'adozione, bensì soltanto un elenco di principi-quadro destinati ad essere applicati dagli Stati membri nelle loro legislazioni, cosicché le singole regolamentazioni rimangono divergenti” (A. DAVI, voce *Adozione* in *Enc. Giur. Treccani*).

I caratteri dell'istituto sono quelli della c.d. adozione legittimante, informata ad un costante riferimento, quale criterio di giudizio, al principio dell'interesse del minore, che ottiene riconoscimento ufficiale. L'art. 8 della Convenzione infatti non consente alle Autorità competenti di pronunciare l'adozione se non hanno acquisito il convincimento che essa sia conforme all'interesse del minore e sia idonea a garantirgli un nucleo familiare stabile ed armonioso.

L'adozione, dunque, viene ad essere resa possibile solo in presenza di adeguate garanzie, e purché ricorrano i criteri di valutazione e di scelta dettagliatamente individuati dal testo convenzionale. Imprescindibili a tal fine sono reputate le indagini ad opera di persone competenti che il giudice deve svolgere prima di pronunciare l'adozione, sia relativamente all'adottato che agli adottanti (art. 9).

In particolare viene espressamente previsto che “l'adozione deve avere luogo solo dopo che l'autorità competente ha acquisito la certezza di agire nell'interesse del minore”, richiedendo il “compimento di adeguate indagini” da esercitarsi nei confronti degli aspiranti genitori. La Convenzione, dunque,

mostra di assegnare il ruolo di strumento fondamentale per garantire le necessità e le esigenze del minore alla valutazione della idoneità dei coniugi. Questa valutazione rappresenta l'unico momento in cui, effettivamente, si può verificare se la coppia operi correttamente, contemperando i propri interessi con quelli del bambino, del quale deve essere favorito uno sviluppo equilibrato in un reciproco clima di serenità e distensione.

La Convenzione, poi, assegna un ruolo preponderante al consenso dei genitori naturali o del tutore del minore alla adozione, che diviene il presupposto fondamentale per una valida adozione; solo in casi eccezionali si potrà prescindere dal consenso.

La Convenzione, infine, ammette anche la revoca della adozione legittimante se questa è prevista dalla legge nazionale, sebbene sia resa possibile solo dopo che l'adottato ha raggiunto la maggiore età, sulla base della decisione di una autorità giudiziaria o amministrativa, e per i gravi motivi stabiliti dalla legge interna (art. 13).

La legge 26 aprile 1986 n. 49, al Titolo VIII (artt. 62-79) ha disciplinato l'adozione legittimante, ispirandosi ai principi della Convenzione di Strasburgo sopra ricordati ed alla legge italiana 4 maggio 1983 n. 184. La legge 20 luglio 1999 n. 83 ha regolato l'adozione internazionale, mentre con il Decreto Reggenziale 20 settembre 2004 n. 120 è stata ratificata la Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 sulla "protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale", alla quale ha dato attuazione la legge 28 aprile 2008 n. 68.

2. L'adozione legittimante del minore: presupposti e procedimento

L'art. 64 della legge 26 aprile 1986 n. 49 stabilisce che "possono essere dichiarati in stato di adottabilità dal Commissario della Legge i minori in situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, anche quando i minori siano ospitati presso istituzioni pubbliche o private o si trovino in affidamento familiare. Non sussiste causa

di forza maggiore quando i soggetti di cui al primo comma rifiutano le misure di sostegno offerte dal Servizio Minori della Repubblica e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal Commissario della Legge”.

Il presupposto dell'adozione legittimante è, pertanto, lo *stato di abbandono*, che diviene il fulcro di tutta la disciplina. La legge non definisce che cosa debba intendersi per “abbandono”, ma introduce una clausola generale che lascia all'interprete libertà di valutazione nei singoli casi concreti.

Dalla lettura dell'art. 64 della legge n. 49 del 1986 emerge immediatamente come il legislatore si preoccupi di bilanciare il rapporto di sangue con il diritto del minore ad avere una famiglia, facendo assumere all'istituto carattere residuale.

Si osserva, *in primis*, che lo stato di abbandono può sussistere quando la famiglia non c'è o quando c'è. Nella prima ipotesi (figlio di genitori ignoti, orfano di entrambi i genitori senza parenti) l'abbandono è *in re ipsa* e non richiede altri accertamenti. I problemi sorgono quando la famiglia è presente, ma il minore è privo dell'assistenza morale e materiale di cui necessita per la sua crescita. La “privazione”, tuttavia, non può essere intesa in senso assoluto, come carenza totale della cura (*derelictio*), perché ciò porterebbe a riconoscere i casi in cui vi è comunque una situazione altamente pregiudizievole per il minore. Pertanto, non ogni mancanza, irregolarità o ritardo nell'adempimento del dovere educativo rileva, ma solo ogni sensibile riduzione delle cure dovute ai figli, tale da non consentire, almeno ad un livello di sufficienza, la realizzazione del fondamentale diritto del minore al mantenimento, all'istruzione e all'educazione. Si devono pertanto accertare in concreto le conseguenze che i comportamenti genitoriali hanno sulla personalità dei figli, senza riferimento a moduli astratti, valutando invece le specificità di ogni minore; in altre parole, si deve verificare se l'inidoneità culturale, affettiva o materiale dei genitori, determina una irreparabile compromissione della crescita del minore. Naturalmente, è sufficiente il solo abbandono morale, ovvero materiale quando impedisce il soddisfacimento delle primarie esigenze del minore che ostacolano lo sviluppo della sua personalità, non altrimenti riparabili con aiuti esterni.

La legge stabilisce, peraltro, che l'abbandono non sussiste quando il minore riceve assistenza morale e materiale dei parenti “*tenuti a provvedervi*”. Poiché la legge non individua i parenti tenuti a provvedere all'assistenza morale e materiale del minore, sulla base di una interpretazione sistematica,

sembra trattarsi dei parenti entro il terzo grado (l'assenza o il disinteresse dei quali rileva, ai sensi degli artt. 66 e 67, ai fini della dichiarazione di adottabilità). Assume rilievo dunque il rapporto parentale, ma l'idoneità assistenziale dei parenti deve essere effettuata sul caso concreto, non essendo sufficiente la semplice disponibilità a farsi carico del minore: in tal modo si coinvolge la famiglia allargata, per verificare la possibilità che la stessa possa autorganizzarsi per risolvere il problema al suo interno.

Poiché il legislatore ha formulato una previsione generale ed elastica, ha lasciato agli interpreti di individuare i casi in cui si configura lo stato di abbandono. E' da tenere fermo il principio che la situazione di abbandono presuppone una mancanza di quel minimo di cure materiali, calore affettivo e aiuto psicologico indispensabili per lo sviluppo e la formazione della personalità del fanciullo; e che non richiede necessariamente un comportamento omissivo dei genitori, ma sussiste anche quando questi espongano ad un grave ed irreparabile pregiudizio il suo sviluppo psicofisico. L'abbandono va comunque inteso in senso oggettivo, prescindendo da qualunque elemento di volontarietà o di colpevolezza dei genitori, e dando perciò rilievo unicamente alla violazione dei diritti del figlio. Di conseguenza, può ravvisarsi l'esistenza dello stato di abbandono in ipotesi di condotta gravemente immorale o disordinata dei genitori, di maltrattamenti ai danni del minore, anche se posti in essere nella convinzione che costituiscano una forma di educazione, dell'induzione all'accattonaggio, degli abusi sessuali, della malnutrizione, della cattiva cura dell'igiene personale del figlio; potrebbe, invece essere esclusa la sussistenza dello stato di abbandono nell'ipotesi in cui i genitori risultino affetti da anomalie della personalità, a meno che queste non si traducano in incapacità ad allevare ed educare la prole. Integra altresì lo stato di abbandono l'affidamento prolungato ad una coppia estranea, cui si accompagna un sostanziale disinteresse da parte dei genitori, o il ricovero in un istituto quando vi sia una ragionevole probabilità che detta situazione si cronicizzi (per cui, ad esempio, anche durante l'affidamento temporaneo, il fatto che il genitore non visiti il figlio e non mostri alcun interesse allo stesso, possono integrare lo stato di abbandono).

La legge impedisce la dichiarazione dello stato di abbandono quando la mancanza di assistenza morale e materiale sia dovuta a causa di "*forza maggiore di carattere transitorio*", da intendersi come causa contingente estranea alla condotta dei genitori. In altre parole, la *forza maggiore* deve essere intesa

come evento o situazione che fa mancare obiettivamente la volontà dei genitori di dare assistenza al minore, e si identifica con circostanze esterne alla volontà dei genitori che impediscono loro di prestare l'assistenza morale e materiale di cui il minore ha bisogno, e deve essere destinata a cessare in un arco di tempo ragionevole, in quanto se si prolunga si ha abbandono.

Possono rilevare, in questa prospettiva, la malattia mentale che escluda l'idoneità educativa, dovendosi tuttavia rimarcare che non si deve trattare di turbe del carattere, ma di malattia tale da privare i figli della costante assistenza morale e materiale, e da escludere che i genitori possano assumere o conservare una piena consapevolezza delle proprie responsabilità, mentre l'interdizione o la inabilitazione, di per sé, non determinano il venir meno dell'adeguata assistenza morale e materiale, essendo esclusivamente misure di protezione patrimoniale, cui fa seguito la privazione o la limitazione nell'amministrazione del patrimonio; la malattia che comporta una menomazione fisica o riduzione sensibile nell'uso di alcuni organi costituisce forza maggiore se non è tale da compromettere il rapporto affettivo con il figlio; la disoccupazione, che determina la carenza dei mezzi economici per il mantenimento, è causa di forza maggiore, mentre la disoccupazione volontaria non lo è: d'altra parte, la legge esclude espressamente l'esistenza della forza maggiore quando il genitore rifiuta ingiustificatamente le misure di sostegno offerte dal Servizio Minori. Nel caso di affidamento presso terzi o istituti di assistenza occorre valutare la posizione assunta dai genitori verso il figlio, con riferimento alle visite, alle attenzioni, ai regali, all'internamento per la salute e all'educazione: sussiste pertanto abbandono nel caso dell'affido quando il minore non faccia mai rientro a casa e riceva visite settimanali solo da uno dei genitori, in difetto di *vis maior*.

Il giudice deve accertare la sussistenza dello stato di abbandono nel caso concreto, con riferimento al parametro della famiglia "simile", e la condizione deve riguardare entrambi i genitori. Si deve escludere l'abbandono quando sopravvengano manifestazioni di disponibilità provenienti dai genitori che in precedenza avevano trascurato il minore, fermo restando che non sono sufficienti formali dichiarazioni di intenti non accompagnate da un autentico e profondo interesse, dettate da un mero proposito di riscatto o di reazione.

La legge n. 49 del 1986 all'art. 62 disciplina i requisiti di ordine formale e sostanziale degli adottanti: "l'adozione è consentita ai coniugi o a singola persona che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) aver compiuto i ven-

ticinque anni; b) essere in grado di educare, istruire e mantenere i minori; c) aver superato l'età dell'adottando di almeno diciotto anni e di non più di quarantacinque anni. Sono consentite più adozioni anche con atti successivi". L'art. 9 della legge 20 luglio 1999 n. 83 ha precisato che "nel caso gli adottanti siano una coppia di coniugi i limiti di età di cui all'art. 62 della legge 26 aprile 1986 n. 49 sono calcolati sul coniuge più giovane. I limiti di età previsti dagli articoli 62 e 63 della legge 26 aprile 1986 n. 49 possono essere derogati nel caso di adozione di fratelli purché per almeno uno di essi siano rispettati".

Va notato che la legge sammarinese ammette anche l'adozione del singolo. Tale assunto, tuttavia, merita di essere precisato in relazione alla adozione da parte di uno solo dei coniugi. Infatti, la *ratio* dell'istituto dell'adozione legittimante - che è quella di inserire il minore abbandonato in una nuova famiglia -, consente di escludere la legittimità della stessa quando avvenga solo su istanza di uno dei coniugi, proprio perché difetta il presupposto della "famiglia". In altre parole, la norma richiede che gli adottanti siano coniugi, e dunque una coppia legata dal vincolo matrimoniale, oppure un singolo, ma in tal caso non dovrà essere legato da matrimonio.

Si osserva, in relazione alla adozione da parte del singolo, che tale possibilità è riconosciuta dall'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 1967: il diritto del minore a crescere in una famiglia, infatti, si concreta nel diritto ad una formazione sociale familiare in cui si possa riconoscere e possa sviluppare la sua personalità per la comunione di vita che caratterizza quella famiglia. Il legislatore ha valutato che tale comunione non è tipica ed esclusiva delle comunità familiari costituite dalla coppia di coniugi, atteso che una tale situazione si determina, ad esempio, anche nelle famiglie composte da un genitore e da uno o più figli naturali.

I requisiti di età tendono a conformare la famiglia adottiva sul modello di quella biologica. E' interessante notare, tuttavia, che i limiti di età vengono calcolati sul coniuge più giovane - mostrando la legge il *favor* verso tale istituto -, e possono essere derogati nel caso di adozione di fratelli. A quest'ultimo proposito si deve ricordare che l'art. 73 della legge n. 49 del 1986 recita: "non può essere disposto l'affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni". La norma intende tutelare l'interesse dei minori rispetto alle situazioni in cui dal venir meno della comunanza di vita e di educazione tra fratelli possa conseguire un grave pre-

giudizio. La preminenza dell'interesse morale e materiale del minore su altri aspetti emerge con chiarezza anche dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del Fanciullo, e rende superabili i requisiti di età. A conferma di ciò giova osservare che la Corte Costituzionale italiana, con sentenza del 24 luglio 1996 n. 303 ha dichiarato incostituzionale la norma sui requisiti di età contenuta nella legge 4 maggio 1983 n. 184 - analoga a quella di cui all'art. 62 della legge n. 49 del 1986 vecchio testo - nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore, quando l'età di uno dei coniugi adottanti superava di quaranta (a San Marino quarantacinque) anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla mancata adozione derivava un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore. La modifica è dunque preordinata all'attuazione dell'interesse del minore a non subire il trauma del distacco dai fratelli con i quali ha relazioni affettive significative, per cui la deroga può operare solo qualora sussista tale presupposto. Ovviamente, il nocumento derivante dalla separazione deve risultare dal provvedimento di "abbinamento".

Gli adottanti devono poi essere idonei affettivamente e capaci di educare, mantenere ed istruire gli adottandi, e tale accertamento deve essere effettuato sull'intero nucleo familiare, come emerge dall'art. 72 della legge n. 49 del 1986.

I requisiti degli adottandi sono stabiliti dall'art. 62 della legge n. 49 del 1986 a favore dei minori, che, ai sensi dell'art. 63, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 20 luglio 1999 n. 83, "non abbiano superato i 14 anni di età al momento della pronuncia dell'affidamento preadottivo ovvero al momento dell'emanazione del provvedimento straniero di adozione, dichiarati in stato di adottabilità dal Commissario della Legge o, se stranieri, dalla competente Autorità straniera. In caso di adozione internazionale, nell'ipotesi in cui la legge del Paese di origine del minore richieda il consenso dei genitori naturali all'adozione, l'adozione è ammessa purché risulti dal provvedimento straniero che il consenso è stato prestato liberamente ed in forma scritta, successivamente alla nascita del minore, dai genitori naturali ovvero da uno solo di essi qualora l'altro sia deceduto o ignoto, che il consenso come sopra prestato non sia stato revocato e che non sia stato ottenuto mediante pagamento o controprestazione di alcun genere". La modifica legislativa eleva dunque da dodici a quattordici anni l'età dell'adottando, e stabilisce il momento temporale in cui tale requisito deve sussistere.

Si ritiene opportuna una riflessione su tali limiti di età. Infatti, se l'adozione è finalizzata alla attuazione del diritto del minore a crescere in una famiglia, non appare giustificabile la compressione di tale diritto in relazione all'età, tanto più che le Convenzioni internazionali considerano "minori" tutti i soggetti che non abbiano acquisito la maggiore età: ad esempio, la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo si applica ad "ogni essere umano di età inferiore ai diciotto anni, a meno che, secondo le leggi del suo Stato, sia divenuto prima maggiorenne" (art. 1). Inoltre, esistono anche ragioni fattuali per superare l'impostazione proposta dalla legge n. 49 del 1986: l'attuazione del progetto di recupero dell'idoneità funzionale della famiglia d'origine a seguito del manifestarsi di anomalie nell'esercizio della potestà, richiede normalmente tempi non brevi, per cui sovente accade che quando si accerta l'irreversibilità della situazione di disinteresse dei genitori per il figlio che integra lo stato di abbandono, non può farsi luogo all'avvio delle procedure adozionali perché questi ha superato i limiti di età, con la conseguenza che gli affidamenti divengono definitivi, frustrando - soprattutto quando l'affido è effettuato a case famiglie o comunità -, l'interesse fondamentale del minore a crescere in una famiglia.

Pertanto, sembrano sussistere ragioni valide per estendere la dichiarazione di adottabilità a tutti i minori (indipendentemente dall'età); analogamente a quanto già è stabilito dalla legge n. 49 del 1986 per il riconoscimento del figlio naturale, il minore ultraquattordicenne dovrebbe comunque prestare il proprio consenso alla adozione.

Il secondo comma – limitatamente alla adozione internazionale – ammette l'adozione consensuale, introducendo i requisiti perché il consenso dei genitori naturali possa avere rilievo: in assenza delle condizioni previste dalla norma, l'adozione consensuale effettuata all'estero non potrà essere riconosciuta, per contrarietà all'ordine pubblico interno. Tuttavia, la Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993, ratificata con Decreto Reggenziale del 20 settembre 2004 n. 120, pone il consenso dei genitori e del minore al centro della dinamica adozionale, sì che la legge interna dovrà necessariamente armonizzarsi ai principi della Convenzione, evitando inique disparità tra minori sammarinesi e minori stranieri.

L'adozione legittimante viene pronunciata all'interno di un complesso procedimento che presenta tre fasi: la dichiarazione di adottabilità, l'affidamento preadottivo ed il provvedimento di adozione.

La competenza per la dichiarazione dello stato di adottabilità è affidata al Commissario della Legge.

Chiunque “ha facoltà di segnalare alla autorità pubblica situazioni di abbandono di minori. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità, debbono riferire al più presto sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengono a conoscenza in ragione del proprio ufficio. La situazione di abbandono può essere accertata anche d’ufficio dal Commissario della Legge” (art. 65).

Quindi il procedimento per la dichiarazione di adottabilità viene attivato su apposita segnalazione, ma anche d’ufficio dal giudice quando gli consti comunque lo stato di abbandono. Il Commissario della Legge dispone, valendosi del Servizio Minori, l’effettuazione dei più approfonditi accertamenti sulle condizioni del minore per la verifica dello stato di abbandono.

Allo scopo di evitare che il protrarsi della situazione di abbandono arrechi pregiudizi ulteriori al minore, “il Commissario della Legge può disporre in ogni momento ogni opportuno provvedimento temporaneo nell’interesse del minore, ivi comprese, se del caso, la sospensione della potestà dei genitori sui figli e dell’esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio” (art. 65 ultimo comma). Si trattava – prima dell’entrata in vigore della legge 28 aprile 2008 n. 68 - dell’unico caso in cui era consentito al giudice di sospendere la potestà dei genitori e di adottare provvedimenti temporanei nell’interesse del minore (tra cui l’allontanamento del minore ed il suo collocamento presso terzi): è doveroso sottolineare come la giurisprudenza si sia opportunamente astenuta dall’impiego di tale disposizione per fini diversi, quali quelli che sono alla base dell’affido protettivo. Infatti, la norma in esame propriamente presuppone il *fumus* dell’esistenza dello stato di abbandono, che non si configura nei casi ove si deve intervenire a fronte di anomalie nell’esercizio della potestà.

Il Commissario della Legge avvia immediatamente la procedura, di cui sono avvisati i genitori o, in mancanza, i parenti entro il terzo grado che abbiano rapporti significativi con il minore.

Il Commissario della Legge dichiara lo stato di adottabilità “quando dalle indagini risultano deceduti i genitori del minore e non risultano parenti entro il terzo grado. Nel caso in cui risulti l’esistenza di genitori naturali che non abbiano riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità non sia stata accertata giudizialmente, il Commissario della Legge, senza eseguire ulterio-

ri accertamenti, provvede immediatamente alla dichiarazione dello stato di adottabilità a meno che non vi sia richiesta di sospensione della procedura da parte di chi, affermando di essere uno dei genitori naturali, chiede termine per provvedere al riconoscimento. La sospensione può essere disposta per un periodo massimo di due mesi semprechè nel frattempo il minore sia assistito dal genitore naturale o dai parenti entro il terzo grado o in altro modo conveniente, permanendo comunque un rapporto con il genitore naturale. Ove il Commissario della Legge sospenda o rinvi la procedura ai sensi del comma precedente, nomina al minore, se necessario, un tutore provvisorio. Se entro detti termini viene effettuato il riconoscimento, deve dichiararsi chiusa la procedura, ove non sussista abbandono morale e materiale. Se trascorrono i termini senza che sia stato effettuato il riconoscimento, si provvede senz'altra formalità alla pronuncia dello stato di adottabilità” (art. 66).

La norma in esame va posta in correlazione con l'art. 67, a termini del quale “quando risulti la situazione di abbandono di un minore lo stato di adottabilità è dichiarato nei casi in cui: a) entrambi i genitori sono morti; b) entrambi i genitori naturali non hanno riconosciuto il minore; c) è stata dichiarata la decadenza della potestà dei genitori; d) i genitori e i parenti entro il terzo grado, convocati dal Commissario della Legge, non si sono presentati senza giustificato motivo; e) l'audizione dei medesimi ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad avviarli. La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal Commissario della Legge avvalendosi del parere del Servizio Minori”.

Dal coordinamento delle due disposizioni richiamate emerge che lo stato di adottabilità viene dichiarato senz'altra indagine quando, dalle verifiche compiute, emerge la morte di entrambi i genitori e l'assenza di parenti entro il terzo grado, ovvero, per il figlio naturale non riconosciuto, che i genitori non intendano riconoscerlo. Negli altri casi, è necessario che, all'assenza di genitori, ovvero alla ablazione della potestà si accompagnino indagini più profonde, estese a tutto il nucleo parentale dalle quali emerga il disinteresse della famiglia nei confronti del minore. E' questa la ragione per cui lo stato di adottabilità viene dichiarato quando i genitori od i parenti entro il terzo grado, opportunamente convocati, non si presentino, in quanto ciò dimostra, appunto, l'abbandono, come, d'altra parte, qualora tali soggetti, pur comparsi, abbiano confermato, in qualunque maniera, l'indisponibilità a farsi carico del minore. Ovviamente, il giudice è tenuto ad avvalersi del parere del Servizio

Minori, in quanto ausiliario tecnico che gli consente di apprezzare la situazione globale del minore e la irrimediabilità dello stato di abbandono.

Pertanto, se vi sono i genitori e parenti che abbiano rapporti significativi, vengono convocati per essere sentiti e per verificare la disponibilità a prendersi cura del minore, al fine di responsabilizzarli per la cessazione delle situazioni dannose. Lo stato di adottabilità viene dichiarato se i genitori o i parenti non si presentano senza giustificato motivo, se l'audizione ha dimostrato la persistenza della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad avviarsi, ovvero se le prescrizioni eventualmente impartite non sono state osservate (art. 65, ultimo comma). Se, invece, i genitori sono deceduti e non vi sono parenti, è dichiarato senz'altro lo stato di abbandono; altrettanto accade se i genitori sono ignoti.

Il Commissario della Legge dichiara lo stato di adottabilità con decreto, contro il quale è “ammesso ricorso al Giudice delle Appellazioni entro trenta giorni dalla pronuncia. Il ricorso può essere proposto dal tutore e dal Procuratore del Fisco” (art. 68). La legittimazione riconosciuta al Procuratore del Fisco è funzionale ad assicurare il controllo pubblico sulla legalità del procedimento.

La dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità “è trascritta, a cura del Cancelliere del Tribunale, su apposito registro riservato e conservato presso la Cancelleria del Tribunale stesso. La trascrizione deve essere effettuata entro il quinto giorno successivo al passaggio in giudicato del provvedimento di adottabilità” (art. 69).

Con “la dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità decade l'esercizio della potestà dei genitori. Il Commissario della Legge nomina un tutore, ove già non esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore”, tra cui la sua collocazione.

Lo stato di adottabilità cessa “per avvenuta adozione o per il raggiungimento dell'età massima prevista in capo all'adottato. Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, pronunciata dal Commissario della Legge, nell'interesse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui all'art. 64. Nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo di cui all'art. 73 lo stato di adottabilità non può essere revocato” (art. 71).

Alla dichiarazione dello stato di adottabilità, divenuta definitiva, segue l'affidamento preadottivo ad una coppia di coniugi che abbia presentato domanda. Infatti, “i cittadini sammarinesi o stranieri che intendono adottare uno o più minori devono presentare domanda al Commissario della Legge specifi-

cando le loro disponibilità, le motivazioni familiari e personali che inducono la richiesta di adozione e dimostrando di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 62. E' ammissibile la presentazione di domande anche successive al Tribunale Commissariale e ad Autorità di Stati esteri. La domanda decade dopo due anni dalla presentazione e può essere rinnovata. Il Commissario della Legge, accertati i requisiti di cui all'art. 62 dispone l'esecuzione, tramite il Servizio Minori ed eventuali altri organi dello Stato, di adeguate indagini che devono riguardare in particolare l'attitudine ad educare, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare. Il Commissario della Legge redige un registro riservato di coloro che sono stati dichiarati idonei ad adottare" (art. 72, come modificato dalla legge n. 83 del 1999).

Conformemente alla Convenzione di Strasburgo – cui si è uniformata la legge italiana n. 184 del 1983, da cui deriva quella sammarinese – l'idoneità alla adozione diviene il fulcro della disciplina dell'adozione legittimante, che è il presupposto per l'abbinamento.

Possono presentare la domanda i coniugi, e dunque persone legate dal vincolo del matrimonio civile o canonico trascritto nei registri dello Stato Civile, *ex art. 3* della legge n. 49 del 1986, ovvero singoli che siano di cittadinanza sammarinese, anche se residenti all'estero, ovvero stranieri residenti nel territorio della Repubblica. Va peraltro ribadito che l'idoneità alla adozione non potrà essere accordata al singolo che sia legato da matrimonio o da convivenza *more uxorio*, anche qualora sussista il consenso dell'altro coniuge o del convivente, e ciò sia in relazione alla *ratio* dell'istituto, che è quella di fornire una famiglia al minore, sia agli effetti legittimanti dell'adozione, sia al fine di evitare espedienti elusivi per superare gli ostacoli derivanti dal provvedimento di idoneità alla adozione.

L'istanza deve essere accompagnata da una domanda di adozione interna, ovvero contenere la segnalazione che i richiedenti intendono far ricorso alla adozione internazionale, e dovrà essere corredata oltre che dai certificati - anche cumulativi - di residenza, matrimonio, nascita e cittadinanza, e dalla documentazione relativa ai rispettivi redditi e patrimoni, anche da apposita certificazione sanitaria circa il proprio stato di salute, anche in rapporto a malattie che possono compromettere in maniera significativa la capacità di crescere ed educare un minore.

Il Servizio Minori, di cui si avvale il Commissario della Legge per gli accertamenti previsti dalla norma, oltre a compiere le rituali indagini psico-

sociali sulla coppia ovvero sul singolo, deve accertare la sua effettiva disponibilità ad accogliere un minore e vagliare la motivazione reale della domanda di adottare. E' stato ben evidenziato, al riguardo: "bisogna premettere che i bambini che vanno in adozione hanno vissuto, durante la loro più o meno breve vita prima dell'incontro con la famiglia adottiva, un'esperienza traumatica, quale quella dell'abbandono e dell'istituzionalizzazione. Ci si deve pertanto interrogare su quali possano essere le conseguenze sul loro sviluppo psicologico e in che misura l'adozione possa costituirsi come una condizione "riparativa" di tale svantaggio iniziale. Il compito che attende una famiglia adottiva non è quindi semplice e non deve essere sottovalutato, anche alla luce della considerazione che spesso gli adolescenti adottivi e le loro famiglie vivono una fase di profonda crisi in cui i nodi del passato vengono al pettine. L'esperienza insegna che l'adozione costituisce sempre un percorso complesso, che prende le mosse da una situazione di svantaggio del minore e spesso, anche della coppia. Quali siano le ragioni che innescano la decisione dei coniugi, il modo in cui essa viene dagli stessi elaborata ed interiorizzata getta le basi del futuro rapporto col figlio adottivo. [...] Diventa quindi fondamentale offrire alle coppie adottive un percorso che non solo soddisfi dei criteri formali di conoscenza, ma permetta loro di riflettere sulla loro scelta, diventare più consapevoli delle proprie risorse e dei propri limiti, avere strumenti di comprensione dei modi che i bambini utilizzeranno per far fronte al trauma e alla sofferenza originaria" (SERVIZIO MINORI, *Protocollo per la presa in carico e la valutazione dei casi psico-sociali sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o che ad essa vanno riferiti*, anno 2004, p. 13 s.).

Il Commissario della Legge potrebbe acquisire ulteriori informazioni anche a mezzo della Gendarmeria per completare il quadro degli elementi che lo devono consapevolmente condurre a dichiarare o negare l'idoneità alla adozione, e potrà convocare, se del caso, i richiedenti, anche al fine di renderli edotti sugli incumbenti che dovranno seguire il completamento delle formalità dell'adozione.

In ogni caso, il giudice deve adottare il provvedimento sulla base di una autonoma e compiuta valutazione del materiale e delle relazioni acquisite, giungendo, se del caso a negare la dichiarazione di idoneità alla adozione quando, ad esempio, dalla documentazione prodotta e dalla relazione del Servizio Minori emerga che uno dei coniugi o l'adottante singolo non appare avere capacità educativa, ed inoltre quando, pur avendo già in precedenza adottato

un minore, la valenza genitoriale e potenzialità educativa appaiono in fase di involuzione, anche a cagione di un loro lieve declino psicofisico; la seconda adozione porrebbe poi in serio pericolo la loro funzione parentale nei confronti del minore già presente nella famiglia, che si sostanzia nell'assolvimento integrale dei compiti di mantenimento, educazione ed istruzione del figlio, tenuto conto ovviamente delle circostanze concretamente risultanti dagli atti.

Contro il provvedimento che nega la dichiarazione di idoneità alla adozione è ammesso l'appello al Giudice delle Appellazioni Civili entro il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 1 della legge 17 maggio 1984 n. 49.

Ferma restando l'interpretazione letterale della norma concernente la decadenza della domanda, il Commissario della Legge, d'ufficio o su segnalazione del Servizio Minori, verificherà, ogni due anni o comunque anche prima ove se ne appalesi la necessità, la permanenza dei requisiti che hanno determinato la concessione dell'idoneità, confermandola o pronunziandone la revoca.

Il Commissario della Legge, “qualora un minore sia dichiarato in stato di adottabilità, sentito il parere del Servizio Minori, sceglie fra coloro che sono stati dichiarati idonei ad adottare, i coniugi o la persona maggiorenne in grado di corrispondere alle esigenze dell'adottando e pronuncia l'affidamento preadottivo per la durata di un anno. Non può essere disposto l'affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni” (art. 73).

Pertanto, con il supporto del Servizio Minori, il Commissario della Legge procede ad una valutazione comparativa delle coppie e dei singoli che aspirano all'adozione e sceglie quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore (*c.d. abbinamento*). L'interesse del minore, unico criterio che deve guidare il giudice nella adozione di tale provvedimento, emerge chiaramente dal secondo comma dell'art. 73, che gli fa divieto di separare i fratelli dichiarati in stato di adottabilità, onde in questo caso, procederà all'abbinamento con le coppie che possono farsi carico di più minori contemporaneamente, derogando, eventualmente, ai limiti di età.

Durante il periodo di affidamento, il Tribunale, avvalendosi del Servizio Minori, esercita la vigilanza sul buon andamento: “il Commissario della Legge vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi del Servizio Minori. Qualora il Commissario della Legge sia informato dal Servizio Minori che l'affidamento preadottivo è pregiudizievole per gli interessi

del minore o provoca gravi difficoltà di convivenza, sentiti gli affidatari, pronuncia la revoca dell'affidamento anche prima della scadenza del termine indicato nell'articolo precedente" (art. 74).

La revoca dell'affidamento preadottivo, pertanto, può avere luogo in ogni tempo, anche prima del periodo dell'anno stabilito dalla legge. La legge nulla dispone in ordine alle impugnazioni, ma gli affidatari, il tutore ed il Procuratore del Fisco possono ricorrere contro tale provvedimento avanti al Giudice delle Appellazioni secondo i principi generali, applicabili a tutti i provvedimenti del Commissario della Legge emessi in sede di volontaria giurisdizione. Poiché si tratta dell'impugnazione per nullità di un provvedimento insuscettibile di giudicato, deve ritenersi esclusa la terza istanza.

Se l'affidamento preadottivo ha avuto esito positivo, "trascorso il periodo di un anno previsto dall'art. 73, il Commissario della Legge, informato dal Servizio Minori sull'esito positivo dell'affidamento pronuncia il provvedimento di adozione. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta nei confronti di entrambi, con effetto per il coniuge deceduto, dalla data della morte. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta" (art. 75).

Il provvedimento di adozione è impugnabile avanti al Giudice delle Appellazioni: "avverso il decreto di pronuncia dell'adozione è ammesso ricorso entro trenta giorni al Giudice delle Appellazioni da parte del tutore dell'adottato e del Procuratore del Fisco per motivi di diritto" (art. 79). L'impugnazione è, pertanto, ammessa esclusivamente per motivi di legittimità e non di merito, confermando la natura del reclamo in esame.

Per quanto concerne in generale i provvedimenti di adozione, va detto che essi rientrano nell'ampia categoria degli atti di volontaria giurisdizione, i quali - almeno in linea di estrema approssimazione - si caratterizzano per la revocabilità e, dunque, per l'insuscettibilità di giudicato. Tale carattere difetta ai provvedimenti di adozione legittimante dei minori, i quali, producendo l'effetto di troncare ogni legame tra l'adottato e la famiglia d'origine ed essendo costitutivi di un nuovo *status* per il minore, non sono, di regola, mai revocabili. Essi rimangono peraltro atti di volontaria giurisdizione, sebbene mutuino alcuni connotati della giurisdizione contenziosa.

E' noto, infatti, che anche nell'ordinamento sammarinese “la giurisdizione si divide in volontaria e contenziosa [...] La giurisdizione volontaria si distingue dalla contenziosa, oltre che per le parole, perché la volontaria si esercita solamente su coloro che la vogliono, onde riceve anche il nome, mentre la contenziosa può essere esercitata in giudizio anche verso coloro che non la vogliono” (L. FERRARIS, *Prompta bibliotheca canonica, iuridica ...*). Il procedimento di volontaria giurisdizione si caratterizza per l'assenza di un conflitto d'interessi, attuale o potenziale, e per non essere finalizzato alla tutela di un diritto lesa. Nessuna delle parti formalmente contraddice l'altra in quanto portatrice di un interesse confliggente; l'intervento del giudice non è preordinato alla soluzione di un contenzioso. L'elemento caratterizzante i procedimenti di volontaria giurisdizione non è, dunque, la mancanza del contraddittorio, bensì la mancanza della lesione di un diritto soggettivo.

E' parimenti noto che nella volontaria giurisdizione “si ha un'attività sostanzialmente amministrativa, per quanto esercitata in tutto o in parte dagli organi giurisdizionali; tale attività consiste o nella semplice attestazione di dichiarazioni di volontà privata o nella costituzione, modificazione o estinzione di situazioni o di rapporti giuridici privati e rientra pertanto in quella che si dice amministrazione pubblica del diritto privato” (G. MORELLI, *Diritto processuale civile internazionale*, Padova, 1954, p. 351).

Il provvedimento di adozione “è trascritto a cura del Cancelliere del Tribunale entro il quinto giorno successivo al suo passaggio in giudicato sull'apposito registro riservato ed è comunicato all'Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato” (art. 76).

L'adozione è irrevocabile e “l'adottato acquista a tutti gli effetti lo stato di figlio legittimo degli adottanti o dell'adottante dei quali assume e trasmette il cognome e la cittadinanza. Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato con la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali” (art. 77). A tutela del rapporto di filiazione che deriva dalla adozione “qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità naturali del minore e della annotazione di cui all'art. 76. L'Ufficiale di Stato Civile deve, sotto comminatoria di sanzioni penali, rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione contraria dell'Autorità Giudiziaria” (art. 78).

Non è dunque stabilito positivamente il diritto del minore a conoscere le proprie origini. Tuttavia, come si evince dalla disciplina appena indicata in ordine all'accesso agli atti di stato civile, l'adottato potrà sempre richiedere al Commissario della Legge di autorizzarlo ad acquisire le informazioni necessarie per individuare le proprie origini, accedendo alla relativa documentazione. E' evidente che l'accesso sarà subordinato alla valutazione dell'interesse complessivo dell'adottato e degli altri soggetti coinvolti (genitori naturali ed adottivi), potendo avere luogo solo quando sussistano serie ragioni che lo giustificino.

L'art. 17 della legge 28 aprile 2008 n. 68 (che, come più volte riferito, dà attuazione alla Convenzione dell'Aja sull'adozione internazionale) introduce una nuova disciplina relativamente alla "adozione del minore dichiarato adottabile nella Repubblica di San Marino", disponendo: "il minore dichiarato adottabile dal giudice in Repubblica deve, di preferenza, essere adottato in territorio sammarinese. Nei casi in cui la situazione ambientale e sociale obiettiva in cui è collocato il minore sia ritenuta, dal giudice, pregiudizievole dei suoi preminenti interessi, ovvero qualora risiedano o dimorino in Repubblica persone legate con il minore da rapporti giuridici, di sangue o di fatto, anteriori alla dichiarazione di adottabilità, l'adozione deve, di norma, essere realizzata in realtà che presentino radici culturali e sociali comuni. Divenuta definitiva una dichiarazione di adottabilità, il Commissario della Legge, quale Giudice Minorile, ne informa, seguendo gli appositi canali, dando anche notizie sulle condizioni e caratteristiche del minore, il Presidente di uno dei Tribunali esteri di cui al comma 1, chiedendo che le coppie dichiarate idonee, le cui attitudini appaiono conformi alle caratteristiche e ai bisogni personali di quel minore, siano avvertite della possibilità di domandarne l'adozione inviando allo stesso Commissario della Legge, copia autentica del decreto dichiarativo della loro idoneità e della relazione del Servizio locale a suo tempo trasmessa al Giudice. Il Commissario della Legge quale Giudice Minorile, disposto l'affidamento preadottivo a norma dell'articolo 73 della legge 26 aprile 1986 n. 49, delega il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza della coppia: 1) a nominare un tutore al minore e a disporre la vigilanza del Servizio locale sul corso dell'affidamento preadottivo per la durata di un anno; 2) ad acquisire, al termine dell'affidamento preadottivo, una relazione del Servizio locale, nonché il parere del tutore sul provvedimento che appare conforme all'interesse del minore, trasmettendo quindi gli atti al giudice sam-

marinese rogante. Il Commissario della Legge, quale Giudice Minorile, ricevette la relazione e il parere di cui al comma 3, sentiti gli affidatari preadottivi e il minore se in grado di esprimersi, assunto il suo consenso all'adozione se egli ha compiuto 14 anni, dispone farsi luogo alla stessa, o i provvedimenti necessari a tutelarla. Si applicano gli articoli 75, secondo e terzo comma, e da 76 a 79 della Legge 26 aprile 1986 n. 49". Solo "nel caso in cui convenga all'interesse del minore o comunque non sia possibile procedere all'adozione secondo i canali di cui all'articolo 17, l'Autorità Centrale Sammarinese si riserva la facoltà di accogliere una delle domande ad essa pervenuta da un altro Stato parte della Convenzione e procedere a norma della stessa. In questo caso il Commissario della Legge quale Giudice Minorile ragguglia la Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, designata dal Decreto 20 settembre 2004 n. 120 a certificare che l'adozione è conforme alla Convenzione" (art. 18).

La Relazione al progetto di legge chiarisce la *ratio* della previsione originaria, secondo cui l'adozione avrebbe dovuto avvenire necessariamente in Italia: "normare l'adozione all'estero di minori dichiarati adottabili dall'autorità giudiziaria sammarinese è necessario anche per introdurre una regola, ispirata alla universale esperienza delle adozioni, secondo cui, nei limiti del possibile, occorre evitare l'adozione del minore in territorio non lontano dalla sua famiglia d'origine. Per questo l'articolo si apre affermando che, di regola, tale adozione deve avvenire in Italia. La scelta dell'Italia è naturale per comunanza di lingua costumi e cultura con l'ambiente da cui proviene il minore. L'applicazione della Convenzione di amicizia e buon vicinato non può che prevalere, per la sua specialità oltre che per evidenti ragioni pratiche, sull'applicazione della Convenzione, permettendo rapporti immediati fra i competenti giudici sammarinese ed italiano. I commi 2, 3, 4 precisano le modalità attraverso cui deve realizzarsi, per rogatoria, l'attività diretta, anzitutto a permettere al giudice sammarinese la scelta, tra le coppie idonee all'adozione secondo il giudice italiano, di quella cui affidare il minore; secondariamente a far funzionare in Italia l'affidamento preadottivo; infine a dare luogo, con ogni garanzia, all'adozione da parte del giudice di San Marino. [...] Qualora non sia realizzabile l'affidamento preadottivo in Italia del minore adottabile in San Marino, si deve procedere all'adozione interna secondo la Legge 1986 n. 49, salvo che nel suo interesse sia da accogliere una domanda pervenuta all'Autorità Centrale da un altro Stato partecipe della Convenzione e procedere a nor-

ma della stessa. In questo caso il certificato di conformità dell'adozione alla Convenzione è rilasciato dalla Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, giusta la designazione contenuta nel Decreto 20 settembre 2004”.

3. L'adozione internazionale dei minori

La Repubblica Italiana con la legge 4 maggio 1983 n. 184 ha dato attuazione alla Convenzione di Strasburgo, così predisponendo una nuova ed unitaria disciplina della adozione legittimante e dell'affidamento dei minori, alla quale si è poi uniformata la n. 49 del 1986. La legge italiana, peraltro, a differenza di quella sammarinese, aveva contestualmente introdotto nell'ordinamento interno norme per la regolamentazione dell'adozione internazionale, al fine di sottoporla a più severi e compiuti accertamenti, per garantire effettiva tutela al minore straniero, sottraendo l'adozione alle scelte ed alle valutazioni soggettive e discrezionali degli adottanti, assoggettandola al controllo esclusivo del Tribunale per i Minorenni, che viene ad essere considerato dalla legge il solo organo idoneo a provvedere adeguatamente a tale tutela.

A tal proposito va rilevato che la normativa italiana sull'adozione internazionale si presenta come un insieme di norme miranti a sottoporla al diritto interno, derogando in tale materia alle regole tradizionali del diritto internazionale privato e processuale. In particolare, sono state poste disposizioni di carattere speciale e derogativo rispetto alle norme previste dal codice di procedura civile italiano per la delibazione dei provvedimenti esteri, che sostituiscono al riconoscimento del provvedimento estero come dotato di efficacia nell'ordinamento interno, una procedura innovativa, a termini della quale l'atto giurisdizionale o amministrativo straniero in tale materia viene ad essere considerato il semplice presupposto per l'attivazione della procedura di adozione interna.

Infatti prima di tale legge il riconoscimento in Italia delle adozioni estere era sottoposto alla procedura di delibazione degli atti stranieri di volontaria giurisdizione prevista dall'art. 801 del codice di procedura civile, che lo condizionava al mero accertamento della competenza internazionale dell'autorità straniera, nonché della non contrarietà all'ordine pubblico del provvedimento da delibare; requisiti ai quali doveva aggiungersi un controllo del rispetto,

nel procedimento svoltosi all'estero, dei principi fondamentali del processo legittimo, tra i quali il principio del contraddittorio e la definitività del provvedimento, ancorché insuscettibile di giudicato formale. Rimaneva comunque escluso ogni sindacato sul merito delle valutazioni operate dall'organo pubblico straniero, e nemmeno erano richieste comprese circa i requisiti che la legge italiana imponeva per l'adozione di minori italiani (quale, ad esempio, l'idoneità alla adozione).

Le disposizioni della nuova legge, invece, prendono atto della inidoneità delle soluzioni tradizionali ad assicurare una soddisfacente tutela dei minori adottati, e si ispirano all'opposto criterio di estendere il più possibile alle adozioni internazionali il trattamento previsto per i casi puramente interni, intento realizzato con l'utilizzo del provvedimento straniero quale semplice presupposto di un nuovo ed autonomo provvedimento italiano di adozione o di affidamento preadottivo. In attuazione di tale orientamento il legislatore italiano ha attribuito rilievo anche a provvedimenti stranieri diversi dalla adozione, ma comunque in materia di affidamento e tutela dei minori, che non avrebbero potuto essere delibati per difetto del requisito della definitività.

Gli aspetti qualificanti della normativa possono essere schematicamente così riassunti:

1. l'aver regolamentato un fenomeno di notevole entità ed in continua espansione, tentando di conseguire l'equiparazione tra minori italiani e minori stranieri;
2. l'aver introdotto delle norme dirette a sottoporre a controllo formale e sostanziale l'ingresso dei minori stranieri in Italia;
3. l'aver stabilito l'obbligatorietà di una selezione delle coppie adottanti, da eseguire attraverso valutazioni effettuali ad opera di personale specializzato e l'aver previsto la necessità di emanare un decreto di idoneità alla adozione;
4. l'aver predisposto un periodo di affidamento preadottivo del minore nella nuova famiglia per meglio consentirne l'ingresso definitivo.

La dichiarazione di idoneità alla adozione costituisce il punto finale e più delicato della prima fase del complesso procedimento multifase che conduce all'adozione di un minore straniero, e deve pertanto precedere il provvedimento dell'autorità straniera, l'ingresso del minore in Italia e la dichiarazione di efficacia in Italia del provvedimento straniero emesso per il minore.

Negli ultimi venti anni si è assistito anche in San Marino ad un crescente interesse verso la c.d. adozione internazionale dei minori, vale a dire l'adozione di minori effettuata tra parti di diversa cittadinanza o residenza di cui almeno una risulta collegata dall'uno o dall'altro fattore con uno Stato diverso da quello nel quale l'adozione ha luogo.

Infatti, l'adozione di minori stranieri risulta più agevole rispetto alla adozione interna, soprattutto quando questi sono cittadini di Paesi sottosviluppati e ad alto tasso di natalità e povertà, le Autorità dei quali vedono proprio nel collocamento presso famiglie straniere lo strumento principale per risolvere il gravissimo problema dell'abbandono dei minori. Diviene così relativamente semplice per gli adottanti ottenere la sentenza di adozione definitiva, con il definitivo cambio dello *status* del minore, la quale - come ogni sentenza estera -, sarà resa esecutiva nello Stato di residenza degli adottanti con il ricorso alle relativamente semplici procedure ordinarie di delibazione. In più, nell'adozione internazionale gli adottanti conservano la libertà di scelta del minore, che consente di coniugare la spinta alla paternità e maternità con le caratteristiche del futuro figlio, e così di meglio soddisfare il movente degli adottanti.

Non possiamo peraltro disconoscere che molteplici sono i problemi sollevati da tale istituto, soprattutto quando la legge interna non detta una disciplina specifica.

La progressiva diffusione del fenomeno aveva colto impreparati gli organi dello Stato, i quali, in assenza di una apposita ed organica disciplina normativa interna, avevano dovuto fare i conti con una situazione di fatto sulla quale spesso era praticamente impossibile intervenire per l'assenza di strumenti adeguati atti a consentire il contemperamento delle imprescindibili esigenze del minore con le aspettative degli adottanti, tenuto anche conto dell'inevitabile impatto sociale di provvedimenti che incidono in generale sulla famiglia e sui bambini.

Il crescente ricorso delle famiglie sammarinesi all'adozione internazionale, espressione del radicato senso della solidarietà, il quale costituisce un connotato caratterizzante la comunità sammarinese, ha imposto anche in San Marino il problema all'attenzione degli operatori, dovendosi rilevare che la situazione sammarinese sotto questo profilo appare estremamente peculiare, posto che l'alto tasso di sviluppo e di benessere hanno di fatto determinato e determinano l'inesistenza di minori sammarinesi in stato di adottabilità. Ciò

comporta, dunque, la necessità di rivolgersi alla adozione internazionale.

Dopo una serie di incertezze, il legislatore, con la legge 20 luglio 1999 n. 83, ha fatto proprio l'indirizzo di favore per l'adozione quale strumento per "assicurare ai minori privi di un ambiente familiare adeguato, e che pertanto versano in uno stato di abbandono morale e materiale, la possibilità di essere inseriti e di crescere comunque in una famiglia al pari dei figli legittimi degli adottanti", che deve avvenire esclusivamente nell'interesse del minore, precisando che "l'adozione deve avere luogo solo dopo che l'Autorità Giudiziaria competente ha acquisito la certezza di agire nell'interesse del minore compiendo adeguate indagini nei confronti degli aspiranti genitori" (art. 1).

La legge ricalca la disciplina della legge italiana 4 maggio 1983 n. 184, per cui i punti salienti sono l'idoneità alla adozione, la normativa sulla ricerca del minore e sull'ingresso dello stesso nel territorio dello Stato, in uno con la speciale disciplina della delibazione del provvedimento straniero.

L'art. 2 della legge n. 83 del 1999, nel testo modificato dall'art. 3 della legge 28 aprile 2008 n. 68 stabilisce che, tenuto conto dell'art. 72 della legge n. 49 del 1986, "la domanda di adozione, propedeutica all'avvio del procedimento di accertamento dell'idoneità alla adozione, deve essere presentata all'Autorità Giudiziaria competente, corredata dai seguenti documenti: certificato di cittadinanza; certificato di residenza; certificato penale generale; certificato dei carichi pendenti; certificato relativo alla capacità civile; documentazione atta a comprovare i redditi ed il patrimonio della famiglia; certificato medico di sana e robusta costituzione; stato di famiglia; certificato di matrimonio per le coppie. Il certificato [di sana e robusta costituzione] deve essere rilasciato dall'Autorità sanitaria della Repubblica di San Marino. La documentazione non deve avere data anteriore a tre mesi. La documentazione di cui al presente comma potrà essere modificata con decreto reggenziale. L'idoneità all'adozione è concessa dall'Autorità Giudiziaria competente, previo accertamento che gli aspiranti possiedono i requisiti previsti dall'art. 62 della legge 26 aprile 1986 n. 49, e previa acquisizione d'una relazione del Servizio Minori contenente la valutazione della loro capacità di corrispondere alle esigenze specifiche dell'adozione internazionale, nonché indicazioni sulle caratteristiche e il numero dei minori che essi potrebbero accogliere, e ogni altra utile informazione. La dichiarazione deve menzionare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge 26 aprile 1986 n. 49 e indicare il numero massimo di minori cui l'idoneità all'adozione si rapporta. Essa deve precedere

l'emissione del provvedimento straniero sull'adozione o affidamento a scopo di adozione e l'ingresso del minore o dei minori nella Repubblica di San Marino. L'idoneità all'adozione decade dopo tre anni dalla notificazione agli istanti del decreto dichiarativo, ma può essere nuovamente richiesta. Se la procedura di adozione è promossa prima della decadenza dell'idoneità, questa dura fino al termine della procedura, salvo provvedimento di revoca. Il giudice, dietro segnalazione del Servizio Minori o d'ufficio, può, per cause seriamente incidenti, sentita la persona o la coppia dichiarata idonea e assunta ogni opportuna informazione, revocare la dichiarazione d'idoneità con decreto motivato. La revoca, divenuta efficace per mancanza di reclamo in termine o perché il giudice, ravvisando ragioni d'urgenza, ne abbia disposta l'efficacia immediata, osta al promovimento e al proseguimento della procedura di adozione internazionale. Contro il decreto che nega o revoca l'idoneità è dato reclamo al Giudice d'Appello Civile con ricorso depositato nella cancelleria del giudice di primo grado entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto. Il fascicolo è immediatamente trasmesso al Giudice d'Appello, che fissa l'udienza in camera di consiglio entro trenta giorni. La decisione, succintamente motivata, è depositata entro dieci giorni dall'udienza, irreclamabile ed immediatamente efficace. Gli atti sono immediatamente resi al giudice di primo grado. Divenuto definitivo, il provvedimento di revoca è senza indugio comunicato dal giudice all'Autorità Centrale sammarinese che deve: trasmetterne immediata notizia all'Autorità Centrale straniera cui abbia inviato la domanda di adozione, nonché alla rappresentanza consolare della Repubblica in quello Stato; immediatamente revocare l'autorizzazione eventualmente concessa agli aspiranti all'adozione anche agli effetti delle attività richiedibili agli enti autorizzati". Opportunamente, il medesimo art. 3 della legge 28 aprile 2008 n. 68 introduce nella legge n. 83 del 1999 l'art. 2 *bis*: "nei confronti del minore adottabile all'estero, o risultante all'estero in stato di abbandono, che senza titolo giuridico si trova nella Repubblica, l'autorità giudiziaria procede a norma degli artt. 64 e seguenti della legge 26 aprile 1986 n. 49, avvertendone lo Stato d'appartenenza per l'eventuale richiesta di rimpatrio. Le spese per il mantenimento del minore e per il suo rimpatrio sono a carico di chi lo ha introdotto nella Repubblica".

Sulla scorta di quanto precede, possono presentare la domanda i soggetti aventi le medesime caratteristiche richieste per l'adozione interna (coniugi ovvero singoli).

L'istanza deve essere accompagnata da una domanda di adozione internazionale, e deve essere corredata oltre che dai certificati - anche cumulativi - di residenza, matrimonio, nascita e cittadinanza, e dalla documentazione relativa ai rispettivi redditi e patrimoni, anche da apposita certificazione sanitaria circa il proprio stato di salute, anche in rapporto a malattie che possono compromettere in maniera significativa la capacità di crescere ed educare un minore.

Il Servizio Minori, di cui si avvale il Commissario della Legge per gli accertamenti previsti dalla norma, oltre a compiere le rituali indagini psicosociali sulla coppia ovvero sul singolo, allo scopo di accertare la sua effettiva disponibilità ad accogliere un minore straniero e di vagliare la motivazione reale della domanda di adottare, deve predisporre, prima dell'inoltro della relazione, una serie di incontri di formazione diretti a far prendere, agli interessati, coscienza consapevole circa la realtà del rapporto educativo con un minore straniero, specie di colore. Il testo novellato dell'art. 2 della legge n. 83 del 1999 eleva a tre anni il termine per la decadenza dell'idoneità alla adozione, ed introduce l'istituto della revoca della stessa, che può avvenire solo "per cause seriamente incidenti", vale a dire, fatti sopravvenuti che compromettono la capacità degli aspiranti di educare i minori.

Opportunamente viene disciplinato il procedimento di reclamo al Giudice delle Appellazioni, anche se non può che destare qualche perplessità il riferimento all'udienza "in camera di consiglio", che è istituto estraneo al diritto processuale sammarinese.

Una volta ottenuta l'idoneità alla adozione, gli adottanti possono avviare le pratiche adottive. L'art. 3 della legge n. 83 del 1999 stabilisce: "affinché la ricerca del minore straniero da adottare avvenga nel pieno rispetto degli interessi del minore, è previsto che il Congresso di Stato, sentiti i riferimenti del Segretario di Stato per la Giustizia e del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, definisca, con propria delibera, quali sono le organizzazioni autorizzate allo svolgimento delle pratiche inerenti all'adozione. Coloro che intendono adottare devono rivolgersi alle organizzazioni autorizzate ai sensi del precedente comma". Si è così imposta l'attivazione di canali istituzionali tramite appositi enti o associazioni che diano garanzie di trasparenza e professionalità, i quali vengono autorizzati ad operare in San Marino dalle competenti Autorità di Governo, previo accertamento degli imprescindibili requisiti di serietà, verso i quali indirizzare le coppie o i singoli che intendono ricorrere alla adozione

di minori stranieri. Il Congresso di Stato, con delibera del 6 settembre 1999 n. 40 ha deciso l'istituzione di "un elenco delle organizzazioni autorizzate allo svolgimento delle pratiche adottive", aprendo un termine di cinque mesi entro il quale le organizzazioni interessate potessero presentare domanda di iscrizione all'elenco, demandando al Servizio Minori di dare comunicazione della delibera alle associazioni già abilitate in Italia, "nonché alle associazioni di diritto sammarinese già operanti e agli enti stranieri che già operano nello svolgimento delle pratiche adottive", fermo restando la "facoltà delle organizzazioni abilitate o che intendono ottenere l'abilitazione <di> presentare in ogni tempo apposita domanda"; è stato altresì stabilito che l'iscrizione sarebbe dovuta avvenire "previo parere del Servizio Minori al quale compete la vigilanza sull'operato delle stesse", e che le "organizzazioni, enti o istituzioni che abbiano acquisito esperienza nelle pratiche adottive in loco potranno essere inserite su proposta del Servizio Minori ovvero delle Segreterie di Stato o Enti competenti". Dalle disposizioni che precedono, si evince che l'elenco – il quale è tenuto dal Servizio Minori – deve essere approvato dal Congresso di Stato, con apposita delibera, su segnalazione e parere del Servizio Minori per quanto concerne le associazioni italiane abilitate e le associazioni sammarinesi, o su proposta dello stesso Servizio Minori ovvero delle Segreterie di Stato competenti per le organizzazioni, enti e istituzioni, e che detto elenco è comunque aperto.

L'elenco è stato formato e viene progressivamente aggiornato su proposta del Servizio Minori.

L'art. 4, comma 1, della legge n. 83 del 1999, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 29 ottobre 2003 n. 136, disciplina le condizioni per l'ingresso del minore straniero nel territorio dello Stato a fini di adozione: "al fine di assicurare il legale espatrio dei minori stranieri, l'ingresso degli stessi ai fini di adozione è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso dell'idoneità all'adozione e qualora le Autorità giurisdizionali ed amministrative dello Stato di appartenenza abbiano emesso un provvedimento di adozione, di affidamento preadottivo oppure altro provvedimento riconducibile alla tutela o ad altri istituti di protezione dei minori dai quali emerga, in maniera chiara e incontrovertibile, l'autorizzazione all'espatrio del minore. Il provvedimento estero deve essere accompagnato da una dichiarazione consolare ovvero della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri attestante la sua conformità alla

legislazione del Paese straniero. Valgono a tal proposito le norme vigenti in materia di assistenza consolare per cittadini sammarinesi”.

Si deve evidenziare che la legge ha riconosciuto quali titoli stranieri idonei all'adozione, non solo le sentenze definitive, ma anche i provvedimenti di affidamento temporaneo, con i quali l'Autorità straniera si riserva, o comunque conservi, la giurisdizione sul minore. E' il caso, ad esempio, dei provvedimenti emessi in Paesi che non ammettono l'adozione (es. Paesi islamici) ovvero la ammettono solo a scopo di culto o comunque tra le persone appartenenti al medesimo ceppo etnico religioso (paesi dell'Estremo Oriente ed India), ove l'*escamotage* legale utilizzato per consentire l'adozione da parte degli stranieri consiste nel sottoporre i minori alla tutela temporanea degli stranieri che intendono adottarli, sotto la vigilanza del Giudice Tutelare che emette il provvedimento, rendendo così possibile l'espatrio a fini di adozione, che si perfezionerà secondo le norme interne. Pur essendo ormai noto che, ad esempio, i provvedimenti indiani di tutela sono in realtà delle adozioni, la natura degli stessi non ne avrebbe consentito il riconoscimento, per cui la disposizione in esame - come detto - accorda al giudice il potere di assumere tali provvedimenti quale presupposto per avviare un procedimento di adozione interna.

L'art. 6, comma 1, della legge n. 83 del 1999 stabilisce che “entro il termine di quindici giorni dall'ingresso del minore nella Repubblica di San Marino gli adottanti devono adire l'Autorità Giudiziaria competente perché, accertata la sussistenza della dichiarazione di idoneità, dell'autorizzazione all'espatrio del minore o dei minori, ed acquisita ogni informazione utile ad accertare l'effettiva sussistenza di un reale interesse del minore o dei minori all'adozione, emetta i provvedimenti di cui all'art. 5 della presente legge disponendo l'affidamento preadottivo del minore o dei minori richiedenti in applicazione degli artt. 73 e seguenti della legge 26 aprile 1986 n. 49”. Il medesimo art. 6, commi 5, 6 e 7 dispone che “nel provvedimento di cui all'art. 5, comma primo, della presente legge deve essere contenuta la nomina di un tutore che ha la rappresentanza legale del minore. L'Autorità Giudiziaria competente può nominare, se necessario, un tutore provvisorio ed adottare i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore. Mediante apposito decreto reggenziale verrà istituito un elenco, da aggiornarsi annualmente, dei soggetti abilitati ad assumere l'ufficio di tutore. L'elenco sarà formato e tenuto dal Servizio Minori nel rispetto delle prescrizioni stabilite nel decreto reggenziale

di cui sopra. Rientra nella competenza del Servizio Minori la vigilanza sui soggetti iscritti nell'elenco". Il Decreto Reggenziale 29 settembre 1999 n. 98 ha dato attuazione a tale disposizione.

E' noto che secondo il sistema della legge n. 49 del 1986 l'affidamento preadottivo costituisce un punto intermedio tra la dichiarazione dello stato di adottabilità e il provvedimento di adozione. Si tratta dunque di una fase transitoria e non definitiva nello *status* del minore, la quale, tuttavia, ha la durata di un anno. Infatti, "con la dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità decade l'esercizio della potestà dei genitori. Il Commissario della Legge nomina un tutore, ove già non esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore" (art. 70). La dottrina italiana ha correttamente precisato che "con l'affidamento preadottivo, non soltanto non viene attribuita la potestà sul minore, ma [...] la rappresentanza legale di quest'ultimo viene conservata dal tutore che è nominato con la dichiarazione di adottabilità: abbiamo cioè una duplicità di esercizio di poteri doveri. L'affidamento presuppone l'attribuzione di una convivenza di fatto, e il minore andrà di regola a convivere con la coppia affidataria, la quale dovrà esercitare durante il tempo previsto i compiti normalmente attribuiti ai genitori, di assistenza, istruzione ed educazione. L'esercizio di tali compiti sarà anzi collegato alla coppia più strettamente di quanto previsto per i genitori legittimi, nel senso che non sarebbe ammessa alcuna delega ad altri. Ma alla coppia affidataria non competerà la rappresentanza tutoria" (A. TRABUCCHI, voce *Adozione* in *Enc. Giur. Treccani*). All'atto dell'ingresso del minore in San Marino si deve pertanto provvedere alla nomina di un tutore al minore, al fine di prevenire anche eventuali conflitti d'interessi tra gli adottanti ed il minore.

L'art. 5 della legge n. 83 del 1999 regola l'efficacia nello Stato dei provvedimenti stranieri: "il provvedimento emesso dall'Autorità straniera non può essere dichiarato efficace con gli effetti dell'adozione se non risulta comprovata la sussistenza di un periodo di affidamento preadottivo di almeno un anno. Ove il provvedimento non preveda l'affidamento preadottivo, o comunque questo non sia stato effettuato, esso è dichiarato efficace come provvedimento di affidamento preadottivo ai sensi degli artt. 73 e seguenti della legge 26 aprile 1986 n. 49 quando l'Autorità Giudiziaria accerta: a) che è stata emanata, in precedenza, la dichiarazione di idoneità degli adottanti ai sensi dell'articolo 2 della presente legge; b) che il provvedimento straniero non è contrario ai principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese. Decorso l'anno di

affidamento preadottivo con esito positivo l'Autorità Giudiziaria competente pronuncia il decreto di adozione. Con il provvedimento di affidamento temporaneo, l'Ufficio di Stato Civile è autorizzato ad iscrivere il minore nello stato di famiglia dei genitori affidatari, su richiesta del tutore, come residente, per la durata dell'affidamento stesso e fino all'emanazione del provvedimento definitivo di adozione. Avverso la decisione dell'Autorità Giudiziaria competente è ammesso ricorso da parte del tutore, dei genitori affidatari e del Procuratore del Fisco nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento al Giudice delle Appellazioni Civili. Il rilascio di certificati contenenti l'indicazione di paternità e maternità, durante il periodo di affidamento e comunque durante tutto il periodo precedente all'adozione, può avvenire, da parte dell'Ufficiale di Stato Civile, solo se espressamente richiesto dall'Autorità Giudiziaria competente. Qualora non esista l'atto di nascita l'Autorità Giudiziaria competente dà disposizione all'Ufficiale di Stato Civile di formarlo”.

Come si è già riferito, le decisioni in materia civile, pronunciate da una Autorità Giudiziaria di un Paese straniero, con il quale non sono state stipulate particolari convenzioni, per una costante ed ormai risalente giurisprudenza, possono ottenere esecutorietà nell'ordinamento sammarinese, escludendo qualsiasi riesame del merito, e limitando l'esame delle stesse decisioni soltanto ai semplici requisiti formali di legittimità, di autenticità e del rispetto dei principi dell'ordine pubblico interno. Sempre secondo le ormai consolidate indicazioni della giurisprudenza, fondate sull'enunciazione generale che richiama i “vincoli di solidarietà”, i quali sul piano dell'esercizio della giurisdizione uniscono gli Stati appartenenti alla comunità internazionale, e proprio per la mancanza di disposizioni speciali tra i soggetti internazionali, l'esame della decisione che si chiede rendersi esecutiva - il c.d. *exequatur* - si limita a verificare soltanto il ricorso di alcuni requisiti, posti dal diritto internazionale generale. Tali principi consolidati risultano ora in parte derogati dagli artt. 4 e 5 della legge 20 luglio 1999 n. 83.

Infatti, il provvedimento straniero non potrà essere dichiarato efficace ai fini dell'adozione se non sia provata la sussistenza di un periodo di affidamento preadottivo di almeno un anno; in assenza di questo requisito, il provvedimento sarà dichiarato efficace come provvedimento di affidamento preadottivo, e solo dopo un anno dall'affidamento il Commissario della Legge potrà pronunciare l'adozione. Qualora l'affidamento preadottivo non abbia esito positivo, il provvedimento straniero non potrà essere dichiarato efficace

agli effetti dell'adozione ed il Commissario della Legge considererà il minore in stato di abbandono; verranno così applicate le disposizioni contenute nella legge interna in materia di adozione.

La legge - come già detto - deroga alla regolamentazione disposta in via generale per il riconoscimento dei provvedimenti emessi dalle autorità giudiziarie straniere in materia di volontaria giurisdizione, con riguardo ai requisiti per la delibazione. Nella specie si realizza, infatti, l'emanazione di un nuovo ed autonomo provvedimento interno sul presupposto di quello straniero.

L'art. 5 subordina la dichiarazione di efficacia alla sussistenza di tre condizioni:

1. che sia stata emanata in precedenza la dichiarazione di idoneità dei coniugi adottanti;
2. che il provvedimento straniero sia conforme alla legislazione dello Stato da cui proviene;
3. che il provvedimento straniero non sia contrario ai principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese in materia di diritto di famiglia e dei minori.

In ordine al primo requisito è a dirsi che la dichiarazione di idoneità alla adozione non preclude ulteriori accertamenti da parte del Commissario della Legge, e ciò sia perché la dichiarazione di idoneità quando sia iniziato l'*iter* adottivo non è soggetta praticamente ad alcun termine di scadenza, e la situazione esistente al momento del rilascio potrebbe essersi successivamente modificata, sia perché essa potrebbe comunque essere sempre revocata dal Commissario della Legge che l'ha emessa per la regola generale alla quale sono sottoposti gli atti di volontaria giurisdizione, che ora ha trovato recezione nello *ius proprium* con l'art. 1 della legge 28 aprile 2008 n. 68.

Gli interpreti hanno invece criticato la seconda condizione, assumendo che “il controllo in sede di delibazione della esatta applicazione da parte della autorità straniera del proprio diritto costituisce infatti un'assoluta novità per il nostro sistema processuale e del resto è sostanzialmente estraneo alla comune tradizione in materia di riconoscimento di sentenze e di atti di giurisdizione volontaria. D'altro canto tale controllo, a prescindere dalla sua obiettiva difficoltà, non sembra presentare alcuna utilità pratica, dal momento che ciò che conta è soltanto il risultato concreto dell'applicazione della propria legge da parte dell'autorità straniera, e cioè un'adozione che offra buone prospettive di riuscita dal punto di vista sociale e che non si ponga in con-

trasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento. Appaiono quindi giustificati i tentativi della dottrina di ridimensionare in via interpretativa la portata della disposizione, limitando l'accertamento da essa previsto alla semplice competenza *ratione materiae* dell'organo straniero ed alla regolarità del procedimento di formazione dell'atto e quindi, in definitiva, alla apparente "normalità" di quest'ultimo".

Il terzo requisito è quello che assume maggiore importanza, in quanto impone al giudice la verifica della non contrarietà del provvedimento straniero ai principi dell'ordine pubblico interno. Tale riferimento assume una valenza particolare per quanto concerne i limiti minimi e massimi di età stabiliti dalla legge, nonché per l'accertamento dello stato di abbandono del minore. Poiché l'ordinamento sammarinese ha riconosciuto la c.d. adozione consensuale solo se lo Stato straniero la prevede, può essere delibata la decisione straniera che abbia stabilito l'adozione del minore sulla base del consenso legittimamente prestato dai genitori naturali: la norma speciale deroga al principio posto dall'art. 67, introducendo comunque requisiti per evitare ablazioni della potestà da parte dei genitori biologici a fini di lucro.

Ne deriva che la delibazione classica del provvedimento straniero potrà dunque avvenire solo ove il Paese straniero abbia una legislazione praticamente identica a quella sammarinese. Negli altri casi, il provvedimento non potrà essere delibato se non sussistono le condizioni sopra ricordate; ed inoltre, qualora si tratti di provvedimento straniero definitivo di adozione, deve essere provato l'affidamento preadottivo di almeno un anno; solo nel caso in cui l'istituto dell'affidamento preadottivo non sia noto alla legislazione dello stato straniero, la decisione potrà ottenere l'efficacia di provvedimento di affidamento preadottivo. In definitiva, sotto il profilo del riconoscimento dei provvedimenti stranieri di adozione ed affidamento dei minori, la legge ha recepito alcune soluzioni che erano state stabilite da convenzioni internazionali in tema di protezione dell'infanzia. Tale risultato è stato conseguito mediante il ricorso alla tecnica che la dottrina internazionalprivatistica definisce auto-limitazione di norme materiali. La sfera di applicazione della nuova normativa non viene infatti ricavata dalle regole generali di conflitto, che stabiliscono, per determinate categorie di rapporti, l'ambito entro cui è applicabile il diritto straniero e l'ambito entro cui va invece applicato il diritto materiale del foro, secondo il metodo tradizionale bilaterale, ma la delimitazione della sfera di applicazione della legge sammarinese è stata invece effettuata dalla legge

stessa e dunque in via unilaterale. Si è scelto poi di determinare simultaneamente e per mezzo degli stessi criteri di collegamento i limiti alla competenza giurisdizionale internazionale ed i limiti di applicazione delle norme materiali del foro. E' opportuno ricordare che l'art. 6 della legge 26 gennaio 2006 n. 17, il quale ha sottratto al procedimento di delibazione l'efficacia sul territorio dello Stato di alcune decisioni straniere riguardo allo stato, alla capacità delle persone, all'ultimo comma ha confermato testualmente: "le sentenze ed i provvedimenti stranieri di adozione e affidamento preadottivo restano soggetti alle disposizioni previste dall'ordinamento in materia di delibazione o esecutorietà".

Qualora il provvedimento straniero non possa essere dichiarato efficace ai fini dell'adozione, o nel caso in cui l'affidamento preadottivo non dia esito positivo, il giudice dovrà pronunciare lo stato di adottabilità del minore disponendone l'affidamento preadottivo agli stessi istanti nel primo caso e, nel secondo, ad una nuova coppia di coniugi dichiarati idonei, sempre che lo Stato di appartenenza, informato per il tramite della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, non esiga il rimpatrio del minore. Dispone, infatti, l'art. 6: "nel caso in cui l'accertamento dei requisiti dia esito negativo, anche prima della scadenza del termine di cui all'articolo 7 primo comma della presente legge, l'Autorità Giudiziaria competente, tramite le vie diplomatiche, ne darà comunicazione allo Stato di appartenenza disponendo, se richiesto, il rimpatrio del minore. Qualora non provenga alcuna richiesta, l'Autorità Giudiziaria competente disporrà l'affidamento preadottivo ad altri soggetti in applicazione della normativa sull'adozione interna di cui alla legge 26 aprile 1986 n. 49. Nell'ipotesi in cui l'affidamento preadottivo ad altri adottanti, in applicazione della normativa sull'adozione interna, non possa avvenire immediatamente, il minore o i minori verranno temporaneamente affidati al Servizio Minori dell'Istituto per la Sicurezza Sociale. Avverso il provvedimento di cui al primo capoverso del precedente comma è ammesso ricorso al Giudice delle Appellazioni Civili da parte degli adottanti, del tutore e del Procuratore del Fisco. Nel caso in cui, pur sussistendo l'idoneità all'adozione degli adottanti, per meri motivi formali diversi dalla contrarietà all'ordine pubblico interno, il provvedimento straniero non possa essere dichiarato efficace ai fini dell'adozione, l'Autorità Giudiziaria competente potrà comunque avviare il procedimento di adozione interno a favore dei medesimi, verificato lo stato di abbandono del minore, sempre che lo Stato di appartenenza non richieda il rimpatrio". Pertanto, qualora, sulla base di apposita relazione del Servizio

Minori, dovesse risultare che l'affidamento preadottivo del minore è pregiudizievole all'interesse dello stesso, dovrebbe essere posto fine all'affidamento, e non si può ovviamente pronunciare l'adozione in capo agli affidatari. Il minore, in assenza di apposite disposizioni, non avendo in San Marino la sua famiglia o comunque persone in grado di fornire "l'assistenza morale e materiale" (art. 64 della legge n. 49 del 1986), dovrebbe essere dichiarato in stato di adottabilità (art. 67), come se fosse un minore sammarinese, e nei suoi confronti dovrebbe essere attivato il procedimento di adozione interno.

L'art. 7 della legge n. 83 del 1999 disciplina l'adozione: "trascorso il periodo di un anno previsto dall'articolo 73 della legge 26 aprile 1986 n. 49 l'Autorità Giudiziaria competente, informata dal Servizio Minori sull'esito positivo dell'affidamento preadottivo, pronuncia il provvedimento di adozione. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta. Nel caso in cui l'affidamento non abbia esito positivo, l'Autorità Giudiziaria competente revocherà l'affidamento preadottivo e pronuncerà lo stato di adottabilità del minore, disponendo l'affidamento preadottivo ad altri, applicando le disposizioni contenute nella legge 26 aprile 1986 n. 49, sempre che lo Stato di appartenenza non esiga il rimpatrio del minore. Nell'ipotesi in cui l'affidamento preadottivo ad altri soggetti, in applicazione della normativa sull'adozione interna, non possa avvenire immediatamente, il minore o i minori verranno temporaneamente affidati al Servizio Minori dell'Istituto per la Sicurezza Sociale. Avverso il provvedimento di cui al primo capoverso del quarto comma del presente articolo è ammesso ricorso al Giudice delle Appellazioni Civili da parte degli affidatari, del tutore e del Procuratore del Fisco".

E' doveroso segnalare che si tratta dell'unica ipotesi in cui è possibile affidare il minore ai servizi sociali: resta, tuttavia, il problema della collocazione, atteso che non esistono case o luoghi di accoglienza, che consentano la sistemazione – anche estremamente provvisoria – del minore affidato.

Il *favor* per l'adozione è espresso dal fatto che "tutti gli atti, dalla richiesta di idoneità fino all'adozione, sono esenti dall'imposta di bollo e di registro"

(art. 11), mentre l'art. 8 Decreto Reggenziale del 29 settembre 1999 n. 98, in attuazione della legge 20 luglio 1999 n. 83, ha posto a carico dello Stato l'onere di provvedere al rimborso forfetario delle spese sostenute dal tutore del minore adottando.

Con il Decreto Reggenziale 20 settembre 2004 n. 120 la Repubblica ha aderito alla “Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale fatta all’Aja il 29 maggio 1993”.

La Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993 individua in modo preciso le condizioni necessarie affinché l’adozione possa avere luogo: accertamento da parte delle stesse autorità dell’impossibilità di far luogo all’affidamento del fanciullo nello stato d’origine, di modo che l’adozione internazionale, in relazione al suo preminente interesse, appaia l’unica via praticabile (criterio di sussidiarietà); svolgimento della necessaria attività di consulenza a beneficio dei soggetti il cui consenso è richiesto ai fini dell’adozione, consenso che deve essere da loro manifestato senza alcun corrispettivo e per iscritto, previa adeguata informazione circa le sue conseguenze, in particolare in ordine all’eventuale cessazione di ogni vincolo giuridico fra il minore e la sua famiglia d’origine (il consenso della madre, ove occorra, deve essere prestato dopo la nascita del bambino); svolgimento della necessaria attività di consulenza anche a beneficio del minore, il cui consenso, ove richiesto, dovrà parimenti essere manifestato in piena libertà, gratuitamente e per scritto e preceduto da adeguata informazione circa i suoi effetti (art. 4).

Ogni singolo Paese aderente è tenuto ad individuare un’Autorità Centrale, cui sono attribuiti molteplici e disparati compiti, al fine di garantire il rispetto delle previsioni della Convenzione. All’atto della adesione l’Autorità Centrale, titolare di compiti amministrativi è stata individuata nella Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, mentre sono stati sottratti alla Autorità Giudiziaria i poteri più propriamente giudiziari di riconoscimento dell’adozione straniera, per riservarli alla Segreteria di Stato alla Sanità. Con la legge 28 aprile 2008 n. 68 è stata introdotta la normativa interna di coordinamento, sì che la Convenzione è divenuta operativa.

Prima di esaminare la novella, ed al fine di avere elementi comparativi di valutazione, si deve ricordare che la legge 31 dicembre 1998 n. 476, con cui l’Italia ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione, ha riservato al Tribunale per i minorenni i compiti propriamente giudiziari, attribuendo invece quelli di carattere amministrativo e di politica generale alla Commissio-

ne per le adozioni internazionali, costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, composta da 11 membri a prevalente nomina governativa, presieduta da un magistrato avente esperienza nel settore minorile (art. 38). La Commissione *ex art. 39* rilascia l'autorizzazione agli enti, autorizza l'ingresso del minore in Italia, certifica la conformità dell'adozione alla convenzione dell'Aja, conserva tutti gli atti relativi alla procedura, promuove iniziative di formazione per coloro che operano nel campo dell'adozione, collabora con le autorità centrali degli altri Stati. Agli enti autorizzati sono attribuiti compiti delicati, quali svolgere le pratiche di adozione, ricevere proposte di incontro formulate dall'autorità straniera, assistere i coniugi in tutte le attività da svolgersi all'estero, ricevere dall'autorità straniera l'attestazione sulla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 della Convenzione e concordare con essa l'opportunità di procedere all'adozione, chiedere alla Commissione per le adozioni internazionali l'autorizzazione ad introdurre il minore in Italia e vigilare sul trasferimento, svolgere insieme ai servizi locali un'attività di sostegno a beneficio del nucleo adottivo una volta che il minore sia condotto in Italia. La Commissione nazionale cura la tenuta degli albi e vigila sull'operato delle associazioni.

Secondo la legge italiana la procedura inizia con la dichiarazione di disponibilità degli aspiranti adottanti al Tribunale per i Minorenni del luogo ove risiedono; per gli italiani residenti all'estero il Tribunale è quello della loro ultima residenza in Italia o, in mancanza, quello di Roma: i requisiti per l'idoneità alla adozione sono gli stessi previsti per l'adozione interna. Il Tribunale invia la dichiarazione ai servizi locali, che devono acquisire ogni utile elemento o informazione sugli adottanti e svolgere ogni opportuna indagine; la relazione viene trasmessa al Tribunale, che nei successivi due mesi pronuncia l'idoneità alla adozione; tale decreto viene trasmesso alla Commissione unitamente alla relazione e alla documentazione nonché all'ente autorizzato al quale i coniugi hanno dato l'incarico di curare la procedura. L'ente prende contatto con l'autorità straniera, le trasmette il decreto e la relazione, riceve le proposte di incontro, informando gli aspiranti sulle caratteristiche del minore individuato e curando l'incontro con il minore. Una volta pronunciata l'adozione da parte dell'autorità straniera, affidando il minore agli adottanti, l'ente informa subito la Commissione ed i servizi sociali locali, e chiede l'autorizzazione all'ingresso del minore. La Commissione, ricevuta la documentazione e valutate le condizioni, autorizza l'ingresso solo previa dichiarazione che l'adozione corrisponde al superiore interesse del minore: l'autorizzazione

viene negata quando non risulti lo stato di abbandono del minore e l'impossibilità di ovviarvi tramite l'adozione nel suo paese d'origine, ovvero quando in questo paese l'adozione non produca effetti legittimanti, a meno che i genitori non abbiano prestato il consenso a che tali effetti si producano. Ricevuta l'autorizzazione, gli uffici consolari rilasciano al minore il visto per l'ingresso in Italia a fini di adozione, il quale gode di tutti i diritti riconosciuti al minore italiano in affidamento familiare (art. 34).

Il provvedimento straniero produce automaticamente effetti legittimanti per tutti i Paesi aderenti, ma è previsto che il Tribunale per i minorenni effettui controlli più penetranti, al cui esito positivo il Tribunale ordina la trascrizione del provvedimento straniero nei registri dello stato civile: con la trascrizione il minore acquista la cittadinanza italiana. Qualora il provvedimento di adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore, il Tribunale riconosce il provvedimento straniero come titolo per l'affido preadottivo di un anno, decorso il quale pronuncerà l'adozione.

Come detto, San Marino ha già estromesso l'Autorità Giudiziaria dal procedimento adottivo attuato ai sensi della Convenzione, e a tali scelte si è necessariamente uniformato il legislatore.

Il regime Aja, infatti, è sorto per eliminare inutili passaggi burocratici, e per consentire alle Autorità Centrali – che esprimono la sovranità statale – di intervenire, perfezionandolo, nell'*iter* adozionale: prova ne è il fatto che al provvedimento straniero, una volta intervenuta l'autorizzazione all'ingresso del minore nello Stato di accoglienza, viene riconosciuta automaticamente efficacia in tutti gli Stati aderenti alla Convenzione, sì che diviene atto dovuto per l'Ufficiale di Stato civile procedere alle conseguenti annotazioni e trascrizioni, senza necessità di alcuna delibazione.

La legge 28 aprile 2008 n. 68 recante “nuove norme in materia di adozione internazionale e di protezione dei minori”, tiene conto, ovviamente, della scelta già compiuta.

L'art. 1 definisce l'ambito di applicazione della legge, che riguarda “l'adozione dei minori abitualmente residenti negli Stati parte della Convenzione fatta a l'Aja il 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale [...] o che, nello spirito della stessa e per farne valere le garanzie procedurali, abbiano stipulato con la Repubblica accordi bilaterali”, chiarendo, al secondo comma, che per i minori

provenienti da Paesi non indicati nel primo comma, continua ad applicarsi la legge 20 luglio 1999 n. 83.

L'Autorità Centrale è la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e Politici, e, di conseguenza, presso il Dipartimento Affari Esteri “è costituito l'Ufficio per le adozioni internazionali con funzioni di supporto operativo e relazioni con il pubblico. Esso può richiedere la collaborazione del Servizio Minori di cui alla legge 3 maggio 1977 n. 21” (art. 2).

Si conferma che gli adottanti devono essere in possesso dell'idoneità alla adozione, rilasciata dal Commissario della Legge (art. 3) e devono presentare la domanda di adozione presso l'Ufficio per le adozioni internazionali, contenente “anche l'assunzione dell'obbligo, qualora all'estero essi ottengano un provvedimento di adozione, di sottostare per un anno, a far data dall'ingresso del minore nello Stato, alla vigilanza del Servizio Minori su come procede il suo inserimento nella famiglia. La domanda è irricevibile se gli istanti non allegano: 1) copia autentica della dichiarazione d'idoneità all'adozione, non decaduta; 2) copia autentica della relazione del Servizio Minori [...] a suo tempo acquisita dal giudice; 3) traduzione delle predette nella lingua indicata dall'Autorità Centrale dello Stato cui intendono rivolgersi, asseverata davanti a un organo pubblico. L'Ufficio ammonisce gli interessati che, qualora sia loro consegnato per adozione un minore all'estero, avranno il dovere di curarne il trasferimento dallo Stato d'origine nel rispetto della sua dignità e sensibilità, anche accompagnandolo nel viaggio” (art. 4).

La legge prevede, poi, tre possibilità, costituite dalla procedura svolta tramite le Autorità Centrali (art. 5), da quella esperita direttamente dagli adottanti presso l'Autorità Centrale straniera (art. 6), e, infine, per il tramite degli enti autorizzati italiani (art. 7), potendo, tuttavia, gli istanti accedere a tali ultime due vie solo se autorizzati dall'Autorità Centrale sammarinese. Si legge, in proposito, nella Relazione al progetto di legge:

“Lo schema della Convenzione, centrato sul rapporto diretto fra le Autorità Centrali dello Stato d'origine e dello Stato d'accoglienza del minore, viene assunto nel progetto come forma procedimentale ordinaria. La trasmissione della domanda di adozione all'Autorità centrale del Paese scelto dagli istanti è curata dall'Autorità centrale della Repubblica, che, per evitare un'inerte giacenza della domanda chiede alla propria rappresentanza consolare in quello Stato di attivarsi per avere conferma della sua presa in carico da parte dell'Autorità centrale destinataria. Il progetto non lo dice, ma nello

stesso modo potrebbero essere promosse anche sollecitazioni ad esaminare la domanda in quanto non vietate dalla Convenzione e utili, in ipotesi, a indurre gli istanti a chiedere l'autorizzazione di passare alle vie alternative offerte dagli articoli 6, comma 4, e 7, comma 3. Sulla eventuale proposta riguardante un minore adottabile giunta dall'Autorità dello Stato d'origine, il progetto prevede che l'Ufficio per le adozioni internazionali convochi, per esaminarla insieme con gli istanti, un membro del Servizio Minori e, se gli istanti lo chiedono, un rappresentante di un'associazione di volontariato. Momento di riflessione e confronto occorrente a legittimare le determinazioni dell'Autorità centrale sammarinese. Se gli istanti accettano la proposta, devono impegnarsi per iscritto a incontrare il minore nel luogo e tempo stabilito dalla competente autorità straniera. Questo incontro non è previsto dalla Convenzione, né dalla Legge 20 luglio 1999 n. 83, nell'applicazione pratica della quale, però, suole avvenire. Ma è intuitivamente necessario a evitare un puro burocratismo e adozioni avventurate. L'Autorità Centrale della Repubblica, se la proposta appare, per le caratteristiche del minore o il numero dei minori, corrispondente all'idoneità degli istanti ritenuta dal giudice, preso atto della loro accettazione, informa di questa e dell'impegno degli istanti a incontrare il minore l'Autorità centrale proponente, chiedendole di comunicare il tempo e il luogo dell'incontro dei predetti con il minore individuato. Quindi, senza soluzione di continuità, essa avverte l'Autorità centrale proponente che, se all'esito di tale incontro gli istanti dichiareranno di volere ultimare positivamente la procedura, su tale volontà deve intendersi già espressa la propria concordanza. Aggiunge infine che, se all'adozione si darà luogo, il minore avrà diritto d'ingresso e di soggiorno permanente nella Repubblica. [...] Nel primo comma [dell'art. 6] viene prevista un'autorizzazione, concedibile previa verifica da parte dell'Ufficio per le adozioni internazionali del livello di informazione degli interessati sui momenti procedurali previsti dalla Convenzione, materia su cui, del resto, essi possono chiedere lumi allo stesso Ufficio. L'atto mira a dotarli d'un documento da esibire eventualmente all'Autorità centrale straniera, dato che li abilita a utilizzare l'apporto degli enti autorizzati italiani, in quanto possibile (come si capirà leggendo l'articolo 7), o a compiere essi personalmente all'estero le attività che il presente articolo enumera. La norma si ispira al sistema francese, che, in alternativa alla procedura svolta a mezzo di organismi privati autorizzati, prevede un intervento pubblico "di minima" in una procedura curata direttamente dagli istanti, con limitati interventi di ga-

ranzia da parte della *Mission de l'adoption internationale*, organo del ministero per gli affari esteri. Tale procedura, detta *adoption individuelle*, risulta, anche per motivi economici, preferita e seguita dalla netta maggioranza degli aspiranti all'adozione. L'articolo, precisato ciò che l'autorizzazione permette agli interessati di fare personalmente all'estero, e messa a loro disposizione, per l'aiuto possibile, la rappresentanza consolare sammarinese, dice che essi possono chiederle di trasmettere all'Autorità Centrale di San Marino nel modo più celere l'atto di concordanza dell'Autorità straniera al proseguimento della procedura, insieme con l'atto originale di nascita del minore e le informazioni su di lui. Scopo di questa previsione è rendere possibile, ove a quel punto della procedura essi ne ritengano vicina la felice conclusione, di giungervi senza dovere prima rientrare in patria, per fare poi un altro viaggio in occasione del trasferimento del minore. Perciò si vuole massima sollecitudine da parte dell'Autorità centrale sammarinese nel dare riscontro, con la propria necessaria concordanza, alla concordanza già espressa dall'Autorità centrale straniera, visti gli atti ricevuti e ritenuta la conformità della prospettata adozione all'idoneità degli istanti, e assicurando quell'Autorità che l'adottato avrà diritto d'ingresso e soggiorno permanente nello Stato. Va sottolineato che l'attività esperibile direttamente dagli interessati all'estero ai sensi di questa norma non infrange principi e dettami della Convenzione: la loro idoneità all'adozione, dichiarata dal giudice, è garantita dall'Autorità centrale di San Marino; l'eventuale proposta d'un minore adottabile e ogni informazione su di lui devono provenire dall'Autorità centrale dello Stato d'origine; a questa gli aspiranti all'adozione devono manifestare il proprio consenso alla proposta e chiedere di incontrare il minore attenendosi alle disposizioni della competente autorità; dalla stessa Autorità centrale, infine, possono ricevere l'atto originale di nascita del minore, ogni informazione scritta su di lui, l'atto di concordanza della stessa sull'ultimazione della procedura, atti tutti da trasmettere all'Autorità centrale di San Marino perché a sua volta manifesti la concordanza. Degno di attenzione è il comma 4 dell'articolo, che ammette gli interessati, dopo otto mesi dal promovimento della procedura presso l'Ufficio per le adozioni internazionali, se essa è rimasta totalmente infruttuosa, a richiedere l'autorizzazione di cui al primo comma. Si vuole sdrammatizzare la scelta del modulo procedurale, permettendo la fuoriuscita da quello ordinario gestito dall'Autorità centrale. Il termine dilatorio è per non demotivare la stessa, che deve sollecitamente attivarsi, e risparmiare agli istanti ripensamenti affretta-

ti. Ovvvia la necessità di condizionare la richiesta dell'autorizzazione a una rinuncia scritta dei medesimi alle attività intraprese dall'Autorità centrale sammarinese a norma dell'articolo 5. [...] Per offrire maggiori risorse agli aspiranti all'adozione nella Repubblica, mettendo a loro disposizione la rete degli enti autorizzati italiani, che copre l'intera mappa degli Stati d'origine dei minori, l'articolo 7 apre una possibilità di consistente, ma non esclusivo appoggio su di essi mediante una previsione necessariamente atipica. Si tratta infatti di dettare i modi e il contenuto d'una iniziativa consegnata alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e Politici. Soprattutto si tratta d'una norma il cui risultato è condizionato al benessere d'un organo straniero, la Commissione per le Adozioni Internazionali, che in Italia autorizza l'attività degli enti che chiedono di svolgere le pratiche dell'adozione internazionale. Gli atti che questi enti dovrebbero potere compiere su incarico e a spese d'istanti abitualmente residenti nella Repubblica sono quelli indicati in cinque punti dell'articolo 31 della Legge italiana 4 maggio 1983 n. 184, che investe l'ente incaricato del compito di espletare all'estero tutta la pratica, fino a concordare con l'autorità straniera l'opportunità di procedere all'adozione. Concordanza che qui, però, dovrebbe dall'ente incaricato essere esplicitamente condizionata alla ratifica dell'Autorità centrale sammarinese. Punto irrinunciabile, sia a tutela della sovranità della Repubblica, sia a rassicurazione e dell'autorità straniera (che tratti con un ente abilitato in uno Stato terzo) e della Commissione italiana per le adozioni internazionali (circa l'assunzione di responsabilità da parte di questo Stato in ordine alla procedura così svolta e ai suoi effetti giuridici). Gli interessati possono utilizzare l'articolo se muniti dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, comma 1, con possibilità di richiederla anche nella situazione e alle condizioni di cui all'articolo 6, comma 4".

L'art. 9 precisa che l'adozione perfezionata negli Stati aderenti alla Convenzione "è automaticamente efficace di pieno diritto, a norma dell'articolo 23, comma 1 della Convenzione, se certificata conforme ad essa dalla competente autorità dello Stato in cui ha avuto luogo. Il minore adottato all'estero in conformità al comma 1 ha diritto d'ingresso e di residenza permanente nella Repubblica, ed acquista la cittadinanza degli adottanti. L'adozione di cui al comma 1 determina legame di filiazione dell'adottato con gli adottanti, eccettuato il caso dell'art. 10" (art. 9); quest'ultimo fa riferimento all'ipotesi che l'adozione nello stato d'origine non produca "la cessazione del preesistente legame giuri-

dico tra i genitori ed il minore”, la quale può “essere convertita dal giudice in adozione piena e produttiva di tale cessazione se sono stati prestati i consensi previsti dall’art. 4 lettere c) e d) della Convenzione”, vale a dire, dei genitori e del minore alla recisione di ogni legame con la famiglia biologica; in caso contrario, “l’adottato non acquista lo stato di figlio degli adottanti; nondimeno acquista i diritti di mantenimento, istruzione, educazione di cui all’articolo 31 della legge 26 aprile 1986 n. 49, nonché la situazione giuridica familiare propria del figlio secondo il titolo VII della stessa legge e il diritto successorio sammarinese. Egli assume e trasmette il cognome dell’adottante, ovvero del marito se adottato da coniugi; acquista la cittadinanza degli adottanti, il diritto d’ingresso e di residenza permanente nella Repubblica” (art. 10). L’Ufficiale di Stato Civile provvede alla trascrizione della traduzione dell’atto di nascita o del certificato di nascita su richiesta degli adottanti (art. 14).

Pur essendo prevista l’efficacia automatica dell’adozione avvenuta all’estero, e, quindi, non dovendo avere luogo, per tali adozioni, l’affidamento preadottivo, il progetto prevede la vigilanza del Servizio Minori: “avvenuto l’ingresso del minore nel territorio della Repubblica, gli adottanti hanno l’obbligo di informare senza indugio il Servizio Minori, affinché, oltre a esercitare la vigilanza di cui all’articolo 4, svolga opera di consiglio e sostegno ai fini della più corretta assistenza materiale e morale del minore e della sua integrazione familiare e sociale. Qualora rilevi comportamenti dei genitori adottivi inadempienti, o inadeguati, o comunque a lui pregiudizievoli, il Servizio riferisce al giudice per eventuali provvedimenti sulla loro potestà” (art. 12). La famiglia adottiva, dunque, viene equiparata in tutto e per tutto a quella biologica, per cui eventuali condotte dei genitori pregiudizievoli per il figlio avranno rilievo solo quando si traducano in anomalo esercizio della potestà.

Solo se “all’estero non sia pronunciata l’adozione, ma disposto l’affidamento del minore a scopo di adozione nello Stato di accoglienza, si applica l’art. 5 della legge 1999 n. 83. Gli affidatari hanno l’obbligo d’informare senza indugio il Commissario della Legge quale Giudice Minorile dell’avvenuto ingresso del minore nello Stato, nonché l’Autorità competente al rilascio del permesso di soggiorno per il tempo necessario alla definizione del procedimento”: in altre parole, si segue la procedura di delibazione prevista per le adozioni effettuate in Paesi non aderenti alla Convenzione, che si è già descritta.

Pertanto, attualmente il regime dell'adozione internazionale è diverso a seconda del Paese nel quale l'adozione deve avere luogo.

4. L'adozione del minore ultraquattordicenne e del maggiorenne, e l'adozione non legittimante

Si è detto che la legge n. 49 del 1986 ha disciplinato l'adozione legittimante solo per minori infraquattordicenni, in stato di abbandono; tale legge, peraltro, lascia sussistere, in quanto non derogata, per i minorenni ultraquattordicenni e per i maggiorenni la regolamentazione prevista dallo *ius commune*, derivante, in particolare, dalla riforma di Giustiniano (C. 8, 48, 10) che è già stata richiamata: “l'adozione possibile oggi in San Marino non può più essere, quanto ai suoi effetti, né l'*adrogatio* né la *datio in adoptionem* chiamata *plena*, ma è in via di massima quella chiamata *minus plena*”, ove “il figlio di famiglia, adottato da un estraneo, resta sotto la patria potestà e nella famiglia di suo padre naturale ed entra soltanto di fatto nella famiglia del padre adottivo” (G. RAMOINO, *La successione legittima o ab intestato secondo il diritto sammarinese*, in *Giurisprudenza sammarinese*, 1964, I, p. 120).

I requisiti e la disciplina della adozione di *ius commune* sono stati enucleati dalla giurisprudenza, che qualifica l'istituto quale contratto o *actus legitimus*. In particolare, “secondo il diritto comune i requisiti per procedere all'adozione sono i seguenti: 1) l'adottante non deve avere figli legittimi, legittimati o adottivi; 2) l'adottante deve avere compiuto sessant'anni riducibili a quaranta dal giudice o ulteriormente, ma non oltre i venticinque compiuti, dal potere sovrano e cioè dal Consiglio Grande e Generale, ove concorra una giusta causa; 3) l'adottante deve superare di almeno diciotto anni l'età dell'adottato; 4) l'adottante e l'adottato devono dare il loro consenso; se l'adottato è minore degli anni ventuno compiuti deve esistere il consenso dell'ascendente che esercita la patria potestà o del Consiglio di Famiglia; l'adottato che ha compiuti i quattordici anni deve essere presente all'atto di adozione e, ove non si opponga ad essa, si presume che vi consenta” (Sentenza Commissario della Legge F. Viroli 26 luglio 1974, in *Giurisprudenza sammarinese*, 1970-80, p. 331). Con riferimento alla eventuale nullità è stato precisato che “vero è che l'adozione si trova definita di regola come un *actus* o come un *contractus legitimus* [...], nel senso che è un atto o un contratto, la validità del quale è condizionata

all'osservanza rigorosa delle formalità stabilite dalla legge e all'*omologatio* del *magistratus*: che è il significato che va dato, in questo contesto, all'aggettivo *legitimus*. Ma ciò non comporta che l'atto sia valido una volta che quelle formalità siano state osservate [...] che non è possibile concepire un'*adoptio temporalis* (l'aveva già detto Labeone e ripetuto Paolo: D. 1, 7, 34), e che è altrettanto impossibile che l'adottante possa revocare l'atto di adozione o sciogliere il contratto (le volte che l'adozione viene qualificata contratto), di sua volontà sulla base di motivi sopravvenuti anche se, come si legge nella sentenza impugnata, "di estrema gravità". Ma l'assimilazione dell'adozione alla filiazione naturale non può essere spinta fino al punto da obliterare una distinzione fondamentale: che la prima è un *actus* o un *contractus*; la seconda no. Sicché, se l'atto per un vizio della volontà (violenza, errore, dolo), non nasce o nasce in radice nullo, deve essere dato ingresso all'azione che chiede la dichiarazione di codesta nullità" (Sentenza Giudice delle Appellazioni Civili G. Cassandro 28 giugno 1976, *Giurisprudenza sammarinese*, 1970-80, p. 183 ss.).

Osserva la dottrina: "il pubblico atto di adozione è stipulato da notaio sammarinese alla presenza del Commissario della Legge il quale interviene per sanare, autorizzare, concedere, occorrendo la diminuzione del limite di età. In merito all'intervento del magistrato nell'atto di adozione, deve notarsi che in materia di volontaria giurisdizione, i dottori distinguono la volontaria propriamente detta e la onoraria; la prima si esplica in un interesse meramente privato, l'altra intende imprimere carattere di solennità a certi atti che altamente interessano l'ordine sociale. Gli atti di quest'ultima natura, tenendo più all'*imperium* che alla *jurisdictio*, vengono annessi alla dignità di una certa funzione e differenziano dagli ordinari atti giudiziari. Così avviene riguardo all'adozione, la conferma della quale è inerente all'alta funzione del Commissario della Legge in cui l'*imperium* si manifesta luminosamente. Ciò è confermato dall'alta autorità del Voet (Comm. ad Pand., Lib. II, tit. I, parag. 38): "siccome poi, concessa la giurisdizione, reputasi parimenti concesso tutto ciò senza cui non potrebbe essere esercitata, non è da meravigliare che ad essa sia inerente l'imperio, il quale altro non è se non la potestà di comandare, costringere e punire. Laonde nemmeno negli atti di volontaria giurisdizione manca l'imperio, dicendo Giustiniano che l'adozione viene fatta per imperio del Magistrato; non già perché l'imperatore costringa chicchessia all'adozione ma perché, intervenuta una volta l'adozione mediante la libera volontà dell'adottante e dell'adottato, il pretore la guarentisce con la sua au-

torità, affinché nessuno contrarii ciò che sotto la sua autorità e sorveglianza venne operato; in modo analogo a ciò che fa il Giudice quando pronuncia, nei giudizi divisorii, la distribuzione delle cose, a tenore di quanto fu convenuto tra i litiganti” (F. VIROLI, *Diritto delle persone e della famiglia*, in *La tutela del minore nel nuovo diritto di famiglia. Osservazioni di diritto comparato*, Atti del Convegno del 30 settembre 1987, San Marino, 1989, p. 33 s.).

Riguardo all'intervento del giudice nell'atto pubblico di adozione non possono che sollevarsi perplessità. Infatti, l'atto pubblico di adozione è l'atto con il quale il notaio (in qualità di pubblico ufficiale) raccoglie il consenso dell'adottante e dell'adottato, verificata la presenza dei requisiti di legge (oltre che della capacità delle parti): l'intervento del giudice – sebbene in volontaria giurisdizione – dovrebbe essere preventivo (quando si tratti, ad esempio, di autorizzare l'adozione da parte del quarantenne), ovvero successivo, di eventuale natura omologatoria, diretta all'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità formale e sostanziale. In realtà, non è chi non veda come l'intervento del giudice nell'*adoptio minus quam plena* debba considerarsi superato, e ciò per alcune ragioni che derivano proprio dall'interpretazione del passo del Voet sopra riportato. In primo luogo, si dice che una volta avvenuta l'adozione, “il pretore la guarentisce con la sua autorità, affinché nessuno contrarii ciò che sotto la sua autorità e sorveglianza venne operato”: l'intervento sembra avere la tipica funzione di garantire pubblicità alla adozione, affinché (in ragione dei diritti successori spettanti all'adottato) nessuno possa metterla in discussione, successivamente alla morte dell'adottante. Ebbene, tale funzione è attualmente assicurata sia dal fatto che l'atto di adozione ha la forma dell'atto pubblico, sia dall'annotamento dell'atto nei registri dello Stato Civile. E' ben vero che l'art. 53 della legge 12 agosto 1946 n. 43 stabiliva che “l'adozione produce i suoi effetti dalla data del provvedimento che la pronuncia”, lasciando supporre un provvedimento costitutivo del giudice. In realtà, non è chi non veda come la norma faccia riferimento alla adozione disciplinata dallo *ius commune* che si è descritta, ove non è mai il magistrato che pronuncia l'adozione, ma tale disposizione doveva essere letta in coordinamento con quanto stabilito nel Titolo XIII della legge n. 43 del 1946, ove all'art. 103 si prescrive che “nessuna annotazione può essere fatta sopra un atto già iscritto nei registri, se non è disposta per legge ovvero non è ordinata dall'autorità giudiziaria”: nel caso dell'adozione, il privato avrebbe dovuto richiedere l'annotazione all'Ufficiale di Stato Civile, il quale, ai sensi

dell'art. 108 avrebbe dovuto interpellare il Tribunale Commissariale, perché impartisse le disposizioni necessarie con apposito provvedimento. Il Titolo V della legge sullo stato civile (disciplinante, appunto, l'adozione) è stato abrogato espressamente dall'art. 145 della legge 26 aprile 1986 n. 49, sul presupposto (erroneo) che l'adozione legittimante disciplinata da quest'ultima legge fosse ormai l'unica possibile nell'ordinamento sammarinese. In realtà ciò non è, come si è dimostrato, perché l'*adoptio semiplena* non è istituito che contrasta con le disposizioni della n. 49 del 1986, essendo completamente diverse le finalità delle due adozioni.

È interessante evidenziare che la legge n. 49 del 1986 non abroga, invece, la legge 25 giugno 1975 n. 14, recante, appunto “disposizioni in materia di adozione”, che regola l'adozione legittimante da parte “dei coniugi sammarinesi, o forensi residenti anagraficamente nel territorio della Repubblica”, le disposizioni della quale si pongono in contrasto evidente con quelle della legge n. 49 del 1986, soprattutto con riferimento ai requisiti, attesa l'identità degli effetti. Ne consegue che le disposizioni di tale legge non possono più trovare applicazione, essendo derogate dalla legge n. 49 del 1986, sì che ormai si danno solo due forme di adozione: quella legittimante, di cui alla legge n. 49 del 1986 e successive modifiche ed integrazioni, e quella regolata dallo *ius commune* (con i requisiti sopra descritti), che riguarda espressamente e propriamente il maggiorenne ovvero il minorenne non adottabile ai sensi della legge n. 49 del 1986. Tuttavia, a meri fini argomentativi per la soluzione del problema di cui ci occupiamo, si segnala che l'art. 6 della legge n. 14 del 1975 attribuiva al Tribunale Commissariale la competenza “ad accertare, in base ad istanza motivata dell'Ufficiale dello Stato Civile, la sussistenza dei requisiti prescritti dalla presente legge in relazione a richieste di iscrizione nei registri di Stato Civile ai sensi e per gli effetti delle norme contenute nel titolo XIII della legge 12 agosto 1946 n. 43 e nell'art. 4 della legge 28 marzo 1974 n. 26”, manifestando la corretta portata dell'intervento del giudice nel procedimento adottivo.

Pertanto, l'*adoptio semiplena* può avere luogo solo in presenza dei requisiti individuati dallo *ius commune*, per atto pubblico, di cui deve essere richiesto l'annotamento nei registri di stato civile. L'Ufficiale di Stato Civile attiverà il procedimento di cui all'art. 108 della legge n. 43 del 1946, richiedendo al Tribunale Commissariale di impartire istruzioni con apposito provvedimento.

Recentemente la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire gli aspetti tuttora controversi (sentenza Commissario della Legge 2 ottobre 2009, nella causa civile n. 191 del 2006, inedita). In una fattispecie nella quale era stata adottata per atto pubblico la figlia della madre da parte del marito di questa, l'Ufficiale di Stato Civile aveva rifiutato l'annotazione dell'atto pubblico di adozione nei registri dello stato civile: contro tale decisione l'adottante e l'adottato avevano agito giudizialmente, richiedendo che il Commissario della Legge impartisse all'Ufficiale di Stato Civile l'ordine di trascrizione. In via preliminare, è stata accertata la permanenza dell'istituto dell'*adoptio semiplena* nell'ordinamento sammarinese, in quanto la finalità è diversa da quella dell'adozione legittimante dei minori infra quattordicenni: "l'*adoptio semiplena* [...] sopravvive all'intervento riformatore del 1986 [...] in quanto istituto dettato per finalità diverse, ed a tutela di interessi ulteriori, rispetto a quelli considerati dalla legge medesima; l'*adoptio semiplena* appare dunque affiancarsi – piuttosto che sovrapporsi – all'adozione colà regolata, trovando la sua applicazione nella sussistenza dei requisiti del tutto differenti, e producendo effetti a loro volta diversi rispetto a quanto stabilito e determinato dalla seconda. Ne consegue pertanto che ad oggi sono riconoscibili all'interno dell'ordinamento giuridico sammarinese le seguenti due forme di adozione: quella legittimante, di cui alla legge 26 aprile 1986 n. 49 e successive modifiche, e l'*adoptio semiplena* così come regolata dallo *ius commune*". Si è risolto, poi, il problema della trascrizione nei registri dello stato civile: "è di tutta evidenza come la trascrizione dell'*adoptio semiplena* intervenuta, sia senz'altro da ammettersi in ragione delle enormi peculiarità esistenti nella presente fattispecie ed in funzione dell'interesse del minore coinvolto. Attraverso essa <l'adottata> potrà finalmente raggiungere "pubblicamente" quell'uguaglianza sia sostanziale che formale con tutti gli altri componenti della famiglia, evitando (o quanto meno attenuando) ogni ulteriore occasione di disagio derivante dal proprio *status* personale. Diversamente optando invece persisterebbe la possibilità di ulteriore imbarazzo per l'interessata, eventualità quest'ultima alquanto lesiva e pertanto assolutamente da evitare, stante la presenza di un nucleo familiare già consolidato, nonché la convivenza della minore sin dalla tenera età con gli altri figli generati dall'unione della propria madre con l'adottante medesimo, che è anche suo coniuge. La trascrizione nei registri dello stato civile, in virtù degli elementi specifici della presente fattispecie, costituisce indispensabile attuazione dell'interesse del minore".

In conformità con la configurazione dell'istituto, alla adozione non segue l'acquisto da parte dell'adottato della cittadinanza dell'adottante, mentre, relativamente al cognome, l'art. 54 della legge 12 agosto 1946 stabiliva che "l'adottato assume il cognome dell'adottante e lo aggiunge al proprio. L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori assume solo il cognome dell'adottante. Se l'adozione è compiuta da entrambi i coniugi, l'adottato assume il cognome del marito" (per l'applicazione di tale disciplina cfr. sentenza Commissario della Legge 24 giugno 1998, nella causa civile n. 161 del 1998, inedita). Tale norma, come detto abrogata dalla legge n. 49 del 1986, non fa che esprimere gli effetti che per lo *ius commune* si riconducono alla *adoptio semiplena*, per cui viene invocata quale verbalizzazione di tali disposizioni, e non certo a titolo di *ius proprium*. L'adottato acquista, naturalmente, i diritti successori nei confronti dell'adottante, senza perdere quelli derivanti dalla filiazione legittima o naturale.

La delibazione del provvedimento straniero che dispone adozione *ex art. 44 lett. b)* della legge italiana n. 184 del 1983 produce in San Marino esclusivamente gli effetti dell'*adoptio semiplena*.



LE PIAZZE DEGLI ANNI QUARANTA

DI GILBERTO ROSSINI
INGEGNERE, GIÀ DIRETTORE DELL'UFFICIO
DI PROGETTAZIONE DELLO STATO

Qualche settimana fa, ad un giovane amico che mi chiedeva perché non c'erano più piazze nella spropositata espansione degli ultimi cinquant'anni e a quali usi nella realtà storica urbana servissero, non seppi rispondere che enumerando, e commentandone ognuna delle esistenti in Città nei castelli e soprattutto in Borgo, quelle che avevo abitato per interi pomeriggi o per ore quand'ero bambino nei primi anni Quaranta. La "piazza di sopra", piccola e raccolta, era delimitata a monte per tutta la lunghezza da una decina di gradini che l'univano al portico dove c'erano numerosi negozi e sopra le colonne si poggiavano le alte facciate delle case, accessibili dalla contrada superiore nella parte più antica del paese. In una di esse c'era stata una notte Anita Garibaldi durante la fuga da Roma. Anche sul lato opposto lunghi gradini di pietra portavano allo Spaccio dei sali e tabacchi e al Telefono Pubblico. In fondo alla piazza, fra la salita che portava alle case della Rupe e alla Costa, la strada più antica e più ripida per Città, e la rampa che scendeva a gradoni sulla piazza grande, con la casa del Reggente Belzoppi, c'era il negozio di cappelli di Mariano Ceccoli, un amico di mio babbo. Sull'altro lato della piazza arrivava la Contrada Ugo Bassi, un altro garibaldino, nella quale si era trasformata la strada di San Giovanni, Fiorentino e Faetano che, a valle delle case per il mercato e le fiere, collegava il paese alla vallata del Conca. Dalla piazza di sopra la via principale scendeva a suo agio nella piazza più grande nella quale confluivano le strade provenienti da Cailungo e Serravalle, diventate anche loro, per me in tempi remoti e sconosciuti, vie

cittadine. Nella parte più bassa dove c'è la chiesa di Sant'Antimo arrivava la strada più importante proveniente dalla vallata del Marecchia. Solo molto più tardi avevo scoperto le origini del mio paese, lo storico contratto del Signore di Montecerreto, padrone del monte che incombeva su quella strada, che liberava dall'imposta del passaggio i contadini e i mercanti che si portavano a quel mercato. Sopra il negozio di Mariano c'era ancora la lapide che ricordava l'ospedale di Sant'Antonio. Per me, e penso per tutti quanti partecipavano a quel mercato, non importavano affatto le notizie antiche; in quello spazio ci vivevamo nei giorni comuni e nei giorni di festa, negli anni e nelle stagioni. Vivevamo nella stratificazione naturale delle età e dei ruoli, uniti dai legami per così dire orizzontali, fra i compagni e gli amici e da quelli con i genitori, i parenti, i commercianti, gli artigiani, le maestre e i carabinieri. Noi bambini ci accontentavamo di giocare a "maghi e liberi" fra le colonne e gli adulti di vivere con il piccolo commercio giornaliero, che periodicamente per le fiere e i mercati si moltiplicava, nei negozi piccoli e scuri che occupavano interamente il piano terreno delle case. Sul portico della piazza si aprivano il panificio, una rivendita di fertilizzanti, una di stoviglie e di oggetti casalinghi; nel negozietto di Carrèt si trovava di tutto, dallo zucchero ai lacci per le scarpe e nell'ultimo della fila tessuti per abiti, lenzuoli e tovaglie. Le attività dei negozi erano talmente legate ai proprietari, non c'erano commessi, da identificarsi con loro ed anche il posto pubblico telefonico, i sali e i tabacchi sopra i gradini dell'altro fronte della piazza erano quelli dell'Ilde e della Jeannie che abitavano al primo piano. La fila dei negozi di quella piazza si completava coi giornali e i giornalini, il Corriere dei piccoli con le rime di Sergio Tofano, e più tardi con le avventure di Netro e Tremal Naik. L'edicola apparteneva alla Gatina, sulla piazzetta dell'Orologio, un poco più sopra di fronte alla Gendarmeria del maresciallo Tugnoli. Solo d'adulto, quando leggevo di Marino Fogliani che sarebbe diventato Reggente sul "Trono dei poveri" e amava un'Agata del Borgo, avevo capito che la Gatina non era un vezzeggiativo umano-animale ma il diminutivo della Santa che ci aveva liberato dal Cardinale Alberoni.

Inevitabilmente questi luoghi e le loro funzioni, delle vie e delle piazze, dei paesi, dei borghi e delle campagne sono fondamentali per la vita di una collettività. La forma organizzata e intelligibile del territorio e del Paese, che nel nostro tempo si è trasformata con una velocità travolgente, non solo porta al ricordo e al racconto, poi allo studio e alla progettazione urbanistica, ma è necessaria per capire la profonda connessione fra gli spazi, le condizioni e le costruzioni dell'abitare e la costruzione (o la costrizione) umana della nostra

stessa vita e del sistema di valori sul quale possiamo fondarla. Confrontandoci con quel tempo, possiamo renderci conto della situazione attuale e della necessità di riordinare, riorganizzare gli spazi e le costruzioni di oggi, ritrovare un significato per il nostro sistema di vita e, forse, progettare un possibile, non lontanissimo futuro. Sto rileggendo in questi giorni come la definitiva scomparsa delle antichissime culture delle tribù amazzoniche fu dovuta al loro spostamento in villaggi “razionali”, con le case disposte in file parallele, ottenuto dai missionari salesiani che le tolsero ai loro villaggi, costituiti dalle capanne dei clan famigliari disposte lungo la circonferenza di un grande cerchio, che aveva al suo centro una capanna più grande, dove vivevano i maschi adolescenti e, ad essa adiacente, il piazzale delle danze e dei riti civili-religiosi (C. Lévi Strauss, *Tristi Tropici*, I Bororo, Il Saggiatore 1960).

La piazzetta della Gatina era stata probabilmente, prima della formazione delle piazze e del mercato, il luogo dove s’incontravano le due strade principali provenienti dal Conca e dal Marecchia per salire insieme la Costa fino alla Porta della Rupe in Città. Un viottolo dello stesso periodo, che passava fra le case molto povere della parte a monte della piazza, fra il primo pianoro del mercato e il primo abitato, ora coperto dai piani superiori delle case di oggi e ancora in uso, è accessibile a metà del portico. Fra la contrada di accesso alla piazza di sopra e lungo la via fra le due piazze, c’erano attività artigianali e di servizio. Quelle dei barbieri, per incontrare amici ed evitare avversari, figli o parenti, come le terme romane nelle quali padri e figli “dovevano evitare di bagnarsi assieme”, erano sempre doppie e lo sono ancora. I barbieri erano Amato, svelto estroverso sempre in movimento, e Gaetano tranquillo, silenzioso e paziente coi bambini. Anche i caffè erano doppi. Nella Bottigliera, fra le due piazze, si incontravano e giocavano a biliardo professori, medici e farmacisti; da Olimpio sulla Piazza Belzoppi operai e commercianti sedevano pomeriggi e notti intere attorno ai poveri tavoli da gioco. Sarte, calzolai, falegnami, calderai e fabbri, una piccola officina, lavoravano nella contrada e nelle strade attorno al paese; nel suo centro c’erano anche la farmacia, l’ufficio postale e uno studio dentistico, quello di Alvaro Casali, l’attentato al quale fu per me il primo fatto storico. La piazza grande, su due quote divise dai “murelli” e unite dalla gradinata centrale sotto la torre dell’Orologio, disegnata dall’Azzurri, era diventata “la Piazza” con la costruzione dei portici e dei negozi sotto le abitazioni quando i mercati erano diventati più frequenti e importanti con la nascita dei comuni e la rinascita dei commerci verso la fine del medioevo. Le due piazze permettevano il diverso posizionamento delle merci, dei vendi-

tori e della gente che comprava. I bovini erano stati spostati da molto tempo ancora più a valle, nel campo della fiera, sotto l'ombra delle piante. Quando era ancora più vivo il mercato, erano stati costruiti il Teatro, il Fontanone, il macello, la nevaia e l'albergo Fontana, il primo albergo di San Marino. Avvantaggiato dall'extraterritorialità italiana, il mercato era diventato ancora più importante alla fine dell'Ottocento. Ne fa un quadro suggestivo Francesco Serantini, che durante il passaggio del fronte era stato sfollato a Vallecchio sul fiume Marano, nell' "Osteria del gatto parlante": "è una fiera grossa e ci vengono da molte parti, si sentono dialetti di Romagna, del Pesarese e fin di Toscana; sul campo i sensali sudati e indaffarati afferrano con violenza le mani dei contraenti restii a concludere, cercano di metterle l'una nell'altra, urlano, litigano, bestemmiano; i fattori corrono di qua e di là che sembrano tanti gerarchi sul campo di battaglia, i mercanti cavan fuori della tasca interna del panciotto portafogli gonfi come organetti, i contadini guardano tutto e ascoltano ogni cosa, circospetti e diffidenti e le bestie, stanche, assetate, stordite si danno la voce, sì che da tutta la fiera sale un boato ininterrotto mescolato al sentore dello sterco e del pesce fritto, che fluttuano a ondate nel caldo e rimbombano contro la parete a picco del Titano che angustia le cose e il Borgo" (F. Serantini, *L'osteria del gatto parlante*, Garzanti 57). Sulla piazza maggiore c'erano più di 50 osterie, locande, giochi di carte, c'erano risse e ferimenti per tutto l'Ottocento. Come i saloni, i caffè e le piazze c'erano anche due chiese, la chiesa parrocchiale di Sant'Antimo e il santuario della Madonna della Consolazione, retto dai Salesiani. Nell'una e nell'altra, liturgia e funzioni, giornaliere, domenicali e festive. Da entrambe nei pomeriggi delle feste più importanti, contemporaneamente civili e religiose alle quali partecipava l'intero paese, confluivano e si concludevano sulla piazza processioni e benedizioni, della Madonna e dei Santi.

Mi sono dilungato sulle piazze del Borgo perché in esse si svolgevano, oltre quelle del mercato, quasi tutte le funzioni proprie di una piazza. Le altre, i Castelli ne avevano solo una, in generale quella di un povero commercio locale e della aggregazione civile e religiosa, costituivano, assieme alle piazze del Borgo Maggiore e della Città, l'unità e l'identità del Territorio della Repubblica. La struttura urbanistica di esso, innervata dalle strade e coordinata dalle piazze e dalle costruzioni pubbliche e religiose dei paesi, aveva il suo centro nello straordinario bipolo storico Città-Borgo Maggiore e nella presenza naturale imponente del monte Titano. Per Giovanni Pascoli "l'azzurra vision di San Marino" non era solo una sfuggente suggestione poetica ma una ogget-

tiva visione sintetica della Romagna che con la sua base verde e coltivata si insinua fra gli Appennini e il mare ed ha come preminenza maggiore il nostro monte. Per Giovanni Pascoli San Marino era stato un sogno della Romagna dalle Miricae al Discorso per i nuovi Reggenti di San Marino nel 1907, nel declino finale della sua vita (N. Matteini, *La Repubblica di San Marino nella Storia e nell'arte*, San Marino 1988).

Le due componenti della città medievale, Città e Mercatale, così si chiamava il Borgo quando faceva parte della parrocchia della Pieve, costruite con due orientamenti opposti, a quote molto diverse sul monte e alle falde della sua rupe, nella storia che si è svolta fino ad ora, sono complementari e inscindibili. A causa di questa nascita le piazze dell'una e dell'altra sono tanto diverse. Confrontate alla molteplicità di usi e alla vitalità di quelle del Borgo, specialmente nel ricordo di quell'ultimo periodo di una economia basata sull'equilibrio delle attività tradizionali della Repubblica, agricoltura commercio artigianato, le piazze di Città si presentano quasi vuote o tanto ristrette e raccolte ad uso di poche persone. Di questa seconda natura c'è solo la piazzetta del Titano, per meglio dire c'era perché con il completamento della Cassa di Risparmio del '63, progettata nel periodo del Fascio, e con l'apertura di un secondo percorso fra la Porta del Paese e il Cantone, l'angolo protetto fra i due fronti dell'omonimo Albergo e delle case Bigi Morganti Malpeli scomparse. Il suo disegno viario, una specie di Y rovesciato fra le due vie provenienti dalle due Porte cittadine, della Rupe e di San Francesco e la via di raccordo con la piazzetta Garibaldi e il Pianello, era diventato solo un incrocio, una X fra due vie ugualmente importanti; l'incrocio poi era stato complicato dalla Galleria, nata probabilmente per compensare la perdita intimità, che collega la piazzetta al piccolo giardino e all'Ara dei Volontari. Il sacrificio di essa sulla quale si aprivano, ancora una volta, due caffè, quasi un saloncino della dirigenza politica e culturale cittadina, era stata la necessaria conseguenza della volontà politica di contenere entro l'antico perimetro delle mura del 1500, l'adeguamento della Città alle nuove esigenze dello Stato; prima fra tutte era la costruzione del nuovo ceto borghese della pubblica amministrazione, che avrebbe dovuto trovare il suo posto nel futuro Palazzo degli Uffici, direttamente e ovviamente collegato con il Palazzo del Governo. Di questo e della nuova via sono rimaste solo le fondazioni che comprendevano le Logge sopra l'Ara dei Volontari, l'ex-ufficio Tecnico, coperto dalla terrazza attuale, il nuovo posizionamento del monumento a Borghesi e il vuoto, forse per un archivio dell'amministrazione, sottostante il nuovo palazzo, molti anni dopo

utilizzato come arena dei Balestrieri. L'avverbio “ovviamente” è riferito alla mentalità del tempo nel quale le Istituzioni erano tutte Governative. L'ufficio Tecnico era Governativo e non Statale fino agli anni '70, e forse oltre.

Con il rifiuto, connaturato con la mentalità dei sammarinesi del tempo di considerare la forma esteriore della Città immobile e non, curandone soprattutto la sostanza, continuamente variabile come la vita nel tempo, non solo non si è giunti ad una forma valida e adatta da esser abitata nelle diverse condizioni storiche, ma si è distrutta anche la vecchia. La mentalità statica della conservazione delle forme esterne ha sempre portato a considerare di pochissimo valore la natura delle cose, a privilegiare il monumento firmato dall'artista ufficialmente riconosciuto rispetto alle normali costruzioni delle case e delle stesse chiese, la città rispetto alla campagna e al territorio. E' la stessa mentalità che a distanza di due secoli ha distrutto l'antica Pieve e l'antico Territorio.

Per le dimensioni e per la continuità dei due lati porticati, che progettati negli anni '30 avrebbero dovuto ospitare un piccolo mercato cittadino, la piazzetta Garibaldi è simile alla precedente; se ne discosta però per l'importanza funzionale e storica. Mentre la prima infatti segnava l'accesso alla città medievale attraverso la Porta della seconda cinta muraria ed è ora il centro della viabilità del Centro storico, la seconda è nata assieme al monumento ed alla sostituzione della vecchia stretta rampa che vi penetrava dalla piazzetta del Titano con la via attuale che, più ampia e con una minore pendenza dopo il tornante che si allarga nella Piazzetta, riprende la vecchia via fino al Pianello. Questa piazzetta ha acquistato un ruolo maggiore negli anni '30 del secolo scorso con il collegamento che, dimezzando il vecchio giardino del Ricovero della Misericordia e aprendo una nuova Porta nella giuntura della seconda con la terza cinta muraria, univa il centro storico alla cosiddetta “espansione esterna”. Così si chiamava quel primo progetto di ampliamento della Città fuori le mura, costituito dai due viali paralleli intitolati ad Antonio Onofri e a Federico d'Urbino e dalla nuovissima stazione ferroviaria, collegata dal secondo, a quota inferiore, alla Porta del Paese. Purtroppo questa espansione, avendo una esclusiva destinazione residenziale, nonostante le intenzioni del progettista, non consentì un effettivo e vitale ampliamento del centro urbano: nonostante i nuovi e importanti edifici, l'Ara dei volontari, la soprastante esedra, la nuova strada per il Palazzo degli Uffici, l'Ospedale, il Teatro ed infine la Cassa di Risparmio, il nucleo originario risultò costipato e irrigidito.

Relativa a questo progetto che trasformò così profondamente Città, riconoscendo la necessità di nuovi Organi dello Stato e di nuove costruzioni, è opportuna una riflessione, assente non solo a livello popolare ma soprattutto a livello politico, sulle distinte responsabilità della progettazione architettonica e della realizzazione urbanistica, molto spesso nemmeno progettata o pensata ma solamente voluta dal potere esecutivo. Mentre della prima, pur profondamente condizionata dalla precedente scelta urbanistica, è principalmente responsabile l'architetto, della seconda lo è il committente, quasi sempre pubblico. Si deve intendere per committente pubblico non solo il Governo, che senz'altro è il più importante ma anche l'insieme tecnico-amministrativo che imposta l'insieme delle decisioni relativo a luoghi, funzionalità, dimensioni, costi delle opere e l'orientamento della stessa opinione pubblica, spesso disinformata e incompetente. E' quasi impossibile una buona architettura con una cattiva urbanistica che, quasi sempre senza progettazione e legittimazione, è determinata da interessi economici, pregiudizi, ideologie e insufficienze culturali. Nel caso di Città, mentre l'architettura di almeno due edifici, Ospedale e Teatro, è eccezionalmente buona, lo sono molto meno gli esiti urbanistici delle piazze antistanti il Palazzo Begni e il Teatro. L'una e l'altra hanno quasi solamente una funzione di rappresentanza, ideologica e politica, e non sono riuscite mai a diventare vere piazze. Sono essenzialmente di rappresentanza anche le piazze della Pieve e del Palazzo Pubblico, ma poiché la loro funzione è veramente necessaria e profonda diventano, in occasioni ciclicamente ricorrenti o molto particolari per la vita del Paese, amate e popolari. Non solo per completare l'elenco ma perché occorre vederle nella prospettiva territoriale di oggi è da considerare la difficile transizione da strada a via, e faticosamente a piazza, dello "Stradone" che è rimasto intercluso ad una quota intermedia, similmente alla strada "sotto le mura" a Borgo Maggiore, fra il centro storico e la sua espansione urbana. Queste condizioni naturali, sconosciute alle città costruite in pianura, sono all'origine della città di San Marino basata sulla separazione e sul posizionamento, sui versanti opposti del monte, delle funzioni pubbliche del Comune e del mercato.

Le piazze dei paesi del nostro territorio, nate intorno al nucleo murato medievale, del Castello come a Serravalle Montegiardino Faetano Chiesa-nuova oppure in una zona centrale fra le sparse case coloniche e padronali come ad Acquaviva Fiorentino Domagnano, avevano funzioni e conformazioni elementari, definite dalla Chiesa, dalla Scuola, da alcune piante, da una fontanella e forse da qualche panchina. Ogni Castello aveva una piazza ed ogni

piccolo nucleo agricolo aveva una chiesa, a volte molto antica come San Giovanni, San Rocco o San Michele. Le chiese erano in generale ricostruite più grandi sopra i ruderi delle antiche o poco discoste, con orientamenti diversi da quelli originari, nei decenni di fine del XIX secolo o d'inizio del XX, e le scuole elementari, che all'inizio del XX, segnavano la nascita democratica del Paese con la fine dell'analfabetismo quasi totale della popolazione, ne costituivano il completamento. Ad eccezione di Serravalle, dove c'erano due caffè, una locanda, una macelleria, negozi di vario genere e farmacia, raramente c'era una merceria o una mescita. La piazza però costituiva sempre l'auto-riconoscimento della comunità del paese, distinta, posta su un piano diverso ma ugualmente sentita di quello della comunità sammarinese. Era il segno di una identità legata alla vita e al lavoro, definita dalla natura e dalle stagioni, dalla condivisione di una visione naturale-religiosa, priva di interrogativi personali e incertezze. Era un'identità intermedia fra l'identità personale e quella della comunità della Repubblica. La piazza era il luogo comune del riposo domenicale e festivo, delle funzioni religiose che si mescolavano e si identificavano con quelle civili, con sobri divertimenti, balli, presenze della banda e di colorate lotterie, feste alle quali convenivano persone e famiglie da altri paesi e luoghi. Negli anni 40 ogni piazza, con i suoi pochi elementi costruiti, aveva assunto una propria forma, definita dalla particolare conformazione storica del castello e del paese.

La differenza della quantità delle funzioni e la conseguente complessità, dallo slargo fra due case coloniche al sistema Borgo-Città, non significava differenza di valore fra le qualità della vita individuale e sociale di coloro che vivevano nei vari luoghi perchè a crearle era stata la stessa storia. Ci sarebbero state differenze di valore se ogni entità, familiare o sociale, avesse vissuto separata e distinta, non avesse fatto parte dell'unica società che vive nel comune territorio e nella Repubblica. Ogni paese, ogni nucleo agricolo, per quanto piccolo, Poggio Casalino o Piandavello, aveva una propria identità che interagiva con quella della piccola comunità e degli stessi individui che vivevano nelle sue poche case. L'identità era definita dalla sua particolare posizione nel tessuto naturale-economico-sociale del territorio.

Questo, simile per la conformazione dei suoi secolari confini ad una foglia di edera, aveva al centro il complesso Borgo-Città e lungo le diramazioni principali delle strade vecchi e nuovi paesi sorti, alcuni di essi, attorno al castello medievale. La strada più importante, abbandonato l'antico percorso a maggiore pendenza di Cailungo e accostatasi a Domagnano, negli anni 40

attraversava ancora Serravalle e collegava il centro urbano con Rimini. Dopo Ponte Mellini e la Saponai, prima dell'attuale Dogana, c'erano quasi solo la villa padronale e le case dei contadini dei conti Manzoni. Nell'area più bassa la fornace di laterizi con l'altissimo camino di mattoni avrebbe resistito alla straripante urbanizzazione qualche decennio ancora. Le strade secondarie, che nei secoli passati erano state le prime, dopo Fiorentino e Acquaviva scendevano fino alle vallate dei torrenti e dei fiumi. La prima attraversava San Giovanni sotto le Penne risaliva a Fiorentino e si biforcava nella strada che scendeva a Montegiardino Faetano e al torrente Marano e in quella che dopo il ponte risaliva fino a Chiesanuova. I paesi di Fiorentino, Chiesanuova e Acquaviva erano però collegati anche direttamente alla Città e quelle strade, più antiche, più strette e ripide, passano ancora per Santa Mustiola e Cà Berlone, scendono a Pietraminuta e ai Molarini sul torrente San Marino. Dal torrente una strada risaliva a Chiesanuova e una, ancora più misera, a Poggio Casalino. La strada principale invece, dopo Gualdicciolo dove forse c'era già la Cartiera e il "mistrà di Cesarini", sfociava sulla Marechiese, la strada romana che univa da sempre Rimini con San Sepolcro e Arezzo. Dai piccoli borghi si poteva raggiungere il Borgo Maggiore o la Città a piedi per il mercato e le feste, in poco più di due ore. Da Poggio Casalino alcuni amici della mia età arrivavano a piedi alla scuola di Cà Berlone, ora lasciata cadere in rovina, e in Città per le feste.

La guerra, il passaggio del fronte, l'incredibile migrazione dai vicini comuni italiani nel territorio ritenuto sicuro, la caduta del fascismo e la ricostruzione istituzionale ed economica del paese hanno chiuso definitivamente questo periodo. Il rapporto della società nel suo insieme e delle persone con la natura e il territorio, basato sulle condizioni preponderanti e povere dell'agricoltura, sarebbe finito. Un po' alla volta, negli ultimi decenni con inaudita violenza, il territorio e la sua struttura storica, maturata nei secoli come luogo vivente nel quale abitare, è diventato solo uno strumento per l'isolato e artificiale benessere dell'individuo, condiviso appena con la propria ristretta famiglia. Così isolata, con rapporti quasi completamente strumentali con le altre, "quale persona può asserire di far parte di un popolo?" (A. Kostantinidis, *Due villaggi da Mykonos*, Casabella 790). E' da questi temi che si dovrebbe partire affinché la descrizione della realtà che noi abbiamo conosciuta non resti soltanto un ricordo più o meno nostalgico, ma la premessa per la lettura della città-territorio di oggi e per individuare gli strumenti per una sua ragionevole ricomposizione a misura di uomo.



APPUNTI DI UN LUNGO VIAGGIO ATTORNO ALLA CHIRURGIA DELLA MANO

DI OLIVIERO SORAGNI
PRIMARIO DELLA DIVISIONE ORTOPEDIA E CHIRURGIA
DELLA MANO PRESSO L'OSPEDALE DI STATO

Quando mio padre, vedendomi stravaccato su di una poltrona davanti alla televisione, mi apostrofava con tono severo dandomi del poltrone, pensavo sinceramente che intendesse, sì, che non stavo facendo nulla, ma soprattutto che me ne stavo in poltrona!

Soltanto tanti anni dopo, già chirurgo della mano, scopro, non senza sorpresa, che la poltrona e il poltrone che vi siede sopra hanno un denominatore comune nella loro curiosa etimologia: poltrone deriva da *pollex truncus* cioè colui che senza pollice nulla può fare e quindi diventa negli anni il poltrone per eccellenza, dedito in effetti alla poltrona! Ed infatti i soldati dell'antica Roma in procinto di partire per le innumerevoli campagne belliche preferivano di gran lunga amputarsi il pollice: col *pollex truncus* si stava a casa....

Dal momento però che io i pollici li avevo tutti e due, a un certo punto della mia vita mi sono dato da fare fino a conseguire una laurea in medicina e poi una specialità prima in ortopedia e infine in chirurgia della mano. Nulla è casuale nella vita: chirurgia della mano, microchirurgia, microchirurgia reimpianti, e quindi la cura primaria per il poltrone: riattaccargli un pollice amputato oppure ricostruirglielo utilizzando tecniche sofisticate come il prelievo dell'alluce o il trasferimento del secondo dito del piede; con l'obiettivo di ripristinare quella pinza fondamentale fra pollice e dita lunghe che contraddistingue l'uomo da ogni altro mammifero vivente. Anche la scimmia ha

cinque dita ma tutte sullo stesso piano spaziale, quindi senza una vera e propria capacità di presa. È la cosiddetta mano speculare, incapace di proporre l'opposizione del pollice verso le altre dita, quindi con una non indifferente limitazione rispetto alla mano dell'uomo.

L'opposizione e quindi la prensione pollice con le dita lunghe è alla base anche del processo di maturazione del bambino in accrescimento: opposizione significa presa, quindi possibilità di afferrare oggetti dai più piccoli ai più voluminosi con stimolazione diretta anche della sensibilità propriocettiva e quindi conoscitiva. Il bimbo che nasce con una malformazione della mano caratterizzata dall'assenza del pollice avrà un processo maturativo diverso e in ogni caso utilizzerà la mano sana escludendo la malformata in tutte quelle gestualità fini che sono poi la peculiarità di una mano prensile. Ecco perché l'intervento ricostruttivo dovrà avvenire in tempi brevi, solitamente prima dei tre anni, proprio per attivare il controllo di quella mano ed evitarne l'esclusione dal cosiddetto schema corporeo.

Non va dimenticato che l'area corticale rappresentativa della mano nel nostro cervello è fra le più sviluppate perché è proprio la mano lo strumento di buona parte del nostro agire. Con la mano si scrive, si suona, si lavora, si afferrano oggetti, si riconoscono il caldo, il freddo, la consistenza o meno delle cose.... Le mani esprimono le potenzialità del nostro agire; costituiscono quindi l'espressione massima del nostro cervello. Un intervento ricostruttivo nei primi anni di vita avrà un'importanza fondamentale sull'uso di quella mano e sul processo maturativo di quel bambino.

Ma ovviamente riattaccare un arto o un segmento di arto rappresenta il risultato di un processo evolutivo tecnologico complesso e affascinante. Infatti l'amputazione traumatica di un arto ha sempre avuto un impatto notevole nell'uomo nel corso della sua storia, con risvolti culturali e religiosi non sottovalutabili. Basti pensare alla cultura orientale: integrità del corpo integrità dell'anima. Ma di fronte all'amputazione l'uomo è sempre stato passivo spettatore: poteva soltanto affidarsi ai Santi, nella speranza del miracolo, perché solo di miracolo si sarebbe potuto trattare.

La tradizione popolare riporta il miracolo dei fratelli Giulio Presbitero e Giuliano su di un operaio [di nome Cusio], nel Verbanò. Siamo nel IV secolo dopo Cristo e i fratelli lasciano Bisanzio e raggiungono l'Italia con l'esercito bizantino. Il loro scopo è quello di costruire 100 chiese. Nel Verbanò, precisamente a Gorzano, durante la costruzione della novantanovesima chiesa, un

operaio si amputa con un'accetta il pollice sinistro. Trasportato dai compagni di lavoro alla presenza dei due Santi assieme al pollice amputato, ecco che Giulio, preso il pollice, glielo ripone nella sede facendo il segno della croce e riconsegna all'operaio l'accetta esortandolo a tornare al lavoro. In questo oggi siamo molto meno convincenti dei Santi!!! Analogo episodio a Roma nel VI secolo dopo Cristo: i Santi Cosma e Damiano compiono il miracolo del trapianto di una gamba. Il paziente è affetto da un tumore all'arto inferiore. I Santi, dopo aver amputato la gamba, la sostituiscono con una di un moro deceduto. L'intervento avviene nella chiesa che sarà poi dedicata ai due Santi.

Dobbiamo aspettare fino al 1963 per assistere al primo reimpianto di un braccio eseguito non più da Santi ma da esseri umani. Chen Zhog Wei e Chien Ying Ching, del Sixth People Hospital di Shangai, eseguono questo intervento su di un operaio adulto. Un anno dopo, a Boston, Malt riattacca un braccio a un bimbo di dodici anni. Si tratta di interventi complessi che richiedono la sutura di vasi arteriosi e venosi di calibro di pochi millimetri. Ma la grande svolta nel campo microchirurgico avviene a Nahara, in Giappone, il 27 luglio 1965: Komatsu e Tamai reimpiantano per la prima volta al mondo il pollice sinistro di un operaio. La notizia fa il giro del mondo scientifico e non solo: la sensazionalità sta nel fatto di avere potuto suturare vasi di un calibro sotto al millimetro. Si apre la strada a una nuova chirurgia con potenzialità tutte da scoprire.

Dietro tutto questo c'è la ricerca, l'allenamento, il cosiddetto training per abituarsi ad utilizzare una strumentazione sofisticata e miniaturizzata e soprattutto ad usare il microscopio operatorio senza il quale nulla sarebbe stato. E poi fili di sutura pressoché invisibili ad occhio nudo, detti atraumatici cioè senza cruna ma col filo direttamente collegato all'ago. Quindi, fra l'altro, la necessità di un'industria capace di fornire pinze, delicate forbici da dissezione, portaghi specifici e di dimensioni sempre più piccole; e poi clamp che possano avvicinare le pareti di un vaso da suturare senza lederle, fino a costruire un vero e proprio *approssimatore* che permetterà di afferrare le pareti del vaso per affrontarle con delicatezza permettendone la sutura.

Negli anni, la tecnologia ha via via fornito microscopi sempre più sofisticati, con due gruppi ottici contrapposti per permettere a due chirurghi di operare insieme, di vedere lo stesso campo, di aumentare o diminuire la distanza focale indipendentemente l'uno dall'altro, utilizzando ognuno una propria pedaliera elettrica collegata alle ottiche. Si possono oggi ottenere in-

grandimenti fino a trenta volte, con una profondità focale eccezionale, così da consentire al chirurgo suture di vasi con un diametro anche al di sotto del millimetro quale può essere la vena di una falange ungueale.

Per arrivare a questi risultati il percorso formativo è lungo e difficile. Nello stabulario il microchirurgo si cimenta in decine e decine di dissezioni e suture con tappe obbligate di difficoltà crescente fino a raggiungere un livello tanto elevato da potere finalmente applicare la sua tecnica all'uomo. Da qui i risultati strabilianti che hanno visto il reimpianto di dita di mani, di segmenti d'arto ed anche il trasferimento di dita dal piede alla mano, o di lembi cosiddetti vascolarizzati da una sede all'altra del corpo umano, a coprire perdite di sostanza sacrificate per tumori o traumi. Interventi la cui durata non raramente supera le dieci ore e che necessitano quindi di équipe intercambiabili.

Non a caso tutto è iniziato nei paesi orientali dove la filosofia contempla come essenziale l'integrità del corpo: ancora oggi infatti la pena per i ladri consiste nel taglio delle dita o della mano intera; togliere l'integrità significa precludere a quel soggetto il paradiso! Quindi era importante, nella mia esperienza, visitare personalmente questi paesi e i Centri dove tutto ciò è nato: Cina, Giappone e Australia.

Arrivare a Shanghai - siamo negli anni '80 - e vivere in prima persona assieme ad altri tre chirurghi italiani l'esperienza in un centro di microchirurgia avanzato, ha costituito una tappa molto importante nella mia maturazione non solo di chirurgo ma certamente anche di uomo. Ho visto risultati stupefacenti, e parliamo ormai di trenta anni fa, ottenuti con mezzi ancora rudimentali che oggi fanno veramente parte della storia della microchirurgia. Ho conosciuto chirurghi dai nomi impronunciabili ma con capacità tecniche sorprendenti, allenati a operare per ore e ore al microscopio in vere e proprie maratone.

Un'altra cosa mi è rimasta impressa entrando in quell'ospedale di Shanghai: il parcheggio. Centinaia di biciclette tutte ordinatamente allineate e ovviamente pochissime automobili e quelle poche utilizzate esclusivamente dai politici e una di queste messa a nostra disposizione con tanto di autista per gli inevitabili spostamenti. Ma erano altri tempi: oggi anche in Cina le autovetture hanno sostituito completamente le due ruote; i chirurghi rapidamente si sono adattati alle nuove comodità ma anche a dover pazientare in un traffico che oggi a Shanghai è a dir poco allucinante.

Dopo la tappa cinese ci siamo trasferiti in Giappone (prima a Nahara dal Dott. Tamai e successivamente a Hiroschima dal Prof. Tzuge, uno dei grandi maestri mondiali della chirurgia della mano): poche ore di volo ma due mondi veramente diversi. Siamo arrivati in un Giappone in pieno sviluppo tecnologico; tecnologia propria del Giappone: microscopi operatori di ultima generazione, strumentazioni sofisticate, ospedali anche per noi italiani innovativi nella struttura e nell'organizzazione. E fuori tutto un mondo concentrato su ritmi di lavoro per noi deliranti. Basti pensare che i nostri colleghi con gli occhi a mandorla usufruivano di dieci giorni di ferie all'anno: quando mi chiedevano delle nostre ferie rimanevano a dir poco esterrefatti, però in quegli occhietti semichiusi non si intravedeva solo stupore ma anche tanta invidia!

D'altra parte il Giappone viveva in quel periodo una vera e propria corsa, il cui fine era la supremazia tecnologica soprattutto nei confronti del mondo americano. Tutto correva velocemente in Giappone. Basti pensare, per fare un esempio, che già alla fine degli anni '70 sfrecciavano treni a 250 chilometri orari con una puntualità per noi italiani disarmante! Infatti, quando da Tokio io e i colleghi italiani ci siamo serviti del treno superveloce per raggiungere Hiroschima, ulteriore tappa del nostro viaggio scientifico (e ricordo perfettamente l'orario di partenza: 17 e 15), rimanemmo sorpresi nel vederlo arrivare in anticipo di qualche minuto e partire sempre in anticipo di qualche minuto. Solo dopo un bel po' di tempo, comodamente seduti e a 240 chilometri all'ora, chiedendo a un solerte ferroviere che parlava un inglese improponibile delucidazioni sul nostro viaggio, abbiamo scoperto di avere sbagliato treno. Il ferroviere sorridendo ci spiegò che i treni giapponesi non ritardano né anticipano perché, sue testuali parole, "We are not in Italy!". Abbiamo precisato al giapponese che anche i nostri treni non anticipano mai, ritardano solo e di tanti minuti per cui non ci sbagliamo mai a prenderli!

L'esperienza giapponese è stata estremamente utile e per diversi aspetti molto istruttiva. Sapevo, per esempio, che le fibre ottiche che oggi utilizziamo per tutta la chirurgia artroscopica erano nate in Giappone per un'esigenza molto particolare: diagnosticare precocemente la patologia tumorale dello stomaco tanto frequente nei paesi orientali e quindi creare un gastroscopio che permettesse lo studio a bassa invasività della mucosa gastrica. Tutto questo trova una spiegazione nell'abitudine tipicamente orientale di ingurgitare bevande e cibi a dir poco ustionanti. Io stesso ho potuto constatare personalmen-

te questa sconcertante abitudine. Infatti una mattina ordino un tè caldo in un bar vicino all'Ospedale di Hiroshima e mi vedo servire una bevanda ancora in piena ebollizione: di fianco a me un piccolo e magrissimo giapponese ordinata la stessa bevanda se la beve in un unico sorso, senza alcuna reazione apparente. Io invece, dopo dieci minuti, non ero ancora fisicamente in grado di bere la mia. Non so che fine ha fatto il giapponese, certo una gastroscopia e forse non solo una se l'è beccata e speriamo solo quella!

Ultima tappa dopo il Giappone l'Australia, precisamente Melbourne al Saint Vincent Hospital, il centro certamente più avanzato al mondo per la ricerca in microchirurgia. Qui chirurghi provenienti da tutto il mondo restavano un anno ad affinare in attrezzatissimi laboratori di ricerca la loro tecnica al microscopio, potendo disporre di animali da esperimento nel pieno rispetto di severe regole di tutela degli animali stessi: un allenamento quotidiano con interventi via via sempre più complessi e alla fine una formazione tecnica eccezionale. Basti dire che i più grossi nomi nel campo mondiale della microchirurgia e chirurgia plastica e ricostruttiva, sono usciti, dopo un anno di apprendistato, proprio da questo Centro di ricerca pura e di produzione scientifica di altissimo livello e che, soprattutto, vanta il raggiungimento di risultati clinici stupefacenti.

Tornato in Italia, ho potuto mettere a frutto tutta questa straordinaria esperienza sotto la guida di un collega compagno di quel viaggio irripetibile. Anche a Modena, nel nostro Centro, innumerevoli sono stati i reimpianti e gli interventi ricostruttivi, eseguiti utilizzando queste tecniche e infine creando una vera e propria scuola di riferimento. Il merito va anche al mio Direttore di quegli anni modenesi, il Prof. Paolo Bedeschi, tanto lungimirante e tanto aperto da intuire l'importanza e la necessità di farci crescere culturalmente e con noi tutta la Clinica di Modena.

Poi - nel 1988, un giorno di maggio - il destino mi ha portato a San Marino. L'intero Stato potrebbe stare geograficamente nel villaggio olimpico di Pechino! Ovviamente non servono treni superveloci, ma neanche tante biciclette visto che le salite non mancano. In compenso un piccolo ma attrezzatissimo ospedale dove con entusiasmo, assieme a colleghi altrettanto entusiasti, ho cercato di portare l'esperienza maturata, realizzando un progetto che ogni medico vorrebbe cavalcare: creare dal nulla un centro di ortopedia e chirurgia della mano, con aspetti organizzativi capaci di replicare tutto ciò

che ho visto e (spero) imparato negli anni trascorsi a Modena e in quei viaggi. Ci sono riuscito? Qualche volta la presunzione mi dice di sì, ma l'importante è averci creduto e avere speso in questo sogno tante energie con non pochi sacrifici.

Del modello giapponese tuttavia e per mia fortuna molte abitudini non le ho assimilate: continuo a non bere tè ustionanti, utilizzo tutte le ferie (e non sono poche quelle che San Marino mi concede) e preferisco alla loro cucina un bel piatto di strozzapreti e una morbida piadina, e ai loro intrugli un bel bicchiere di sangiovese.



LA LEGGE SUL TRUST DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO: UGUALE A NESSUNA

D I A N D R E A V I C A R I
A V V O C A T O E N O T A I O

“Le cose vanno definite con sincerità ed energia. Ciò rinforza ed innalza la vita”, così faceva dire Thomas Mann ad uno dei suoi personaggi più intriganti.

Se si vuole definire la legge sul trust della Repubblica di San Marino con “sincerità ed energia”, gli attributi che per primi giungono alla mente sono: innovativa, originale, individuale, anticonformista e, perché no, visionaria.

Così doveva essere e così, ritengo, è.

Per meglio far comprendere tutto questo, il presente articolo analizzerà la nuova legge, cercando di mettere in evidenza non la semplice originalità delle soluzioni tecniche contenute nelle sue *regulae* ma soprattutto la fondamentale autonomia dei *principia* fondanti la legge stessa rispetto ai *principia* sottostanti il modello del trust internazionale e del modello del trust inglese.

Prima di iniziare il percorso, occorre tuttavia compiere due esercizi preliminari, utili soprattutto a chi non abbia familiarità con i metodi del diritto comparato: l'esercizio di comprendere che cosa sia un trust e poi che cosa sia una *regula* ed un *principium* che disciplinano il trust in un determinato sistema giuridico.

1. Esercizio Preliminare: l'istituto del trust

Questo saggio non è una introduzione al trust. Ben altra estensione dovrebbe avere per poterlo essere. Tuttavia, non ci si può esimere da tratteggiare, in termini generalissimi, l'istituto.

Ai sensi dell'art 2, L. 1 marzo 2010, n.42 si “ha trust quando un soggetto è titolare di beni nell'interesse di uno o più beneficiari, o per uno scopo specifico”.

Da un punto di vista comparatistico, un *trust* è ravvisabile quando concorrano i seguenti cinque elementi:

- il trasferimento del diritto al *trustee* o la dichiarazione unilaterale di *trust*;
- la non confusione fra il diritto trasferito al *trustee* e le altre componenti del suo patrimonio (segregazione);
- la perdita di ogni facoltà del disponente quale effetto naturale del trasferimento (affidamento);
- l'esistenza di beneficiari o di uno scopo e la conseguente funzionalizzazione dell'esercizio del diritto trasferito al *trustee*;
- l'imposizione di un connotato fiduciario su tale esercizio, con principale riferimento ai conflitti di interesse.

Si può benissimo parlare del trustee come di un “proprietario fiduciario” e del trust come “proprietà fiduciaria”, a condizione di avere recuperato le originarie valenze di questi termini nel diritto comune, cioè quelle stesse che caratterizzavano la proprietà dell'erede fiduciario.

In nessun modo, si può ricondurre un trust ad un mandato, il quale a dire il vero non ha mai nulla di fiduciario in quanto al mandatario non è mai affidato nessun diritto, perché raramente diviene titolare dei beni oggetto di mandato e perché in ogni caso quei beni mai gli sono “affidati”. Egli infatti o riceve istruzioni dal mandante, il quale mantiene il controllo costante dell'operato del mandatario, o nulla può fare secondo la propria discrezionalità. Il disponente del trust, invece, una volta trasferito il bene al trustee ed a lui lasciate le istruzioni, non può più immettersi nella gestione del trustee.

Compiuto questo breve (ed intenso) esercizio preliminare, occorre compiere un esercizio teorico più importante: comprendere che cosa sia una *regula*, un *principium* ed un sistema, strumenti euristici fondamentali per questo saggio.

Esercizi preliminari: sistemi, *regulae* e *principia*

Maurizio Lupoi qualche anno fa ha proposto ai comparatisti alcuni nuovi strumenti euristici: le nozioni di sistema, di *principium* e di *regula*.

Partiamo dalla nozione di sistema.

Essa non coincide con quella di ordinamento, ma indica un'area di questo individuata dal comparatista come oggetto di studio.

Un sistema è insieme di dati giuridici (individuati dal comparatista) interagenti ed interdipendenti. Dati giuridici possono essere sentenze, norme legislative, opinioni dottrinali [soprattutto negli ordinamenti ove, come nel diritto sammarinese, la dottrina (del diritto comune) è fonte].

Regulae, insomma, che danno una guida direttamente precettiva all'operato degli operatori del diritto, in casi specifici.

Ma non solo questo.

Anche i *principia* fanno parte del sistema e ne sono immanenti.

I *principia*, al contrario delle *regulae*, sono peraltro raramente studiati da giuristi, perché non immediatamente percepiti come rilevanti per la soluzione dei problemi della vita.

Così non è e, perciò, debbono essere presi in considerazione dall'analisi comparatistica.

Questo perché per ragionare sulle *regulae*, il comparatista non può evitare di salire al livello dei *principia* che rappresentano il fondamento delle *regulae* stesse. Essi sono il fondamento delle *regulae* perché nascono da queste e queste generano, perché danno loro vitalità o le costringono ad un'esistenza ctonia, riducendo la loro voce ad un fiato inascoltato.

I *principia* non sono i principi, cioè ricostruzioni analitiche concettuali di un complesso di *regulae* aventi oggetto omogeneo, ma sono i modelli risolutivi delle principali istanze della vita sociale nel senso più ampio, modelli condivisi dal ceto dei giuristi (siano essi giudici, legislatori o semplicemente pratici) e della società civile in cui questi operano, sono istanze usualmente non verbalizzate di modi di essere degli attori della vita sociale e giuridica di un determinato paese, sono la percezione sociale degli obblighi e diritti che l'ordinamento dovrebbe poi proteggere sul piano giuridico.

I *principia* vanno distinti chiaramente dalle *regulae*.

Un esempio del ruolo dei *principia* può essere un celebre caso del 1889, nel quale una corte dello Stato di New York doveva decidere un caso su cui non esisteva un precedente o una norma legislativa *in puncto*.

È il celebre caso Riggs v. Palmer.

Un soggetto viene ucciso dal nipote, il quale era stato nominato dal primo, con testamento, erede.

La corte deve decidere se l'omicida possa effettivamente ottenere l'eredità.

Essa ammette che nessuna norma del diritto successorio impedirebbe all'omicida di ottenere l'eredità.

Tuttavia, secondo i giudici tutte le *regulae* ed i negozi giuridici debbono essere governati, interpretati ed applicati secondo logiche più profonde delle regole stesse: secondo i *principia* fondamentali che regolano i rapporti sociali, prima che quelli giuridici.

Secondo questi, a nessuno può essere permesso di ottenere dei vantaggi da una condotta illecita e quindi nessuno può acquistare la proprietà di beni in conseguenza di un reato da egli stesso commesso.

All'omicida fu negato il diritto di ricevere l'eredità.

Questa sentenza ha generato un precedente seguito in moltissimi altri casi, ed applicato anche per i beneficiari di un trust.

Dal *principium* si è quindi generata una *regula*, non di fonte legale ma giurisprudenziale, in questo caso.

Lo stesso avviene quando il legislatore emana una *regula*, sulla base di *principia* condivisi socialmente.

Di fronte ad un vuoto normativo, il legislatore intende colmarlo. Deve quindi definire la *regula* del caso. I giuristi che la preparano prima ed il corpo legislativo che vi appone degli emendamenti o lo approva viene guidato nelle proprie decisioni dai *principia* che essi, come appartenenti ad un corpo sociale ben individuato, condividono, consapevolmente o meno. Infatti, occorre sempre ricordare che i *principia*, il più delle volte, non sono neanche espressamente ed individualmente avvertiti dai giuristi e dagli altri attori della scena giuridica che invece inconsciamente ne sentono comunque l'influenza.

Quindi, i *principia* sono sempre parte della coscienza giuridica di ordinamento e dei suoi consociati ma non sempre sono parte espressa del sistema delle *regulae*: per trovare quelli occorre guardare soprattutto a questo e da questo estrapolare i *principia* inespressi che lo impregnano.

Preso il diritto dei trust nei vari paesi oggetto di osservazione come una serie di sistemi, il passaggio della prospettiva dai *principia* alle *regulae* nella costruzione dei modelli apre interessanti panorami all'osservatore.

Ad esempio, l'analisi dei *principia* vigenti in questi permette di comprendere perché la medesima *regula* riceva opposte interpretazioni in ciascun sistema, permette di ridefinire il modo con cui fino ad ora ciascun sistema del diritto dei trust deve essere classificato, o, come nel caso di questo saggio,

permette di comprendere meglio le sue vere originalità di fronte a sistemi analoghi o, se del caso, le similitudini strutturali tra i vari sistemi, di fronte a soluzioni normative apparentemente diverse.

I *principia* nella legge sul trust della Repubblica di San Marino

Compresi che cosa siano i *principia* ed il loro impiego nell'analisi comparatistica, è a questo punto opportuno indicare i *principia* fondamentali della legge sul trust della Repubblica di San Marino, per poi passare ad analizzare le *regulae* che li incarnano.

Questo permetterà di comprendere immediatamente il motivo per il quale ho definito la legge della Repubblica di San Marino innovativa, originale, individuale, anticonformista, visionaria.

Infatti, l'insieme dei *principia* che la governano è assolutamente unico.

Questo insieme la caratterizza rispetto a qualsiasi legge appartenente al modello del trust inglese e del trust internazionale. Presi singolarmente, alcuni di questi *principia* si potranno trovare anche in qualche altro modello del trust, altri in nessuno. In ogni caso, in nessun modello di trust si può trovare la combinazione di *principia* che caratterizza la legge della Repubblica di San Marino.

In sintesi, questi *principia* sono:

- il *principium dell'affidamento*, condiviso con il modello del trust inglese, in luogo del *principium dello svilimento dell'ufficio di trustee* che ormai caratterizza molti sistemi appartenenti al modello del trust internazionale;
- il *principium dell'autonomia negoziale del disponente*, in luogo del classico *principium della supremazia della volontà del beneficiario*, tipico del modello del trust inglese e di gran parte dei sistemi che appartengono al modello del trust internazionale;
- il *principium dell'autonomia patrimoniale dei beni in trust*, in luogo del classico *principium della segregazione* degli stessi condiviso dal modello del trust inglese e da quello internazionale.

Per essere pienamente compresi, questi *principia* devono essere oggetto di un'analisi dettagliata ed il processo della loro estrapolazione manifestato.

Il *principium dell'affidamento*

Nei sistemi dove vige il *principium dell'affidamento* si trovano *regulae*

che confermano e supportano la pienezza proprietaria del trustee e dei suoi poteri, che ne incrementano e precisano obblighi e sanzioni, ed aumentano le tutele dei beneficiari.

Esso conferma, in altre parole, la centralità del ruolo del trustee nel funzionamento del trust: egli deve agire come proprietario dei beni in trust, nella loro gestione perseguendo gli interessi dei beneficiari, ma le sue decisioni devono essere autonome, non eterodirette, nel solo rispetto delle disposizioni dell'atto istitutivo; egli deve rispondere degli inadempimenti a lui imputabili con vere sanzioni, che riducano la possibilità di piegarsi alla volontà altrui in spregio delle disposizioni dell'atto istitutivo.

Al contrario, ove vige il *principium* dello *svilimento*, si assiste alla progressiva costruzione di regole che svuotano di contenuto la pozione del trustee, si trovano *regulae* che riducono i suoi poteri ed obblighi, che riducono le tutele in capo ai beneficiari, e che permettono lo svilimento della posizione del trustee fino a ridursi, spesso, a poco più di una marionetta nelle mani del disponente o del beneficiario o, ancor peggio, un muto testimone delle loro azioni.

Il *principium dello svilimento* connota ormai molti sistemi giuridici tradizionalmente ricondotti al modello del trust internazionale. Ne sono infatti incarnazione:

- a) le *regulae* emanate dalle Isole Cayman in tema di STAR trust, che privano i beneficiari della legittimazione ad agire contro il trustee e quindi permettono a costui di piegarsi alla volontà del disponente con minori preoccupazioni rispetto al trust di modello inglese [Special Trusts (Alternative Regime) Law, 1997];
- b) le *regulae* emanate dalle Isole Vergini Britanniche che, escludendo la “prudent man of business rule” in tema di investimenti, permettono al trustee di investire i beni in trust in partecipazioni societarie e rimanere passivo rispetto agli andamenti di tale investimento ed alle sorti della società, soprattutto quando amministratore di queste società sia il disponente del trust stesso, anche per il tramite di un suo fiduciario, il quale così ritiene il controllo indisturbato sui beni in trust (Virgin Islands Special Trusts Act 2003);
- c) le *regulae* emanate da Jersey che vogliono prevenire l'accertamento della simulazione, stabilendo l'inapplicabilità al trust della *regula donner et ritenir ne vaut*, e così sradicare la possibilità di accertare l'inefficacia del trust per ritenzione di controllo da parte del disponente sui beni in trust;

- d) le *regulae* che permettono al disponente di mantenere per sè poteri penetranti nel funzionamento del trust, privandone il trustee, senza incidere sulla stabilità del trust (a partire dalla sect. 13c della legge delle isole Cook introdotta nel 1989 fino al recente art. 9A della Legge di Jersey).

Il *principium dell'affidamento* invece, caratterizza la legge della Repubblica di San Marino, come anche il modello del trust inglese.

Ne sono incarnazione:

- a) le *regulae* del sistema dei trust inglese che hanno imposto un generale obbligo di diligenza in tutte le sue attività e concesso a costui un generale potere di fare investimenti (Trustee Act 2000, part I e part II);
- b) le *regulae* giurisprudenziali, che si sono sviluppate nel sistema dei trust inglese, che hanno accertato l'inefficacia dei trust senza affidamento, i trust fittizi ("sham trust"), nei quali il disponente mantiene il controllo dei beni in trust in spregio alle disposizioni dell'atto istitutivo e degli atti dispositivi;
- c) le *regulae* del sistema dei trust della Repubblica di San Marino che prevedono che la violazione di alcuni degli obblighi fondamentali del trustee sia colpita con sanzioni penali, rafforzando così la sua responsabilità (L. 1 marzo 2010, n. 37, art. 57-61);
- d) le *regulae* del sistema dei trust della Repubblica di San Marino che chiaramente stabiliscono la nullità del trust quando il trust è simulato o è simulato il trasferimento di beni al trustee (L. 1 marzo 2010, n. 42, art. 10, comma I).

È allora chiaro che il sistema dei trust della Repubblica di San Marino sia caratterizzato dal *principium dell'affidamento*, che condivide anche con il sistema del diritto dei trust inglese, al contrario di quanto avviene in gran parte degli altri sistemi appartenenti al sistema del trust internazionale, ormai per la gran parte impregnati dal *principium dello svilimento*.

Il *principium dell'autonomia negoziale del disponente*

Nei sistemi dove vige il *principium dell'autonomia negoziale del disponente* si troveranno *regulae* che confermano la piena autonomia del disponente nel dettare le regole dell'atto istitutivo di trust, nel rispetto delle norme imperative di legge, e che impediscono che successive manifestazioni di volontà da parte dei beneficiari possano su questa prevalere, frustrando le diverse intenzioni del disponente stesso.

Esso conferma, in altre parole, la centralità del ruolo del disponente nel dettare le regole di funzionamento del trust, nel suo atto istitutivo.

Al contrario, il *principium della supremazia della volontà del beneficiario* si riscontra in quei sistemi di trust caratterizzati da *regulae* che sacrificano l'autonomia negoziale del disponente, in favore della supremazia della volontà del beneficiario. In questi sistemi, il trust viene ricostruito come un meccanismo attraverso il quale i beneficiari vengono arricchiti, indirettamente; come un meccanismo sostanzialmente donativo e in loro favore; come una donazione proiettata in avanti nel tempo e non un meccanismo di segregazione di beni da parte del disponente. Da ciò, deriva che i beneficiari siano necessari al fine della valida istituzione di un trust e che siano detti “beneficial owners”. In nome di questa posizione, viene riconosciuta alla loro volontà una prevalenza sulle disposizioni dell'atto istitutivo che la intendano vincolare. Ovvero, qualsiasi disposizione dell'atto istitutivo che contrasti con la struttura logica e giuridica della posizione giuridica attribuita dal disponente al beneficiario non viene considerata vincolante per quest'ultimo. Una volta istituito il trust, insomma, la volontà dei beneficiari non può essere validamente costretta da disposizioni dell'atto istitutivo dettate dal disponente a questo fine, ove ripugnanti alla natura della posizione loro attribuita.

Infatti, mediante l'istituzione del trust ed il trasferimento in esso dei propri beni egli ha inteso, sostanzialmente, arricchire i beneficiari.

Nessuna limitazione sarebbe, logicamente prima che giuridicamente, ammissibile se, invece di impiegare un trust, il disponente avesse compiuto una donazione diretta in loro favore. Quindi, tali limiti non sono apponibili nemmeno quando per arricchirli si impieghi un trust. Questo, ovviamente, se nel sistema vige il *principium della supremazia della volontà del beneficiario*.

Questo *principium* connota il diritto inglese e molti sistemi giuridici tradizionalmente ricondotti al modello del trust internazionale. Ne sono infatti incarnazione:

- a) le *regulae* del sistema del diritto inglese dei trust che limitano a pochi casi (trust per mantenere animali, tombe e monumenti) quelli in cui un trust di scopo, privo di beneficiari, è valido [Moice v Bishop of Durham, (1804) 9 Ves 399]; le *regulae* del sistema del diritto inglese dei trust che richiedono che un trust, per essere validamente istituito, debba avere i beneficiari individuati o individuabili e che, salvo ove il trust possa essere considerato un trust di scopo, ogni trust debba avere almeno un beneficiario [Leahy v Attorney-General for New South Wales, (1959) AC 457];

- b) le *regulae* del sistema del diritto inglese dei trust che liberano la volontà del beneficiario dalle restrizioni poste dal disponente nell'atto istitutivo di trust alla alienabilità della sua posizione giuridica. Egli può validamente cedere la propria posizione giuridica, nonostante il disponente abbia diversamente previsto nell'atto istitutivo [Brandon v. Robinson 18 Vesey Jun. 429, 433-34, 34 Eng. Rep. 379, 381(L.C.)];
- c) le *regulae* del sistema del diritto dei trust inglese e di alcuni sistemi appartenenti al modello del trust internazionale che liberano la volontà del beneficiario, maggiorenne e capace, di un trust fisso dalle restrizioni poste dal disponente nell'atto istitutivo di trust al suo potere di estinguere anticipatamente il trust. Egli può validamente estinguere il trust ed ottenere i beni, se lo richiede, anche in anticipo rispetto al termine previsto dal disponente nell'atto istitutivo [*Sanders v. Vautier* (1841) 4 Beavan 115, 49 Eng. Rep. 282 (M.R.), aff'd, Cr. & Ph. 240, 41 Eng. Rep. 482 (L.C.); Trust (Jersey) Law 1984, art. 43 (3)];
- d) le *regulae* del sistema del diritto inglese dei trust che permettono ai beneficiari maggiorenni e capaci, all'unanimità, di istruire il trustee di trasferire loro i beni in trust indipendentemente dal fatto che la volontà del disponente avesse dettato nell'atto istitutivo di trust limitazioni ("restraints") o condizioni alla loro posizione beneficiaria [*Dundas v. Wolfe Murray*, (1863) 1 Hemming & Miller 425, 71 Eng. Rep. 185 (V.-C.)];
- e) le *regulae* del sistema del diritto inglese dei trust che permettono ai possibili beneficiari di un trust discrezionale, agendo congiuntamente, di istruire il trustee di distribuire i beni in trust secondo la loro volontà, nonostante qualsiasi disposizione contraria contenuta nell'atto istitutivo o contraria discrezionalità attribuita al trustee in tale atto dal disponente [*In re Smith*, (1928) Ch. 915];
- f) le *regulae* del sistema del diritto inglese dei trust che prevedono che i beneficiari, negli stessi casi in cui possono ottenere l'estinzione anticipata del trust, possono istruire il trustee di trasferire i beni in trust a soggetti che non sono beneficiari del trust [*Grey v. I.R.C.*, (1959) 3 All E.R. 603 (H.L.)];
- g) le *regulae* del sistema del diritto inglese dei trust e di alcuni sistemi appartenenti al modello del trust internazionale che prevedono che i beneficiari possono ottenere una modifica dell'atto istitutivo, negli stessi casi in cui possono ottenere l'estinzione anticipata del trust ma anche quando, in assenza del consenso di tutti, possano dimostrare che la

modifica sia nel loro interesse (in alcuni casi solo collettivo) [Variation of Trusts Act 1958; Trust (Jersey) Law 1984, art. 47 (1)].

È quindi evidente come il *principium della supremazia della volontà del beneficiario* caratterizzi il sistema dei trust inglese e di molti sistemi tradizionalmente ricondotti al modello del trust internazionale.

Il sistema dei trust della Repubblica di San Marino, invece, si caratterizza per il *principium dell'autonomia negoziale del disponente*.

Infatti, questo *principium* genera *regulae* che confermano la piena autonomia del disponente nel dettare le regole dell'atto istitutivo di trust, nel rispetto delle norme imperative di legge, e che impediscano che successive manifestazioni di volontà da parte dei beneficiari possano su queste prevalere, frustrando le diverse intenzioni del disponente stesso.

Alcuni esempi di ciò sono le seguenti *regulae* del sistema dei trust della Repubblica di San Marino:

- a) quella che permette l'istituzione di trust di scopo, anche in favore di beneficiari, senza che questo provochi la riqualificazionale dell'atto quale trust con beneficiari. Infatti, ai sensi dell'articolo 48, comma V, coloro i quali ricevono o possono ricevere beni o vantaggi da un trust di scopo non rientrano nella nozione giuridica di beneficiari. In questo modo, si evita che costoro possano chiedere al giudice di riqualificare l'atto ed attribuire loro tutti i diritti dei beneficiari, che invece il disponente non avrebbe voluto loro attribuire;
- b) quella che permette al disponente di istituire un trust per beneficiari e vincolarvi beni, anche senza aver individuato i beneficiari o indicato i criteri che conducono a tale individuazione. Infatti, ai sensi dell'art. 2, L. 1 marzo 2010, n.42, nei trust per beneficiari, l'atto istitutivo può contenere l'individuazione dei beneficiari, o i criteri che conducono alla medesima, o l'individuazione del soggetto che ha il potere di individuare i beneficiari. In questo modo, si permette al disponente di istituire un trust senza individuare i beneficiari o indicare i criteri che possono permettere l'individuazione. Il disponente infatti può riservare a se stesso o a terzi la possibilità di individuare successivamente i beneficiari del trust. In questo caso, la nomina di un guardiano legittimato a far valere gli inadempimenti del trustee è obbligatoria;
- c) la *regula* (opposta a quella di *Saunders v. Vautier*) che impedisce ai beneficiari di estinguere anticipatamente il trust, ove il disponente abbia fissato un termine finale ed abbia stabilito che i beneficiari non hanno

il potere di anticipare questo termine. Ai sensi dell'art. 50, comma III, il disponente può determinare mediante l'atto istitutivo se permettere ai beneficiari di estinguere anticipatamente il trust e, solo se questo non dispone diversamente, tutti i beneficiari con diritti determinati sul fondo in trust o, in loro mancanza, tutti i beneficiari possono pretendere dal trustee la cessazione del trust e il trasferimento dei beni in trust in proprio favore o secondo le loro indicazioni;

- d) la *regula* (opposta a quella in Grey v. I.R.C.) che prevede che il singolo beneficiario che, individualmente, abbia il diritto di ottenere uno o più beni in trust, non possa pretendere che i beni siano trasferiti ad un soggetto diverso o sia posticipato il trasferimento, se il disponente ha diversamente previsto nell'atto istitutivo. Infatti, solo se l'atto istitutivo non dispone diversamente, un beneficiario può richiedere per iscritto al trustee di differire il trasferimento in proprio favore dei beni in trust oppure di eseguirlo a favore del soggetto che egli indica (art. 50, comma II, L. 1 marzo 2010, n.42);
- e) la *regula* (opposta a quella vigente nel sistema del diritto dei trust inglese o nel sistema del diritto dei trust appartenente al modello internazionale) che esclude la legittimazione del beneficiario ad ottenere la modifica dell'atto istitutivo. L'articolo 13, L. 1 marzo 2010, n.42, prevede che sia il disponente, con l'atto istitutivo, a prevedere che le disposizioni in esso contenute e la scelta della legge regolatrice siano modificabili nell'interesse dei beneficiari o per promuovere lo scopo del trust, individuando il soggetto legittimato a farlo. Quindi, la volontà dei beneficiari non può mai giungere ad ottenere una modifica del trust, anche se tutti agiscono congiuntamente, ove il disponente abbia diversamente previsto. L'intervento giudiziale non può aiutare. Ai sensi dell'art. 53, comma IV, L. 1 marzo 2010, n.42 solo il trustee, qualora lo ritenga opportuno, rivolge al giudice istanza per essere autorizzato a compiere un atto utile che non rientri tra i suoi poteri o per ottenere dal giudice una modifica dell'atto istitutivo che si sia rivelato opportuno o necessario;
- f) la *regula*, prevista dall'art 51, comma I, che vede soccombere la volontà del beneficiario a quella del disponente, che può limitare o escludere la cedibilità della posizione del beneficiario e, solo se l'atto istitutivo non dispone diversamente, un beneficiario può alienare, dare in garanzia, o comunque disporre, in tutto o in parte, della propria posizione giuridica;

- g) la *regula* prevista dall'articolo 49 la quale prevede che sia la volontà del disponente, espressa nell'atto istitutivo, a prevalere sulla volontà dei beneficiari di prendere visione dei documenti del trust e, solo se l'atto istitutivo non dispone diversamente, ciascun beneficiario con diritti determinati ha diritto di prendere visione degli atti e documenti riguardanti i propri diritti e farne copia.

Il principium dell'autonomia patrimoniale dei beni in trust

Il *principium della responsabilità limitata (negozialmente) del trustee* caratterizza il sistema inglese dei trust come anche quello di tutti i sistemi normalmente ricondotti al modello del trust internazionale.

Nei sistemi in cui vige questo *principium*, il trustee risponde sempre personalmente di tutte le obbligazioni che assume in qualità di trustee e per la responsabilità extracontrattuale nascente da atti o fatti avvenuti o compiuti durante il suo ufficio, salvo che manifesti al futuro creditore che egli stia agendo quale trustee o che escluda espressamente di rispondere con beni ulteriori rispetto ai beni in trust. In ogni caso, ove vige questo principium, il patrimonio personale del trustee è sempre esposto alle azioni dei terzi creditori che lo siano diventati sulla base di una sua responsabilità extracontrattuale. Ad esempio, per i danni arrecati a terzi dal crollo di un edificio in trust o dalla navigazione di una imbarcazione inclusa tra i beni in trust. Ciò è conseguenza logica della sua proprietà dei beni in trust.

Esempio di questo *principium* sono:

- a) la *regula* del sistema del diritto inglese dei trust che prevede che, con l'eccezione del caso in cui il trustee restringa espressamente la propria responsabilità con i terzi con un contratto, egli sia personalmente responsabile con tutto il proprio patrimonio, anche se egli rinuncia successivamente all'incarico [Wightman v. Townroe (1813) 1 M & S 412]; sulla base di questa *regula* non è sufficiente ad escludere la responsabilità del trustee con tutto il proprio patrimonio personale la semplice spendita della sua qualità di trustee ma occorre una espressa intenzione di rispondere esclusivamente nel limite del valore dei beni in trust [Muir v. City of Glasgow Bank (1879) 4 App. Cas. 337];
- b) la *regula* del sistema del trust del modello internazionale che permette la limitazione di responsabilità con la semplice spendita della qualità di trustee. Ad esempio, l'art.32, Trust (Jersey) Law 1984 prevede

che il trustee risponda delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi (diversi dai beneficiari) nell'esercizio del suo ufficio, con il proprio patrimonio a meno che il creditore non sia stato informato che egli stesse agendo quale trustee.

Nei sistemi dove vige il *principium dell'autonomia patrimoniale dei beni in trust* si troveranno *regulae* che trattano i beni in trust (e le obbligazioni inerenti) come un patrimonio autonomo, nel quale solo l'attivo risponde del passivo. In altre parole, questo *principium* porta alle estreme conseguenze l'idea che la posizione di trustee sia quella di un titolare di un ufficio di diritto privato. Egli è sì proprietario dei beni in trust, ma quale titolare di un ufficio. Così come egli, fintanto che titolare dell'ufficio, non può arricchirsi per il tramite dei beni in trust, sulla base di questo *principium*, non può impoverirsi. Insomma, ove viga questo *principium*, per quanto riguarda la responsabilità nei confronti dei terzi, il rapporto tra patrimonio in trust e patrimonio del trustee richiama alla mente quello che si riscontra tra patrimonio di una società di capitali e patrimonio degli amministratori. Nel caso della società di capitali, questo avviene per effetto della personalità giuridica che le è attribuita. Quindi, i beni delle società, e non quelli dell'amministratore, rispondono delle obbligazioni della società perché sono obbligazioni di quest'ultima. Nel caso del trust, ove vige questo mediante una limitazione di responsabilità, che esclude che i beni personali del trustee rispondano delle obbligazioni che egli assume nei confronti dei terzi in considerazione dell'ufficio che riveste.

Il *principium dell'autonomia patrimoniale dei beni in trust* caratterizza, invece, il sistema dei trust della Repubblica di San Marino. Infatti,

- a) ai sensi dell'articolo 47, L. 1 marzo 2010, n.42, qualunque terzo (diverso dagli altri trustee, dai beneficiari e dal guardiano) che sia titolare dei diritti nei confronti del trustee, derivanti da obbligazioni assunte (contrattualmente) manifestando la qualità di trustee può soddisfarsi solo sul fondo in trust. Fino a questo punto, la regola è in linea con quanto previsto dal diritto di Jersey. Ma non è tutto. Lo stesso articolo prevede che i terzi che abbiano diritto ad ottenere un risarcimento del danno per atti o fatti inerenti all'esercizio delle proprie funzioni di trustee possano soddisfarsi solo sul fondo in trust anche quando il trustee non abbia manifestato loro, nel suo agire, la sua qualità di trustee. Questa norma permette al trustee di rispondere sempre nei confronti dei terzi solamente con i beni in trust e mai con i beni propri. La sicurezza che offre questa norma al trustee, soprattutto se professionale, è notevole. Egli può assumere le funzioni di trustee certo che il proprio patrimonio non

- sarà mai esposto alle azioni dei terzi, per il fatto di esercitare le funzioni di trustee;
- b) ai sensi dell'art.1, lett. j), per fondo in trust si intende il complesso dei beni in trust e “dei rapporti giuridici ad essi inerenti”. Questo concetto, quindi, costruisce il fondo in trust come un patrimonio, composto di un attivo (beni in trust) ed un passivo, in cui sono inclusi tutti i rapporti giuridici (debiti e crediti) inerenti ai beni in trust. La lettera d) dello stesso articolo infatti già costruisce il concetto di bene, in modo esteso che ricomprende “qualunque diritto, potere, facoltà o aspettativa suscettibile di valutazione economica”. E' già quindi una nozione capace di ricomprendere beni materiali, crediti e qualsiasi altra posizione giuridica attiva suscettibile di una valutazione economica. Includere nella nozione di fondo in trust “i rapporti giuridici” inerenti ai beni in trust, ovvero le attività, è evidente manifestazione di definire il fondo come un patrimonio (composto di un attivo ed un passivo) e ricomprendervi le obbligazioni legate all'amministrazione dei beni in trust;
- c) ai sensi dell'art. 40, comma I, della L. 1 marzo 2010, n. 42: in qualunque caso di sostituzione del trustee il fondo in trust passa di diritto al nuovo trustee, in caso di cessazione dell'ufficio di un trustee il fondo in trust rimane in capo ai rimanenti trustee, mentre in caso di aggiunta di un trustee, il fondo in trust diviene comune a tutti i componenti l'ufficio. Inoltre, ai sensi del comma IV, dello stesso articolo il nuovo trustee è sostituito al trustee cessato in ogni procedimento giudiziario pendente. Insomma, il patrimonio in trustee, tutte le sue attività e passività, sono considerate un patrimonio autonomo in cui il solo attivo incluso nel fondo risponde dei debiti ad esso inerenti. Con la costruzione di questa nozione di fondo in trust, il diritto sammarinese poi riesce ad eliminare uno dei maggiori problemi che i trustee (professionali e non) scontano quando rinunciano all'incarico: quello del trasferimento dei beni in trust in capo al loro successore a fronte del mantenimento delle obbligazioni su di loro gravanti nei confronti dei terzi, con il conseguente rischio di potersi trovare a rispondere nei confronti dei terzi delle obbligazioni senza poi potersi facilmente rivalere sui beni in trust. Infatti, se in diritto sammarinese il fondo in trust è un patrimonio, composto di attivo e passivo, si può prevedere che esso passi nella sua interezza al successore del trustee che cessa dall'incarico, liberando quest'ultimo da qualsiasi obbligo nei confronti dei terzi;
- d) ai sensi dell'art. 16, comma II, L.1 marzo 2010, n. 42, al momento

dell'estinzione del trustee, ogni obbligazione gravante sul trustee passa di diritto a coloro ai quali il fondo in trust è trasferito, nel limite del valore dei beni da ciascuno ricevuti. In questo modo, l'autonomia patrimoniale dei beni in trust dal patrimonio del trustee viene confermata, anche al termine del trust. Essendosi estinto il trust, non poteva più parlarsi di fondo in trust, quindi a livello terminologico, è stato necessario definire una regola che producesse il trasferimento di obbligazioni e beni ai destinatari degli stessi, individualmente. Non più in quanto "patrimonio", ma in modo atomistico. La formulazione della regola cambia, ma il risultato è il medesimo prodotto dal trasferimento del fondo in trust quale patrimonio tra trustees in caso di cessazione dell'incarico.

Conclusioni

I *principia* e le *regulae* che generano possono certamente essere considerati oggetto di analisi teorica, ma questa analisi apre sempre spiragli importanti sulla pratica.

Certamente il fatto che un sistema dei trust sia improntato da un *principium* piuttosto che un altro influisce sulla scelta di quel sistema da parte dei disponenti. Studi empirici lo hanno confermato.

I *principia* dell'affidamento al trustee, dell'autonomia negoziale del disponente, e dell'autonomia patrimoniale dei beni in trust caratterizzano il sistema dei trust della Repubblica di San Marino, distinguendolo nettamente dagli altri sistemi di trust.

Essi sono il frutto dell'ambiente giuridico civilistico che caratterizza la Repubblica di San Marino e l'Italia. Sono, inoltre, il frutto della percezione sociale del trust in questi paesi, nei quali il trust per tradizione culturale viene pensato più come meccanismo segregativo che come meccanismo liberale. Il trust richiede nell'ottica italiana (anche tributaria) un affidamento da parte del disponente al trustee. Il disponente di cultura latina è pronto ad impiegare il trust, accettandone i limiti, ma vuole essere certo che la sua volontà, espressa nell'atto istitutivo, non possa trovare deroghe successive per volontà dei beneficiari. Il trustee di cultura latina è pronto ad accettare l'ufficio, ma vuole essere certo di non dover rispondere mai con il proprio patrimonio, nei confronti dei terzi, per le obbligazioni assunte quale trustee.

Tutto questo trova rispondenza nella nuova legge sul trust della Repubblica di San Marino.

INDICE

Presentazione	pag. 9
Un medioevo a “Perfetta regola d’arte”. A margine dell’iscrizione Unesco e dell’interessante caso Gino Zani <i>di Francesca Bottari</i>	pag. 13
Le convenzioni fiscali contro le doppie imposizioni. Il trattamento di dividendi, interessi e canoni nelle convenzioni stipulate dalla Repubblica di San Marino <i>di Vincent Cecchetti</i>	pag. 31
Il sindacato di legittimità costituzionale Il procedimento avanti al Collegio Garante della Costituzionalità delle norme <i>di Giovanna Crescentini</i>	pag. 41
La cultura a San Marino <i>di Luigi Lonfernini</i>	pag. 67
Centro storico di San Marino e monte Titano. Una nuova stagione della conservazione <i>di Lucia Mazza</i>	pag. 75
L’adozione nell’ordinamento sammarinese <i>di Valeria Pierfelici</i>	pag. 89
Le piazze degli anni Quaranta <i>di Gilberto Rossini</i>	pag. 139
Appunti di un lungo viaggio attorno alla chirurgia della mano <i>di Oliviero Soragni</i>	pag. 149
La legge sul trust della Repubblica di San Marino: uguale a nessuna <i>di Andrea Vicari</i>	pag. 157

AUTORI CHE HANNO PUBBLICATO SU “IDENTITÀ SAMMARINESE”

Francesca Bottari	(2010)
Cristoforo Buscarini	(2009)
Patrizia Busignani	(2009)
Marino Cecchetti	(2009)
Vincent Cecchetti	(2010)
Giovanna Crescentini	(2010)
Lamberto Emiliani	(2009)
Gilberto Felici	(2009)
Luigi Lonfernini	(2010)
Lucia Mazza	(2010)
Adolfo Morganti	(2009)
Giorgio Petroni	(2009)
Valeria Pierfelici	(2010)
Gianpaolo Rolli	(2009)
Gilberto Rossini	(2010)
Massimo Scandroglio	(2009)
Oliviero Soragni	(2010)
Edith Tamagnini	(2009)
Andrea Vicari	(2010)

Coordinamento editoriale (2009-2010) Paola Masi

Finito di stampare nel mese di Novembre 2010
presso Tipolitografia Studiostampa - Repubblica San Marino
Grafica: 3 Studio - Repubblica San Marino

**CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'ASSOCIAZIONE SAMMARINESE DANTE ALIGHIERI**

Franco Capicchioni
Presidente

Luigi Lonfernini
Vice Presidente

Massimo Scandroglio
Tesoriere

Lamberto Emiliani

Giorgio Petroni

Barbara Reffi

Nicola Renzi


Filippo Salicioni

Consiglieri

Jhon Mazza
Sindaco Revisore

Pietro Giacomini
Segretario

Renato Volpini
Presidente Onorario



LA VOSTRA BANCA PER L'ESTERO E GLI INVESTIMENTI

cis CREDITO INDUSTRIALE SAMMARINESE

SEDE E DIREZIONE GENERALE

PIAZZA G. BERTOLDI, 8 - 47899 SERRAVALLE
REPUBBLICA DI SAN MARINO
CENTRALINO **0549 87 40** - FAX **0549 874 116**

E-MAIL: info@cis.sm - www.cis.sm

CREDITO INDUSTRIALE SAMMARINESE. SOCIETÀ PER AZIONI

La Società Dante Alighieri

La “Dante Alighieri” è una delle più antiche e prestigiose associazioni culturali italiane, nata nel 1889 grazie ad un gruppo di intellettuali guidati da Giosuè Carducci.

I fondatori intitolarono l'associazione a Dante Alighieri per confermare che in quel nome si era compiuta l'unità linguistica della Nazione, riconosciuta poi politicamente sei secoli dopo.

Scopo primario dell'Associazione è quello di “tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiane nel mondo, ravvivando i legami spirituali dei connazionali all'estero con la madre patria e alimentando tra gli stranieri l'amore e il culto per la civiltà italiana”.

Significativo l'impegno manifestato nell'istituire scuole e biblioteche, nell'organizzare corsi di lingua e di cultura italiane, conferenze, mostre d'arte e del libro, nell'assegnare premi e borse di studio, nel promuovere centri e istituti culturali.

Per il conseguimento di queste finalità, la “Dante” si è affidata e si affida tuttora all'aiuto costante e generoso di oltre 500 Comitati, che raccolgono complessivamente più di 200.000 iscritti, ed è presente in 84 paesi con gli oltre 400 Comitati attivi all'estero.

Presidente della “Dante Alighieri” è l'Ambasciatore Bruno Bottai; Vicepresidenti: Marella Agnelli, Alberto Arbasino, Gianni Letta, Paolo Peluffo; Soprintendente ai Conti: Walter Mauro.

Alessandro Masi ne è Segretario Generale.

“
*...omni tempore protegere et custodire Comunitatem,
Libertatem et Universitatem Terrae Sancti Marini
a quacumque persona et potentatu...*”

(Da “Nuovo trattato di amicizia fra Guidubaldo duca di Urbino
e la Repubblica di San Marino”, 20 maggio 1549)